ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1969

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ACHILLI: Custodia preventiva ad implicati in un attentato dinamitardo (4-07878 e 08528) 3171

ALESSANDRINI: Affiancamento della motonave *Sardegna* da parte di una vedetta della marina militare libica (4-08269) . 3171

AMADEI LEONETTO: Scalo di alcune navi a Cavo d'Elba (Livorno) (4-07857) . . . 3172

BENEDETTI: Posto di giudice nel tribunale di Fermo (Ascoli Piceno) (4-01143 e 07754) 3172

BENOCCI: Situazione personale degli EPT (4-08177) 3173

BIAMONTE: Problemi giuridico-economici riguardanti il personale del lotto (4-07838, 07839, 07840 e 07842) 3173

BODRATO: Sistema di riscossione dei proventi dai canali demaniali (4-03814) . . 3175

BOLDRIN: Pretura di Cavarzere (Padova) (4-08024) 3176

BOTTA: Composizione di un treno Roma-Parigi (4-08332) 3176

BRIZIOLI: Soppressione di una scuola a Colfiorito (Perugia) (4-08197) 3177

BRONZUTO: Valutazione delle prove d'esame nei concorsi magistrali (4-07241) . . . 3177

CAMBA: Potenziamento organico del personale militare di custodia (4-07924) . . 3178

CAPUA: Lanificio di Maratea (Potenza) (4-04868) 3178

CARTA: Infortuni sul lavoro alla Monteponi (4-07203) 3179

CASTELLUCCI: Riconoscimenti ai combattenti della guerra 1915-18 (4-07689) 3180

CESARONI: Trattamento giuridico-economico dei copisti dei registri immobiliari (4-05786) 3180

COVELLI: Situazione personale degli EPT (4-08455) 3180

CRISTOFORI: Potenziamento del personale dell'OARE di Bologna (4-08247) . . . 3181

PAG.

DAGNINO: Discriminazione del governo dell'Ecuador nel trasporto delle banane da esportazione (4-06640) 3181

D'AURIA: Beni demaniali concessi all'ONC di Napoli (4-05104) 3181

DEL DUCA: Sistemazione foce del fiume Foro (Chieti) (4-05788) 3182

DEL DUCA: Ripetitore TV in Monferrato (Chieti) (4-07632) 3182

DELFINO: Attentati ai distributori di benzina di Roma (4-08052) 3182

DE MARZIO: Ventilata chiusura della manifattura tabacchi di Bari (4-08151) . . . 3183

DI NARDO FERDINANDO: Stele in ricordo dei martiri del 1799 in Procida (Napoli) (4-06748) 3183

DI NARDO FERDINANDO: Valutazione delle prove d'esame nei concorsi magistrali (4-06939) 3184

DI PRIMIO: Elezioni amministrative in Collecorvino (Pescara) (4-07472) 3184

FERIOLI: Regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie (4-08451) 3184

FINELLI: Valutazione delle prove d'esame nei concorsi magistrali (4-07279) . . . 3185

FLAMIGNI: Mutui agli ispettorati agrari compartimentali (4-07713) 3186

FRACANZANI: Convenzione internazionale sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra (4-07768) 3186

FRANCHI: Indennità d'esproprio per costruzione aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari (Gorizia) (4-08242) 3187

FRASCA: Rappresentante provinciale nella gestione di enti pubblici di Cosenza (4-07341) 3187

GIANNINI: Elezioni amministrative in provincia di Bari (4-08015) 3188

GIOMO: Presunta partecipazione del ministro Donat-Cattin ad un convegno insieme ad elementi dell'Al Fatah (4-08762) 3188

IANNIELLO: Valutazione delle prove l'esame nei concorsi magistrali (4-07028) . . . 3189

PAG.

IANNIELLO: Personale dell'amministrazione finanziaria (4-08069) 3189

IANNIELLO: Trasporti pubblici in Campania (4-08274) 3190

LA BELLA: Apprezzamento delle foglie di tabacco (4-07784) 3190

LA BELLA: Università agraria di Calcata (Viterbo) (4-08113) 3191

LAMANNA: Lanificio di Maratea (Potenza) (4-05040) 3192

LATTANZI: Rinnovo consiglio comunale di Pesaro-Urbino (4-07664) 3192

LONGO: Soppressione di una scuola a Colfiorito (Perugia) (4-08249) 3192

LUCCHESI: Sovvenzione all'isola d'Elba (Livorno) per la stagione lirica (4-07352) 3193

LUCCHESI: Riassunzione di un operaio presso la centrale del latte Viareggio (Lucca) (4-07948) 3193

MACCHIAVELLI: Riconoscimenti ai combattenti della guerra 1915-18 (4-08572) . . 3194

MAGGIONI: Sistemazione idrogeologica del pavese (4-05827 e 05828) 3194

MAGGIONI: Preparazione di aromatizzati destinati alla produzione del vermut (4-07707) 3195

MAGGIONI: Trasporto alunni della provincia di Pavia (4-08014) 3196

MAGGIONI: Situazione personale degli EPT (4-08022) 3196

MAGGIONI: Soppressione passaggio a livello in provincia di Pavia (4-08324) . . . 3197

MAROTTA: Lanificio di Maratea (Potenza) (4-04444) 3197

MARRAS: Provveditorato agli studi di Sassari (4-00696) 3197

MARRAS: Cooperativa Monte Lerno di Pattada (Sassari) (4-04741) 3200

MASSARI: Problemi edilizi di Mesezana (Varese) (4-08028) 3200

MATTARELLI: Normativa in merito alle autoscuole (4-08265) 3201

MAULINI: Manifestazione sindacale alla Rumianca di Pieve Vergonte (Novara) (4-08133) 3201

MENICACCI: Bilancio finanziario della Cassa nazionale del notariato (4-06984) . . . 3202

MENICACCI: Soppressione di una scuola a Colfiorito (Perugia) (4-08388) 3202

MILIA: Irregolarità durante un concorso di abilitazione svoltosi a Bari (4-07415) . 3202

MINASI: Sussidio ai sordomuti (4-08279) . 3205

MONACO: Situazione del personale del CNEN (4-06456) 3205

MONACO: Rinvio a giudizio di un funzionario del Ministero del commercio con l'estero (4-08458) 3206

PAG.

MORVIDI: Sul caso di Amadeo Tabegna (4-05679) 3206

MORVIDI: Occupazione di banchine ferroviarie a Roma da parte dei treni Viterbo-Roma (4-08478) 3209

NAPOLI: Assunzione di idonei di concorsi per le poste (4-08402) 3209

NICCOLAI GIUSEPPE: Nomina del professor Sandulli ad una cattedra nell'università di Roma (4-05587) 2093

NICCOLAI GIUSEPPE: Centrale nucleare in Grecia (4-06282) 3210

NICCOLAI GIUSEPPE: CAMEN di San Piero a Grado (Pisa) (4-07430, 07643 e 07922) . 3211

NICCOLAI GIUSEPPE: Materiale esplosivo in una scuola di Pisa (4-07874) 3213

NICCOLAI GIUSEPPE: Atti di vandalismo a Capoliveri (Livorno) (4-07879) 3213

NICCOLAI GIUSEPPE: Amministrazione comunale di Capoliveri (Livorno) (4-08255) . 3213

NICCOLAI GIUSEPPE: Indennità al commissario generale per le onoranze ai caduti (4-08516) 3214

ORLANDI: Valutazione delle prove d'esame nei concorsi magistrali (4-07161) . . . 3214

PAPA: Sussidio ai sordomuti (4-08270) . . 3214

PEZZINO: Revoca dell'espulsione dall'Argentina dell'italiano Andrea Sikirko (4-07091) 3215

PIGNI: Assistenza medica ad emigrati italiani rientrati dall'Australia (4-08237) . 3215

QUARANTA: Addebito di una visita fiscale a Pasquale Tacelli (4-08104) 3216

RE GIUSEPPINA: Decesso del figlio di una detenuta (4-07659) 3216

SCUTARI: Lanificio di Maratea (Potenza) (4-04522) 3216

SERVADEI: Riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo a Gatteo a Mare (Forlì) (4-05877) 3217

SERVADEI: Inquinamento delle spiagge del ravennate (4-06558) 3217

SERVADEI: Arenile concesso alla società ARPA di Milano Marittima (Ravenna) (4-06682) 3218

SERVADEI: Finanziamenti statali alle *pro loco* (4-07540) 3218

SERVADEI: Nuova sede del tribunale e della procura della Repubblica di Forlì (4-07669) 3219

SISTO: Francobollo commemorativo di Giovanni Lanza (4-08358) 3220

SPERANZA: Tracciato ferroviario della Roma-Firenze (4-07559) 3220

SPONZIELLO: Situazione di taluni maestri elementari laureati (4-02291) 3221

PAG.

STORCHI: Responsabilità della sciagura di Mattmark (4-07424) 3221

TRIPODI ANTONINO: Rilevamento da parte dell'ENI del lanificio di Maratea (Potenza) (4-05855) 3222

TUCCARI: Raddoppio binario nella tratta Sant'Alessio-Giardini (Messina) (4-08541) 3222

VALORI: Azienda di soggiorno e turismo di Potenza Picena (Macerata) (4-07950) . 3222

ZUCCHINI: Crisi economica nell'isola d'Elba (4-08035) 3223

ACHILLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se gli risulta che i cittadini Giovanni Corradini, Eliana Vincileone, Paolo Braschi, Paolo Faccioli, Tito Polsinelli sono detenuti in attesa di giudizio fin dal 26 aprile 1969 nelle carceri milanesi di San Vittore, sotto la gravissima imputazione di associazione a delinquere e strage, in seguito ad un attentato dinamitardo alla fiera campionaria ad opera di ignoti; per sapere altresì se questa lunga detenzione, incompatibile con la necessità di definire l'istruttoria, non violi il diritto fondamentale dei cittadini ad essere giudicati nel più breve tempo possibile; e per conoscere infine quali iniziative vorrà adottare per porre fine a questa situazione che suscita perplessità nell'opinione pubblica e contrasta con i fondamentali principî della nostra Costituzione. (4-07878 e 08528)

RISPOSTA. — Il caso riguarda materia di stretta competenza dell'autorità giudiziaria e, pertanto, si riferiscono qui di seguito le notizie richieste e pervenute, in proposito, dall'autorità medesima.

A carico dei nominati Giovanni Corradini, Eliana Vincileone, Paolo Braschi, Paolo Faccioli, Tito Polsinelli e altri è in corso, presso l'ufficio del giudice istruttore del tribunale di Milano, un procedimento per i reati di strage, associazione per delinquere, detenzione illegale di esplosivi e per altri reati di minore entità.

Gli imputati, uno dei quali è stato arrestato in Svizzera e nei cui confronti pende procedimento di estradizione, sono detenuti dalla fine di aprile 1969 per effetto di mandato di cattura obbligatorio a norma dell'articolo 253 del codice di procedura penale.

Alla chiusura della istruzione si oppongono esigenze istruttorie connesse con la necessità di completare la raccolta delle prove generiche e specifiche dei reati denunciati commessi in località varie: Milano, Roma, Genova, Padova, Livorno e Pisa.

La custodia preventiva degli imputati non si protrarrà, ovviamente, oltre il termine stabilito nell'articolo 272 del codice di procedura penale.

Il Ministro: GAVA.

ALESSANDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo abbia preso o stia per prendere alcuna risoluzione presso il governo della Libia nei riguardi dell'inaudita azione di disturbo a carattere intimidatorio svolta – secondo quanto riportato dalla stampa – da unità da guerra libiche contro la nave passeggeri italiana *Sardegna;* e se ritenga che debba essere richiesto al governo di Malta, nel cui porto tale azione è avvenuta, un chiarimento.

Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare in merito. (4-08269)

RISPOSTA. — A bordo della motonave *Sardegna* partita da Tripoli la sera dell'11 ottobre, quando la nave si trovava a circa 100 miglia dalla costa libica, è stato trovato un passeggero clandestino sprovvisto di documenti, di bagaglio e di biglietto, che ha asserito chiamarsi Alexander Stephanov, apolide di origine russa, a suo dire accompagnato a bordo dalla polizia libica.

Non essendo apparsa molto verosimile la versione dei fatti fornita dal predetto, il comandante della nave si poneva in contatto con le autorità di Tripoli per dare notizia del fatto. La nave proseguiva comunque il viaggio verso Malta, non avendo il comandante ritenuto di ottemperare alla ingiunzione ricevuta dalle autorità di Tripoli di invertire la rotta, in quanto trattavasi di nave adibita a servizio di linea che doveva mantenere l'orario prestabilito.

All'arrivo a Malta nella mattinata del 12 ottobre, la *Sardegna* veniva affiancata, in porto, da una vedetta libica che, asseritamente, era venuta a Malta nella presunzione che il passeggero clandestino ottenesse l'autorizzazione per lo sbarco nell'isola per la successiva consegna ai libici.

Dopo un interrogatorio da parte delle autorità maltesi, del rappresentante della nostra ambasciata a Malta e di un rappresentante dell'ambasciata libica nell'isola, dal quale era emersa l'intenzione del predetto di non fare ritorno in Libia e di chiedere asilo in Italia,

la nostra nave riprendeva la navigazione senza ulteriori incidenti.

La versione resa dalle autorità diplomatiche libiche a Malta, per spiegare l'invio di una motovedetta in quel porto, è stata confermata dall'ambasciatore di Libia espressamente convocato al Ministero degli esteri per chiarire l'episodio. Alle nostre rimostranze, l'ambasciatore ha voluto ridimensionare il fatto specificando trattarsi di malinteso in quanto la motovedetta libica era andata a Malta credendo di dover prendere in consegna il clandestino.

Per parte sua, l'ambasciatore di Malta, al quale erano stati chiesti chiarimenti in materia, ha precisato che la motovedetta aveva chiesto ed ottenuto regolare permesso di approdo, ed era stata lasciata libera di scegliere il punto di attracco trattandosi di natante di stazza inferiore alle 500 tonnellate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

AMADEI LEONETTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni che inducono la Società di navigazione Toscana, a trascurare, nel percorso Piombino-Portoferraio, l'attracco per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci al pontile di Cavo Elba. Detto pontile che costò una notevole spesa di denaro è completamente inutilizzato con grave danno della zona e con notevole disagio per chi intenda scendere a Cavo, costretto a trasferirsi a terra a mezzo di barche la cui manovra è sovente difficile e pericolosa. (4-07857)

RISPOSTA. — L'approdo delle navi della Società Toscana al pontile di Cavo Elba non viene normalmente effettuato in quanto esso, essendo situato in una rada molto aperta ed esposta ai venti del primo, secondo e quarto quadrante, non offre sufficienti garanzie per la sicurezza e la regolarità del servizio.

Ciò, tuttavia, non ha escluso che la motonave *Isola d'Elba* attraccasse al pontile in questione nei giorni festivi dal 1° ottobre al 22 aprile 1969, quando le condizioni del tempo si presentassero favorevoli.

Inoltre, al fine di avere un quadro completo circa la possibilità di realizzare un regolare approdo al pontile di Cavo, si è disposto che la motonave *Aethalia*, assegnata alla linea Piombino-Cavo-Portoferraio, effettui un esperimento in tal senso.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

BENEDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) per quali ragioni non sia stato mai coperto il quinto posto di giudice presso il tribunale di Fermo e se si intenda coprirlo con la massima sollecitudine;

b) se si intenda egualmente coprire, con tutta urgenza, presso lo stesso tribunale, il quarto posto di giudice, privo – allo stato – del titolare;

c) se si intenda aumentare di almeno una unità, e con ogni urgenza, l'organico del personale di cancelleria presso il medesimo tribunale.

Provvedimenti tutti la cui necessità discende da esigenze più volte rilevate anche in sede di ispezioni ministeriali, come espressamente riferito nella relazione sull'ultima ispezione (eseguita dal 14 al 19 novembre 1966), nella quale è testualmente detto tra l'altro: « il lavoro giudiziario del tribunale si svolge sempre con grandi difficoltà a causa della insufficienza numerica delle piante organiche dei magistrati e dei funzionari di cancelleria; insufficienza che già venne segnalata e che è divenuta più manifesta a mano a mano che è aumentato il carico annuo di lavoro ».

Provvedimenti la cui attuazione si impone oggi – senza possibilità di ulteriore differimento se non a prezzo di grave danno nella vita giudiziaria della circoscrizione del tribunale di Fermo – a causa del sensibile aumento della pendenza registrato anche successivamente al 1966 e del suo costante incremento. (4-01143)

BENEDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere: se intenda assumere, nell'ambito della sfera di sua competenza, ogni più sollecita iniziativa presso il Consiglio superiore della magistratura affinché sia alfine coperto il quinto posto di giudice presso il tribunale di Fermo; se consideri indispensabile disporre – con provvedimento *ad hoc* o comunque in sede di revisione generale degli organici di cancelleria – che sia aumentato almeno di una unità l'organico del personale di cancelleria presso il tribunale di Fermo, allo stato di numero inferiore a quello dei magistrati.

L'urgenza di tali iniziative – rilevata a seguito dell'ispezione ministeriale del 14-19 novembre 1966 e già rappresentata con interrogazione n. 4-01143, rimasta senza risposta – è resa oggi ancor più evidente dall'aumento

di pendenza nel settore dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari e dal maggior carico di processi attribuiti all'ufficio istruzione. (4-07754)

RISPOSTA. — Riguardo a quanto segnalato nella interrogazione, circa la situazione del tribunale di Fermo, si informa, per quel che si riferisce alla copertura del quinto posto di giudice attualmente vacante, che questo Ministero, nei limiti della sua competenza (articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197) si propone di avanzare al Consiglio superiore della magistratura richiesta di copertura di detto posto, pubblicando la relativa vacanza in uno dei prossimi bollettini ufficiali.

In merito, poi, al richiesto aumento della pianta organica del personale di cancelleria nel predetto tribunale, costituito da 5 unità, si ritiene che la situazione debba essere esaminata non isolatamente, ma nel quadro di una revisione generale delle piante organiche, data la necessità di tener conto delle esigenze di altri uffici in analoghe condizioni.

Il Ministro: GAVA.

BENOCCI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro.* — Per sapere – premesso l'attuale stato di scontento e agitazione esistente fra i dipendenti degli enti provinciali del turismo:

1) perché ad 8 mesi di distanza dall'accordo raggiunto fra le organizzazioni sindacali e i ministri del turismo e del tesoro in materia di modificazione del vigente regolamento organico del personale, niente è stato ancora fatto di concreto;

2) perché niente è stato ancora deciso circa il mantenimento della integrazione di premi di rendimento annuali già ricordato negli anni 1967-1969;

3) perché niente è stato ancora fatto in merito alla carenza dei quadri direttivi degli enti provinciali del turismo, tanto che fin dal prossimo anno, se non saranno varate norme che prevedano le carriere del personale, molti di essi rimarranno senza direttori cosa si intenda fare per la riorganizzazione e il potenziamento dell'apparato turistico centrale e periferico. (4-08177)

RISPOSTA. — Le modificazioni degli articoli del regolamento organico riguardante il personale degli enti provinciali per il turismo, concordate con le organizzazioni sindacali del settore, sono in corso di definitiva redazione.

L'elaborazione dei nuovi testi è affidata a funzionari delle amministrazioni del turismo e del tesoro ed è giunta a sostanziale conclusione, come è stato anche riconosciuto dalle organizzazioni sindacali, che hanno infatti sospeso lo sciopero già proclamato per l'8 ottobre 1969.

Per quanto si riferisce alla integrazione dei premi di rendimento, questo Ministero, per gli anni 1967 e 1968, poté ottenere dalla amministrazione del tesoro, il consenso per la maggiorazione della misura dei premi stessi e confida che analogamente potrà praticarsi per l'anno 1969.

In ordine al problema della carenza dei quadri direttivi degli enti provinciali per il turismo, si fa presente che anche ad esso sarà data opportuna soluzione con le modifiche regolamentari in corso, le quali consentiranno che un rilevante numero di funzionari degli enti provinciali per il turismo raggiunga posizioni di carriera idonee ad acquisire il posto di direttore di enti provinciali per il turismo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SCAGLIA.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga doveroso eliminare la discriminazione attualmente esistente fra il personale dei banchi lotto in materia di congedi ordinari e straordinari.

Infatti mentre ai ricevitori gestori vengono concessi 30 giorni di congedo ordinario e altrettanti di congedo straordinario, agli aiuto ricevitori e ai commessi avventizi vengono concessi solamente 15 giorni di congedo, sia ordinario e sia straordinario. (4-07838)

RISPOSTA. — La questione rappresentata ha già formato oggetto di attenta e responsabile considerazione da parte di questa amministrazione, che ha anche provveduto alla predisposizione di uno schema di provvedimento da inserire nel più ampio contesto della normativa delegata in attuazione della generale riforma della pubblica amministrazione.

In tale sede, infatti, il problema sollevato potrà trovare adeguata soluzione con la eliminazione della disparità di trattamento evidenziata nella interrogazione.

Il Ministro: BOSCO.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire energicamente perché cessi finalmente il gravissimo abuso che attualmente si verifica in molte ricevitorie del lotto dove i dipendenti sono costretti a lavorare per 10-12 ore e senza alcuna speciale retribuzione. (4-07839)

RISPOSTA. — L'articolo 153, secondo comma del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, stabilisce che l'orario di servizio delle ricevitorie del lotto è fissato dalle intendenze di finanza.

Detti uffici, conformandosi alle abitudini locali e senza pregiudizio degli interessi della Amministrazione, possono consentire un'abbreviazione dell'orario di lavoro nei primi giorni della settimana e un prolungamento in quelli prossimi alla chiusura del giuoco, purché in una settimana non si eccedano, in complesso, 40 ore lavorative.

Con circolare del 1° febbraio 1962, n. 16400, l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie, le cui funzioni - ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2 - sono state demandate alla direzione generale per le entrate speciali, constatando disparità di criteri nella determinazione della durata dell'orario di servizio nelle ricevitorie del lotto, dispose infatti che tutte le intendenze di finanza fissassero detto orario in 40 ore settimanali, stabilendo orari minimi giornalieri nei primi giorni della settimana e massimi in quelli prossimi alla chiusura del giuoco.

Su tale disposizione non sono state mai avanzate recriminazioni da parte dei sindacati di categoria e degli interessati.

Non si può escludere, pertanto, che nei giorni di venerdì di ogni settimana vi siano prestazioni per 10-12 ore, ma tale sacrificio viene ampiamente compensato dalle prestazioni ridotte degli altri giorni della settimana.

Il Ministro: BOSCO.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali vengono adottati orari diversi di lavoro in ricevitorie del lotto pure appartenenti allo stesso compartimento.

Infatti, per quanto attiene al compartimento della Campania, mentre a Napoli viene attuato l'orario unico, a Salerno, Avellino e Benevento viene praticato l'orario spezzato. (4-07840)

RISPOSTA. — L'articolo 153, secondo comma, del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto del 25 luglio 1940, n. 1077, stabilisce che l'orario di servizio delle ricevitorie del lotto è fissato dalle intendenze di finanza.

Detti uffici, confermandosi alle abitudini locali e senza pregiudizio degli interessi dell'amministrazione, possono - purché in una settimana non si eccedano in complesso 40 ore lavorative - consentire quindi un'abbreviazione dell'orario di lavoro nei primi giorni della settimana o un prolungamento dello stesso in quelli prossimi alla chiusura del gioco.

Risulta in proposito che l'intendenza di finanza di Napoli, accogliendo le proposte formulate dalle associazioni sindacali dei lottisti di quella provincia, dispose che con decorrenza 1° luglio 1968 l'orario delle ricevitorie del lotto, aventi sede nella provincia di Napoli si svolgessero soltanto nel periodo antimeridiano e cioè dalle ore 8 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7 alle ore 14,30 nelle giornate di sabato.

Anche le altre intendenze del compartimento di Napoli (Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, Campobasso e Potenza), quindi, qualora le parti interessate lo richiedessero e le abitudini locali lo consentissero, hanno facoltà di adottare, nella loro competenza, l'orario di servizio osservato nella provincia di Napoli.

Il Ministro: BOSCO.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) le ragioni per le quali, malgrado le disposizioni a riguardo contenute nella legge n. 699 dell'agosto 1967, è stata negata l'indennità di buonuscita ai lottisti che hanno lasciato il servizio negli anni 1967, 1968 e 1969;

b) le ragioni, altresì, per le quali ai lottisti in quiescenza non è stato neppure esteso l'assegno speciale integrativo, e ciò malgrado le attuali disponibilità finanziarie nell'apposito fondo si aggirino sul miliardo e 380 milioni. (4-07842)

RISPOSTA. — Il lavoro per la liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante al personale del lotto collocato a riposo a decorrere dal 2 settembre 1967 è attualmente in via di ultimazione, e si ha fondato motivo per ritenere che entro brevissimo termine potrà avere

inizio la emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Per altro, al fine di evitare ogni ritardo nella erogazione della indennità in questione, sarà intanto provveduto a corrispondere, per il suddetto titolo, un importo in via provvisoria, salvo successivo conguaglio di modestissima entità allorquando si renderà necessario.

L'assegno speciale integrativo che viene in atto corrisposto al personale in attività di servizio non è stato invece esteso ai titolari di assegno vitalizio o continuativo a carico dell'ente Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto in quanto nella legge 6 agosto 1967, n. 699, che disciplina l'intera materia del trattamento di quiescenza del personale del lotto, non è prevista, in aggiunta all'assegno di quiescenza ed alla eventuale indennità di carovita, la corresponsione di alcun'altra competenza a qualsiasi titolo.

Il Ministro: Bosco.

BODRATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere per quale motivo la direzione del demanio, con sua circolare del 20 dicembre 1967, n. 325, abbia disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1968, la riscossione dei proventi per i Canali Cavour avvenga a mezzo degli uffici del registro, sottraendo alla amministrazione generale Canali Cavour uno dei suoi compiti fondamentali, in modo da privarla anche della cognizione diretta dei risultati della gestione (confronta regio decreto 21 marzo 1906, n. 121, articoli 2, 3, 4, 8, 22; e regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, articoli 23 e 24).

Per sapere inoltre se sia a conoscenza del fatto che la Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, con nota del 18 luglio 1968 e con riferimento all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, equipara l'amministrazione generale dei Canali Cavour ad una intendenza di finanza e, facendo leva sul trasferimento delle riscossioni dei proventi agli uffici del registro, ha posto dal 1° agosto 1968, il personale dei servizi di ragioneria dei Canali Cavour alle dirette dipendenze della ragioneria provinciale dello Stato di Torino.

Considerato che l'amministrazione generale dei Canali Cavour ha giurisdizione interregionale (Torino, Vercelli, Pavia, Novara, Alessandria, Cuneo) e che la sezione ragioneria è parte integrante dell'amministrazione, l'interrogante chiede di conoscere più chiare motivazioni alle determinazioni assunte, od una loro correzione, che restituisca alla amministrazione dei Canali Cavour le funzioni ad essa attribuite per legge. (4-03814)

Risposta. — L'articolo 23 del regio decreto 8 maggio 1937, n. 899, recante disposizioni regolamentari per i canali demaniali, pone quale sistema ordinario per la riscossione dei canoni il versamento presso gli uffici del registro.

Tale è infatti il sistema che viene normalmente seguito dalla intendenza di finanza e che la stessa amministrazione generale dei Canali Cavour tuttora adotta per la riscossione dei proventi relativi ai canali detti di antico demanio situati nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino, da essa amministrati ai sensi dell'articolo 2 del sopraccitato regio decreto n. 899.

Per quanto concerne, invece, i proventi dei Canali Cavour, la predetta amministrazione generale, in luogo del cennato sistema ordinario di riscossione, ha sempre seguito il criterio del versamento diretto nelle tesorerie provinciali, e solo in qualche caso, quello della riscossione tramite gli esattori delle imposte dirette.

Allo scopo quindi di raggiungere in materia una opportuna unificazione contabile e amministrativa, con la circolare richiamata, emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, si è disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1968, il sistema ordinario di riscossione a mezzo degli uffici del registro venga adottato anche per i proventi dei Canali Cavour.

Non si è trattato, dunque, di una sottrazione di competenza in danno dell'amministrazione generale dei Canali Cavour, né si è privata la stessa della cognizione dei risultati della gestione. Ciò è tanto vero ove si consideri che la stipulazione degli atti di concessione continua ad aver luogo presso gli uffici dei Canali Cavour e che all'amministrazione generale vengono debitamente inviate le copie letterali degli articoli di credito relativi alle singole concessioni, annotate degli estremi dell'avvenuto versamento del canone.

Va sottolineato, d'altra parte, che l'assegnazione del personale di ragioneria dell'amministrazione generale in questione alle dipendenze della ragioneria provinciale di Torino, non ha alcuna correlazione con la disposta adozione del nuovo sistema di riscossione dei proventi dei Canali Cavour.

Tale assegnazione, infatti, ha la sua ragion d'essere unicamente nella necessità di dare applicazione al disposto dell'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, con il quale la ragioneria delle intendenze di finanza ed il relativo personale, sia funzionalmente che gerarchicamente, sono stati posti alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro.

Per quanto concerne, infine, il sollevato problema della equiparazione dell'amministrazione generale dei Canali Cavour alle intendenze di finanza, osservasi che lo stesso è stato positivamente risolto, sulla considerazione che detta amministrazione opera in luogo e sullo stesso piano degli indicati uffici finanziari, anche se la sua sfera di competenza, anziché essere contenuta ai canali di una sola provincia, si estende, per ragioni tecniche, a tutti i canali demaniali di irrigazione compresi nel sistema dei Canali Cavour situati nelle province piemontesi di Torino, Alessandria e Novara e nella provincia lombarda di Pavia.

È di rilievo, d'altra parte, aver presente che detta equiparazione risponde ad esigenze d'ordine giuridico-pratico, nel senso cioè di consentire alla amministrazione dei Canali Cavour di agire nell'ambito del decentramento disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, approvando, per la parte di competenza, gli atti che gli articoli 3 e 21 di detto decreto presidenziale demandano, per le altre materie, alla competenza degli intendenti di finanza.

Il Ministro: BOSCO.

BOLDRIN E DEGAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre per una approfondita indagine sulla situazione che si verrebbe a determinare qualora fosse attuato il progetto di soppressione della pretura di Cavarzere, in provincia di Venezia; e se, tenendo conto delle vive preoccupazioni manifestate dagli operatori economici e dagli amministratori locali sul futuro sviluppo di quel centro, già dichiarato depresso, reputi necessario ed urgente riesaminare il complesso problema con lo scopo di evitare ulteriori e più gravi disagi alle popolazioni ricadenti nel mandamento Cavarzere-Cona. (4-08024)

RISPOSTA. — Le voci di una eventuale soppressione della pretura di Cavarzere non appaiono in alcun modo giustificate, poiché questo Ministero non ha posto allo studio la adozione di un tale provvedimento.

La soppressione di determinati uffici giudiziari va ricondotta al più generale problema di una efficace riforma delle strutture della amministrazione della giustizia, in modo da renderla più razionale ed adeguata alle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni nella società italiana.

L'esame dell'insieme del problema è stato affidato ad una Commissione costituita nell'ambito di questo Ministero, la quale dovrà procedere all'individuazione delle componenti la così detta crisi della giustizia, sulla base di rilevazioni statistiche e di indagini sociologiche.

Pertanto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie rientrerà nel quadro di questa globale riconsiderazione del problema di un efficiente funzionamento della giustizia, naturalmente con attenta considerazione delle varie esigenze.

Il Ministro: GAVA.

BOTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre affinché al rapido Roma-Torino, « Palatino », venga agganciata alle carrozze letto anche una prima classe Roma-Torino ammettendo i viaggiatori per identica tratta invece dell'attuale Roma-Chambery. (4-08332)

RISPOSTA. — Il direttissimo *618* Roma-Parigi, denominato Palatino, è stato istituito dal 28 settembre 1969 per assolvere la funzione di relazione notturna veloce fra le due capitali.

Con detto treno, la cui composizione tra Roma e Parigi comprende soltanto carrozze letti ed a cuccette di prima classe, si è inteso convogliare un determinato tipo di traffico internazionale, per il quale sono state stabilite particolari condizioni generali d'ammissione e di tariffa.

Tali caratteristiche, concordate in sede internazionale, hanno imposto di ridurre al minimo il numero delle fermate intermedie e di contenere nel più ristretto limite la durata delle soste, al fine di ottenere una elevata velocità commerciale.

L'ammissione auspicata su detto treno dei viaggiatori in carrozza di prima classe in servizio interno Roma-Torino finirebbe con l'alterare le caratteristiche suaccennate in quanto provocherebbe inevitabilmente analoghe richieste da parte di altri importanti centri situati sulla direttrice medesima, che non

rinuncerebbero alla possibilità di fruire di un collegamento dal quale in atto sono esclusi appunto per le peculiari funzioni disimpegnate dal treno in questione.

Inoltre si fa presente che nelle ore pomeridiane e serali i collegamenti fra Roma e Torino sono assicurati, come è noto, dai treni *8* ed *R56* con ore di arrivo, nel capoluogo piemontese, molto comode e con percorrenze solo di poco superiori a quelle del treno *618*.

Il Ministro: GASPARI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della indignazione della popolazione della frazione di Colfiorito di Foligno (Perugia) e della protesta della giunta comunale di Foligno, per la soppressione della scuola media statale di Colfiorito.

Per sapere se ritenga di intervenire affinché, in accoglimento della legittima richiesta dell'amministrazione comunale di Foligno e degli abitanti di Colfiorito che altrimenti, specie nel periodo invernale, a causa delle difficili comunicazioni tra quel centro montano ed i comuni vicini, si troverebbero impossibilitati ad assicurare la frequenza della scuola dello obbligo, da parte dei loro figli, di revocare la soppressione della scuola media di Colfiorito. (4-08197)

RISPOSTA. — È stato comunicato al provveditore agli studi di Perugia che il provvedimento di soppressione della sezione staccata di scuola media funzionante nella frazione Colfiorito del comune di Foligno è stato revocato.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BRONZUTO, CATALDO, TEDESCHI, MONASTERIO E PIETROBONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che la legge 25 luglio 1966, n. 574, all'articolo 2, detta testualmente che i candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi fra i vincitori, hanno diritto ad esservi inclusi fino a raggiungere il dieci per cento dei posti messi a concorso; che le agevolazioni per gli otto decimi previste in modo inequivoco dalla citata legge n. 574 vengono frustrate con l'ordinanza ministeriale del 6 giugno 1969, n. 202 e più specificamente da alcuni provveditorati agli studi che, anziché alla legge, si attengono alla ordinanza; che anche il sesto comma dell'articolo 2 della legge n. 574, così come l'ordinanza ministeriale che i posti eventualmente non conferiti agli ottodecimisti, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito; col che si è voluto affermare la priorità assoluta degli ottodecimisti ai fini della loro inclusione, nei limiti della legge, nella graduatoria dei vincitori senza limitazioni determinate dalla molto discutibile inclusione, in tale riserva, di candidati che per altri meriti non menzionati dalla legge, sono dichiarati vincitori e rientrano di conseguenza, come tali, nella comune valutazione dei normali concorrenti a posti di insegnante; – se ritenga modificare la propria circolare nel rispetto del citato articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574 e, comunque, tenere conto di tale norma all'atto della valutazione di eventuali ricorsi, anche al fine di rendere uniforme l'interpretazione della legge, cosa che allo stato non è, come è dimostrato dalle decisioni difformi di alcuni provveditorati agli studi e in particolare da quelli di Brindisi, Frosinone, Matera e Napoli. (4-07241)

RISPOSTA. — La legge 25 luglio 1966, n. 574, al fine di evitare che risultassero vincitori dei concorsi magistrali quasi esclusivamente coloro che raggiungendo appena la sufficienza nelle prove di esame, venivano a beneficiare di alti coefficienti di punti relativi ai titoli di cultura o di servizio, ha ritenuto equo assicurare ai candidati meglio preparati alcuni vantaggi, direttamente o indirettamente.

A tale scopo ha ridotto sensibilmente i punti da attribuire per i titoli, e ha disposto che il dieci per cento dei posti messi a concorso fossero assegnati ai candidati che hanno riportato nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna prova.

Sui modi di effettuare tale riserva vi sono stati nei due concorsi (ordinario e speciale) che hanno seguito la legge 574, disparità di criteri da parte delle singole commissioni.

Infatti in alcune sedi il dieci per cento dei posti è stato aggiunto a quelli messi a concorso, in altre il dieci per cento è stato attribuito ai primi iscritti in un particolare elenco di cosiddetti ottodecimisti in base ai voti ottenuti nelle prove di esame, senza tener conto dei titoli; in altri casi ancora gli ottodecimisti sono stati graduati a parte ma con il punteggio

complessivo (prove di esame e titoli); in altri, infine, è stato assicurato che in graduatoria definitiva, comunque, figurassero almeno per il dieci per cento vincitori con i requisiti di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione in un primo momento ha ritenuto di dover accedere alla tesi di riservare gli ultimi posti messi a concorso nella misura del dieci per cento ai meglio graduati nelle prove di esame fra coloro che avevano raggiunto la media degli otto decimi.

Nell'attuazione pratica questo criterio portava a vari inconvenienti. Il primo di questi era dato dall'effetto inverso a quello al quale il legislatore aveva voluto ovviare. Cioè nelle graduatorie definitive si verificarono casi in cui tutti coloro che non avevano raggiunto gli otto decimi restavano esclusi.

La riduzione del punteggio dei titoli, infatti, agevolava già i meglio classificati nelle prove di esame, che venivano ad attribuirsi gran parte dei posti, ed a questi si aggiungevano gli ottodecimisti assunti per effetto della riserva.

Altro inconveniente si è verificato quando un ottodecimista (graduato ad esempio con 90 per esami e soli 10 per titoli - 90+10=100) veniva ad estromettere dal novero dei vincitori un altro ottodecimista (graduato ad esempio con 85 negli esami + 25 per titoli - 85+25=110).

Con circolare in data 16 giugno 1969-divisione seconda n. 202 pertanto, dopo ponderato esame della questione, è stata consigliata l'interpretazione che maggiormente è sembrata aderente al pensiero del legislatore.

Infatti è principio generale nelle riserve, previste dalle varie norme di legge, come ad esempio in quelle a favore dei combattenti, che nel novero della percentuale spettante ai riservisti vengano computati anche coloro che eventualmente risultino vincitori per fatto proprio. Esiste, infatti, nella legislazione generale una preoccupazione anche nel senso di evitare che i vincitori dei concorsi siano tutti appartenenti a categorie particolari e riservate; e di questo genere è la norma cogente del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La questione, per altro, avrà una definitiva soluzione in sede contenziosa, dal momento che, sia avverso il criterio suggerito dal Ministero, sia avverso quello diverso seguito da alcune commissioni, sono pervenuti o preannunciati numerosi ricorsi.

Si assicura, comunque, che in sede di istruttoria dei ricorsi predetti si terrà conto dei diversi criteri seguiti nelle varie province.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CAMBA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare per venire incontro alle ormai indilazionabili esigenze del personale degli agenti carcerari di custodia che, a causa principalmente dell'assoluta insufficienza degli organici, è costretto a svolgere il proprio lavoro in condizioni di grave disagio e di estrema difficoltà, essendo sottoposto, quasi ovunque, a pesantissimi turni di servizio senza poter beneficiare del riposo settimanale, ed in qualche caso neppure interamente delle ferie.

(4-07924)

RISPOSTA. — Questo Ministero rendendosi conto dell'attuale insufficienza numerica del personale militare di custodia, il cui organico non è più adeguato alle accresciute esigenze derivanti dalle nuove metodologie e tecniche penitenziarie e dalle moderne concezioni sulle finalità della pena, ha, da tempo, predisposto un apposito schema di disegno di legge che prevede l'aumento dell'organico medesimo di 2 mila unità, tra sottufficiali, appuntati ed agenti.

Tale schema di disegno che trovasi in attesa del necessario preventivo assenso del competente Ministero del tesoro, costituisce l'unica soluzione del problema, valida ad assicurare al personale di custodia il conseguimento dei beneficî del riposo settimanale e delle ferie annuali nonché a garantire una più regolare distribuzione degli orari di lavoro con evidenti vantaggi fisici e morali nei riguardi del personale stesso.

Il Ministro: GAVA.

CAPUA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'ENI starebbe per assorbire il pacchetto azionario della società Lanificio di Maratea (Potenza), operazione che comporterebbe, tra l'altro, una drastica riduzione delle maestranze ora occupate negli stabilimenti di Maratea e di Praia a Mare (Cosenza), nonché gravi ripercussioni economiche sulle zone circostanti e sulle fami-

glie che dai suddetti stabilimenti traggono il loro reddito.

In caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere:

a) i motivi tecnici ed economici che giustificano una tale operazione ed i programmi produttivi in cui essa si inquadra;

b) se nei programmi di tale operazione sia prevista una riduzione delle maestranze oggi occupate e siano state valutate nella giusta misura le ripercussioni sociali che tale riduzione comporterebbe;

c) quali provvedimenti si intendano prendere al fine di favorire nella zona iniziative produttive capaci di assorbire la manodopera in cerca di occupazione o che dovesse risultare disoccupata a seguito della ristrutturazione delle industrie tessili esistenti. (4-04868)

RISPOSTA. — Sono state perfezionate le trattative da tempo avviate dall'ENI per il rilievo da parte dell'ente di Stato, attraverso una società appositamente costituita, degli stabilimenti tessili di Maratea e Praia a Mare (Polenza) della società Lanifici di Maratea, posta in liquidazione.

Tale operazione, oltre a consentire la prosecuzione dell'attività dei detti stabilimenti in una zona particolarmente depressa, appare suscettibile di favorevoli risultati anche sotto il profilo economico. Dotando, infatti, la costituenda società di un adeguato capitale ed attuando una opportuna ristrutturazione dei reparti e degli impianti, per la quale è stato approntato un programma di larga massima, basato sulla razionalizzazione dei cicli produttivi e sull'avvio di nuovi cicli di produzione, sarà possibile assicurare all'azienda la necessaria stabilità.

Va posto, inoltre, in rilievo che, tale operazione recherà benefici sia alla società ANIC, che fornirà ai suddetti stabilimenti propri prodotti da impiegare nella produzione di tessuti, sia alla società Lanerossi, alla quale verrà offerta la possibilità di collocare propri tessuti, di tipo diverso da quelli prodotti negli stabilimenti di Maratea e Praia a Mare, presso la numerosa clientela della società Lanifici di Maratea. Verrà così assicurata una più compiuta verticalizzazione delle produzioni del settore tessile controllato dall'ENI.

Circa, poi, il problema occupazionale, si fa presente che la ASAP, Associazione sindacale aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale, accogliendo le richieste dei sindacati dirette ad evitare che l'inizio *ex novo* di un altro rapporto di lavoro possa comportare il deterioramento delle condizioni sociali delle maestranze dei suddetti stabilimenti, ha assicurato la riassunzione dei lavoratori stessi, secondo modalità pratiche che verranno definitivamente concordate con le organizzazioni sindacali.

Si assicura, infine, che le relazioni con il personale verranno improntate alla più scrupolosa osservanza delle norme di legge e contrattuali vigenti.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
MALFATTI.

CARTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere – premesso che il ripetersi in breve periodo di tempo di infortuni mortali nelle miniere gestite dalla Monteponi determina un gravissimo stato di allarme e di disagio tra le maestranze, dei quali giustamente si sono resi interpreti le organizzazioni sindacali – quali provvedimenti intendano adottare con la necessaria urgenza per accertare eventuali responsabilità, disponendo se nel caso una commissione d'inchiesta, ed imponendo ai dirigenti delle società che operano in quel bacino minerario, tutte quelle misure necessarie a garantire diverse e più umane condizioni di lavoro. (4-07203)

RISPOSTA. — L'adozione di nuove tecniche di sostegno dei vuoti, uscite da poco dalla fase sperimentale, in particolare la introduzione della ripiena idraulica nei cantieri più pericolosi, contribuisce a fronteggiare ed a ridurre le possibilità degli infortuni.

In ogni modo si assicura che il problema della sicurezza del lavoro nelle miniere e nelle cave forma oggetto di costante e vigile attenzione di questa amministrazione, che attraverso gli ingegneri appartenenti al corpo delle miniere non cessa di esercitare ogni sforzo perché sia tutelata la incolumità dei lavoratori del settore e, nella deprecata ipotesi di infortunio mortale o grave, gli accertamenti che un funzionario del detto corpo deve esperire nelle circostanze che hanno determinato il sinistro raccogliendo le testimonianze e redigendo il processo verbale, siano effettuati con la massima oculatezza e rigorosità e si concludano con una precisa e documentata relazione sulle cause dell'incidente stesso che oltre ad essere trasmessa all'autorità giudiziaria, costituisce una base precisa per gli

ulteriori interventi prevenzionistici che si rendessero necessari ed opportuni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MAGRÌ.

CASTELLUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono ancora alla rapida applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente: « Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1915-18 e precedenti », atteso che le domande di medaglia d'oro-ricordo e quelle di medaglia d'oro, insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto e assegno annuo vitalizio, regolarmente istruite dai comuni, solo parzialmente sono state esaminate e decise, mentre gran parte di esse (187 richieste sulle 298 inoltrate, per esempio, dal solo comune di Sassoferrato) tuttora attendono di essere definite, né sono pervenute, successivamente alla circolare ministeriale del 10 dicembre 1968, n. 47200, che reca norme per la corretta esecuzione della legge, disposizioni che propongano discriminazioni e giustifichino in qualche modo il grave ritardo verificatosi.

In particolare l'interrogante chiede di sapere perché tale circostanza si verifichi con più frequenza nei comuni minori, per alcuni dei quali nessuna richiesta ancora è stata accolta, a un anno e mezzo dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*, tanto più considerato che i più giovani beneficiari della legge stessa raggiungono i 70 anni di età. (4-07689)

RISPOSTA. — Come ampiamente riferito alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del 13 ottobre 1969, il lavoro riguardante la concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti continua ad essere svolto col massimo impegno e si sta facendo tutto il possibile per imprimere un ritmo ancora più celere alle pratiche da definire.

Il Ministro: GUI.

CESARONI, VESPIGNANI, GIOVANNINI, CONTE E SPECCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del trattamento economico e normativo, assurdo ed inumano, che viene praticato nei riguardi dei copisti dei conservatori dei registri immobiliari, circa 1.000 unità, i quali ogni mese non riescono a percepire stipendi superiori a lire 25 mila;

2) se consideri tale trattamento riservato a personale che lavora in delicati uffici dello Stato in contrasto con le più elementari norme che dovrebbero regolare i rapporti tra gli uffici statali ed il personale che in essi lavora;

3) quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine ad una situazione che non soltanto ha provocato la giusta indignazione dei lavoratori i quali sono oggi in sciopero a tempo indeterminato ma che rappresenta una patente violazione di elementari norme di comportamento verso i propri dipendenti da parte degli uffici dello Stato.

Da tener presente che a più riprese autorevoli esponenti del Governo hanno assunto impegno di risolvere il problema attraverso il passaggio, di questo personale oggi alle dipendenze di un funzionario dello Stato, dalla pubblica amministrazione. (4-05786)

RISPOSTA — Il problema dei copisti ipotecari ha trovato in questi giorni – com'è noto – sodisfacente soluzione nella competente sede legislativa.

Consenziente il Governo, infatti, che ha da tempo rivolte le migliori cure nella ricerca graduale di una soluzione di fondo alla situazione della categoria in questione, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha recentemente approvato nella sede deliberante il disegno di legge nel testo integrale già discusso ed approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Con tale provvedimento viene, in definitiva, ad operarsi una ristrutturazione del settore delle conservatorie dei registri immobiliari, ed inoltre ad apprestarsi un conveniente assetto normativo ed economico alla categoria dei copisti ipotecari, i quali conseguono l'inquadramento tra il personale non di ruolo dell'amministrazione finanziaria.

Il Ministro: BOSCO.

COVELLI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che tuttora impediscono di dare attuazione all'accordo intervenuto il 22 gennaio 1969 con i dipendenti degli enti provinciali per il turismo sulle modifiche da apportare al vigente regolamento organico di detto personale.

Se ritengano, di concerto tra loro, adottare con ogni possibile sollecitudine le neces-

sarie misure per venire incontro alle giuste istanze (premi di rendimento, assegno integrativo, revisione dei ruoli, ecc.) e dare così una buona volta soluzione ai più importanti problemi della categoria, la quale, esasperata dalla lunga e vana attesa, ha proclamato lo stato di agitazione minacciando un nuovo sciopero che arrecherebbe incalcolabili danni agli interessi turistici nazionali. (4-08455)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-08177, del deputato Benocci, pubblicata a pag. 3173*).

CRISTOFORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di difficoltà della Officina automobilistica riparazioni esercito (OARE) di Bologna a seguito dello scarso numero di operai in servizio.

Infatti da un organico di 779 operai, la OARE si è venuta a trovare con soli 382 operai, mentre sta per ridursi ulteriormente la disponibilità del personale avendo superato la maggioranza di esso l'età di 50 anni.

Si richiede, pertanto, che negli appositi programmi predisposti dallo stato maggiore delle forze armate sia inserita la possibilità di assegnare all'OARE di Bologna una maggiore quantità di personale in conformità delle esigenze esistenti. (4-08247)

RISPOSTA. — La insufficienza del personale assegnato all'Officina automobilistica riparazioni dell'esercito, pressoché comune a quella degli altri enti militari, deriva dalla riduzione delle dotazioni organiche degli operai disposta con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e dalla conseguente sospensione dei pubblici concorsi mantenuta fino al 1968.

La situazione dell'OARE è comunque presente all'attenzione dell'amministrazione. Di recente è stata assegnata alla predetta officina un'aliquota di operai e un'ulteriore assegnazione è prevista entro l'anno.

Il Ministro: GUI.

DAGNINO. — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e del commercio con l'estero.* — Per sapere quale azione il Governo abbia svolto o intenda svolgere per impedire che il governo dell'Ecuador adotti le ventilate misure concernenti una drastica discriminazione di bandiera nel trasporto delle banane di esportazione.

Con tali disposizioni si farebbe obbligo di utilizzare anzitutto le navi della flotta mercantile ecuadoriana, e solo nel caso di mancanza di spazi disponibili sulle navi di detta compagnia verrebbe autorizzato il carico delle banane sulle navi di proprietà delle imprese acquirenti esportatrici, comunque con l'esclusione assoluta della possibilità di utilizzo di navi noleggiate.

Se le misure di discriminazione di bandiera sono sempre un danno per la nostra marina mercantile, dato che l'Italia adotta in proposito una politica di quasi assoluta liberalizzazione, e un intralcio per il libero svolgersi del commercio internazionale, la drasticità delle misure di discriminazione che verrebbero adottate in questo caso dal governo dell'Ecuador non può non preoccupare seriamente il Governo italiano. (4-06640)

RISPOSTA. — La situazione pregiudizievole agli interessi della nostra marina mercantile determinatasi a seguito dell'adozione in Ecuador di misure di discriminazione di bandiera aveva già costituito oggetto di esame da parte di questo Ministero. In relazione alle istruzioni impartitele, la nostra ambasciata in Quito era intervenuta sin dal mese di marzo presso le competenti autorità dell'Ecuador ottenendo la « sospensiva » delle disposizioni restrittive sin da allora adottate.

In seguito agli ulteriori energici interventi esperiti alla fine del mese di giugno 1969, la nostra ambasciata in Quito ha comunicato in data 3 luglio 1969 che il presidente della repubblica dell'Ecuador, avvalendosi delle facoltà attribuitegli dalla Costituzione, ha respinto la legge che costituiva, in pratica, una esclusiva a favore della flotta bananera ecuadoriana per i trasporti marittimi di che trattasi venendo così a cadere le preoccupazioni che l'hanno determinata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali e quanti beni patrimoniali, facenti parte del demanio dello Stato, furono dati a suo tempo in concessione perpetua all'Opera nazionale combattenti nella città di Napoli e nei comuni di quella provincia; per sapere inoltre, se e quanti di quei beni siano stati alienati. (4-05104)

RISPOSTA. — Con regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modifiche alla dotazione della corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale, venne, fra l'altro, previsto che parte dei beni retrocessi al demanio dello Stato sarebbe stata assegnata in proprietà all'Opera nazionale dei combattenti, senza pagamento di alcun corrispettivo e con gli oneri e le condizioni da stabilirsi, caso per caso, nelle convenzioni da stipulare tra il Ministero delle finanze e l'opera suddetta.

Col successivo regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, in parte modificato da analogo provvedimento del 26 settembre 1920, n. 1359, venne infatti disposto, per quanto concerne la provincia di Napoli, il trasferimento in proprietà al succitato ente dei seguenti beni:

1) porzione di fabbricato al Vico Dattero a Margellina;

2) Casina al Campo di Marte;

3) tenuta di Licola, esclusa la masseria di Cuma;

4) tenuta degli Astroni.

I relativi verbali di trasferimento, tutti trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, vennero redatti con la procedura all'uopo prevista, nei mesi di marzo ed ottobre del 1920.

Risulta che della sola tenuta di Licola, costituita da terreni agrari e da terreni a destinazione non agraria, sono stati espropriati all'ente, dal demanio dello Stato, complessivamente ettari 67.83.76, mentre sono state effettuate a privati vendite di terreni incolti ed arenili per complessivi ettari 27.32.61.

L'ente in questione, per altro, si riserva di assegnare in proprietà agli attuali coltivatori la parte agraria appoderata, dopo di che provvederà a dismettere i rimanenti terreni, nelle forme previste dai propri ordinamenti, in relazione alla loro destinazione indicata dal piano regolatore.

Il Ministro delle finanze: BOSCO.

DEL DUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga alfine giunto il momento per una conveniente sistemazione della foce del fiume Foro in provincia di Chieti, che più volte si è ostruita con gravi danni per le colture circostanti; se sia vero che pur essendo stata constatata la pericolosità della situazione, si è in attesa delle disposizioni della competente direzione generale per la risoluzione del caso. (4-05788)

RISPOSTA. — Al fine di provvedere ad una sistemazione definitiva dell'ultimo tratto del fiume Foro, la cui situazione attuale è causa di notevoli inconvenienti, l'ufficio del genio civile di Chieti è stato invitato a redigere ed a presentare per i necessari adempimenti il relativo progetto.

Alla spesa presunta di lire 40 milioni, si farà fronte con le economie conseguite sui fondi della legge 27 luglio 1967, n. 632.

Il Ministro: NATALI.

DEL DUCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando, alfine, entrerà in funzione il ripetitore TV per il secondo canale di Monteferrante (Chieti). Detto ripetitore permetterà la visione in una zona completamente cieca alle radio onde, comprendente circa 20 comuni e dove, in rapporto alla popolazione, il numero degli abbonamenti è notevolmente elevato. (4-07632)

RISPOSTA. — La RAI-TV ha fatto presente che la sistemazione del ripetitore di Monteferrante per le trasmissioni dei programmi della seconda rete televisiva, rientra nell'ambito del piano di lavoro relativo al quadriennio 1969-1972.

Ha altresì segnalato che attualmente è in corso di elaborazione il relativo progetto ed ha assicurato che, pur non potendo al momento fare anticipazioni sull'epoca in cui verrà completata l'anzidetta sistemazione, tuttavia porrà il massimo impegno perché la questione di che trattasi possa trovare una sollecita definizione.

Il Ministro: VALSECCHI.

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia edotto del fatto che nella città di Roma, da tempo, si stanno verificando incendi dolosi di stazioni di servizio e di chioschi di distribuzione di carburanti; azioni colpose di danneggiamento agli impianti; atti di violenza privata e minaccia contro gestori.

L'interrogante – cui risulta che un gestore si è rivolto alla questura di Roma dichiarando di aver dovuto subire le attività criminose sopra enunciate, rivelando anche i nomi di coloro che avrebbero partecipato alla loro consumazione – chiede di conoscere quali siano i provvedimenti già assunti o che siano per essere presi, in conseguenza delle risultanze emerse dalle indagini disposte ed espletate.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere se si ravvisi o meno l'opportunità di assumere appropriati ed urgenti provvedimenti atti ad assicurare a tutti i gestori la sicurezza del loro lavoro, affrancato dai rischi e dai ricatti che rendono ardua la già difficile vita degli appartenenti alla categoria. (4-08052)

RISPOSTA. — In occasione degli scioperi riguardanti la categoria dei gestori di carburante, e cioè nel periodo tra il novembre 1968 e l'aprile 1969, si sono verificate, nella capitale, alcune azioni criminose in danno di impianti di distribuzione di carburante e di gestori degli stessi.

Gli organi di polizia non hanno mai mancato di esperire, col massimo impegno, i debiti accertamenti per addivenire alla identificazione dei responsabili.

L'esito delle indagini è stato comunicato, per i conseguenti provvedimenti di competenza, all'autorità giudiziaria. Devesi, per altro, precisare che nessuno dei gestori danneggiati ha, finora, fornito precise indicazioni sugli attentatori.

Il Ministro: RESTIVO.

DE MARZIO E ROBERTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, data la preoccupazione destata dalla notizia fra le maestranze interessate, se risponda a verità che l'attività della manifattura tabacchi di Bari verrebbe prossimamente ridotta o addirittura soppressa.

Per sapere, inoltre, per quali motivi non vengono espletati i necessari concorsi per la assunzione di personale in detta manifattura, a sostituzione di quello collocato in quiescenza, malgrado la constatata esigenza di colmare tale carenza fatto che contribuisce a maggiormente avvalorare i timori di una riduzione progressiva dei posti di lavoro, aggravando così la già precaria situazione. (4-08151)

RISPOSTA. — È da considerarsi destituita di fondamento la notizia secondo la quale la attività della manifattura tabacchi di Bari verrebbe prossimamente ridotta o addirittura soppressa.

Si può infatti assicurare che detta attività viene mantenuta al livello di produttività necessario a garantire il lavoro a tutte le maestranze attualmente in servizio.

A tale proposito riferiscesi che l'amministrazione dei monopoli non manca di tenere bene in evidenza la situazione di ogni singolo opificio allorquando il binomio pensionamenti-meccanizzazione esige il reintegro di mano d'opera particolarmente specializzata ed anche comune, e ciò soprattutto nel caso in cui l'armonia del processo produttivo viene meno per effetto di pensionamenti eccessivi nei confronti del ritmo produttivo programmato. Eventualità questa, però, che non si è verificata presso la Manifattura tabacchi di Bari, ove la disponibilità di mano d'opera è stata ed è sufficiente alla realizzazione dei compiti produttivi assegnati a quell'opificio.

Il Ministro: BOSCO.

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia a conoscenza della strana determinazione cui è addivenuta l'amministrazione comunale di Procida (Napoli) che, nel sistemare nella piazza denominata « Dei Martiri » un gruppo marmoreo a ricordo dei martiri del 1799 che era stato disposto per essere allogato nella vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha ritenuto di distruggere o sfrattare altra lapide che nel posto dal 1863 era su frontespizio in pietra del Vesuvio a ricordo dei Martiri patrii. Per cui ne è derivato che l'incisione apposta sulla nuova lapide, già predisposta per altra sistemazione, appare stonata in riferimento alla nuova ubicazione del monumento.

È il caso di rilevare che la lapide « sfrattata », sempre relativa ai caduti « per mano del carnefice » conteneva la dizione « La Patria riconoscente » mentre in quella di nuovo ingresso ed ubicata in luogo inopportuno, e contenente evidenti falsi storici, la civica amministrazione ha diligentemente curato di epurare qualsiasi dizione di « Patria » e di « riconoscente ». (4-06748)

RISPOSTA. — Il sovrintendente ai monumenti della Campania, appena informato di quanto segnalato, è immediatamente intervenuto per la sospensione dei lavori di sostituzione della lapide marmorea sita in piazza dei Martiri a Procida.

In sede di sopralluogo effettuato è stato constatato che, con deliberazione del consiglio comunale di Procida, la storica lapide in questione è stata rimossa dalla stele in pietrarsa per dar luogo alla sistemazione in sito, davanti alla detta stele, di un gruppo marmoreo di discutibile gusto, che era destinato come monumento commemorativo nella vicina chiesa.

I frammenti della lapide sono depositati presso la sede comunale e con la ricomposizione di essi e sulla scorta di una documentazione fotografica esistente, potrà attuarsi il ripristino della lapide.

Il sindaco di Procida, con nota del 28 agosto 1969, n. 7058, ha dato assicurazione che sarà provveduto al ripristino sotto la guida della sovrintendenza ai monumenti e che il sopraddetto gruppo marmoreo, arbitrariamente installato, sarà rimosso e collocato nel locale cimitero.

Il Ministro: RESTIVO.

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano stati i motivi che hanno indotto la direzione generale per la scuola primaria - sezione concorsi magistrali - a modificare nella sostanza il disposto dell'articolo 20 dell'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1968, n. 6814, nel quale è chiaramente sancito: « Hanno diritto di essere inclusi (nella graduatoria di merito), sino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso, i candidati che hanno riportato nelle prove di esame una media non inferiore agli 8 decimi, con non meno di 7 decimi in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e che non sarebbero graduabili tra i vincitori per i punti complessivamente conseguiti ».

La pubblicazione a Napoli della graduatoria di merito del recente concorso magistrale espletato contravviene a tali disposizioni.

Essa è composta di tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso e non prevede la riserva del decimo per gli idonei con gli 8 decimi i quali, non potendo acquisire altri titoli, risulterebbero non graduabili tra i vincitori.

Ciò risulta in netto contrasto con quanto il citato articolo 20 prevede. (4-06939)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-07241 del deputato Bronzuto, pubblicata a pag. 3177*).

DI PRIMIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia al corrente del fatto che nel periodo aprile-maggio 1969 il consiglio comunale di Collecorvino (Pescara) ha perduto, per dimissioni, dieci consiglieri su 20 assegnatigli per legge.

Per sapere altresì se ravvisi l'opportunità di indire le elezioni per il rinnovo di quel consiglio comunale entro il termine di tre mesi previsti dall'articolo 8, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e cioè entro la fine del settembre 1969. (4-07472)

RISPOSTA. — Il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1842, recante norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 1969, dispone, com'è noto, che le elezioni amministrative previste per il 1969 si svolgano nella primavera del 1970 contemporaneamente alle prime elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Ciò stante, anche le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Collecorvino si effettueranno nell'anzidetto periodo, simultaneamente alle altre consultazioni popolari.

Il Ministro: RESTIVO.

FERIOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga legittimo il fatto che con il regolamento per i medici fiduciari delle ferrovie dello Stato approvato con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, n. 3685, siano stati lesi i diritti acquisiti dai medici assunti essendo in vigore il precedente regolamento, e cioè il regolamento approvato con decreto ministeriale del 14 novembre 1962, n. 1743, in vigore dal 1° gennaio 1963.

In particolare si fa presente che nel nuovo regolamento risulta non ammessa neppure in via di norma transitoria, la possibilità di cui all'articolo 39 del regolamento del 1962 che prevedeva che l'esonero per età potesse avvenire d'ufficio al compimento del 65° ano di età sempre però che gli interessati avessero raggiunto i 10 anni di servizio utili per il trattamento di quiescenza e che qualora alla data del compimento del 65° anno non fosse stato raggiunto il limite di servizio, l'esonero fosse deliberato al compimento di tale limite sia pure, in ogni caso, non oltre il 70° anno di età.

Per sapere quindi se, al fine di rispettare i legittimi diritti degli interessati, il ministro intenda disporre l'immediata sospensione degli eventuali provvedimenti d'esonero per i casi di cui sopra e, in via definitiva, modificare poi il vigente regolamento con opportuna norma transitoria. (4-08451)

RISPOSTA. — Va anzitutto precisato che i criteri informativi dei regolamenti dei medici fiduciari dell'azienda ferroviaria succedutisi nel tempo, e la cui origine giuridica deriva sempre dalla delega contenuta nell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, sono stati costantemente tenuti fermi, mentre le modifiche apportate successivamente hanno consentito di adeguare le norme stesse nel tempo. Ciò non ha mai escluso che l'azienda abbia tenuto presenti i diritti quesiti dei medici fiduciari mercè l'inserimento di apposite norme transitorie.

L'elemento giuridico di base cui si è sempre attenuto il regolamento in questione è che il rapporto tra azienda e medico fiduciario deve inquadrarsi nell'istituto della prestazione d'opera professionale. Ciò ha innanzitutto comportato che le singole nomine avvengano non a seguito di appositi concorsi, bensì a mezzo di una procedura amministrativa con la quale si sceglie non l'aspirante in possesso di maggiori titoli ma quello ritenuto il più adatto a ricoprire i singoli incarichi.

Da quanto precede è anche derivato che i compensi riconosciuti ai singoli medici non hanno configurazione di retribuzione né tanto meno prevedono un trattamento di quiescenza.

Riguardo a tale ultimo argomento si fa infatti presente che al medico che cessi dall'incarico viene riconosciuto, a certe condizioni, il solo uso di alcune concessioni di viaggio sulla rete ferroviaria.

Con il nuovo regolamento nulla è stato innovato per quel che concerne il limite di età, che rimane fissato al compimento del 65° anno. L'azienda, in proposito, ha solo rinunciato alla facoltà di trattenere il medico fiduciario anche dopo tale limite e non ha più riconosciuto alcun valore al periodo di incarico minimo di 10 anni. E ciò, stanti la peculiarità delle prestazioni richieste ai medici fiduciari e stante che, in un rapporto di prestazioni d'opera professionale e quindi di diritto privato, detta norma non trovava fondamento giuridico.

Il solo diritto quesito che si poteva quindi riconoscore al medico fiduciario, vigente il precedente regolamento, era il periodo di incarico, fissato dall'articolo 31 in un quinquennio. Tale diritto è stato per altro fatto salvo con l'articolo 47 del nuovo regolamento che testualmente recita: « Ai medici consulenti, specialisti e di riparto che prestano la loro opera all'entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere prorogato l'incarico, alle scadenze stabilite dalle disposizioni del precedente regolamento, secondo le norme di cui all'articolo 28 ».

Si fa infine presente che il decreto di approvazione del vigente regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato è stato emanato di concerto con il ministro della sanità, previo esame delle relative norme da parte della Associazione nazionale medici fiduciari delle ferrovie dello Stato, rappresentata dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici.

Tutto ciò premesso, si conclude che non si ravvisa l'opportunità di apportare modifiche al regolamento in vigore e, quindi, di sospendere gli attuali provvedimenti di cessazione dall'incarico.

Il Ministro: GASPARI.

FINELLI E VECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

a) la legge 25 luglio 1966, n. 574, ha fissato alcune modifiche ai concorsi magistrali riservando una aliquota di posti ai migliori candidati giovani che, classificati con ottime votazioni nelle prove, non possiedono titoli e servizi valutabili ai fini di un vantaggioso collocamento in graduatoria;

b) l'articolo 2 della legge con la dizione « e non compresi fra i vincitori » afferma chiaramente che tale aliquota non può essere comprensiva di quanti avendo ottenuto una media non inferiore agli otto decimi siano già da comprendere nella graduatoria dei vincitori in virtù del punteggio complessivo conseguito;

c) lo spirito informatore della legge è quello di favorire i giovani più preparati;

d) con ordinanza ministeriale del 6 giugno 1967, n. 202, protocollo 515/16, diretta ai provveditori agli studi il Ministero dava una interpretazione restrittiva confermando: « che i candidati medesimi i quali siano già da comprendere nella graduatoria dei vincitori, in virtù del punteggio complessivo conseguito e quindi ivi compreso quello relativo ai titoli, concorrono ai fini del computo della predetta percentuale del dieci per cento »;

e) tale interpretazione restrittiva è palesemente contraria allo spirito ed alla lettera della legge;

f) l'interpretazione ministeriale ha, per diversi concorsi, determinato la pratica eliminazione dei benefici della legge e provocato una serie di giusti ricorsi da parte degli interessati - se ritenga opportuno procedere al

ritiro della circolare restituendo serenità ai giovani studiosi e alla sistemazione delle situazioni già compromesse. (4-07279)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-07241 del deputato Bronzuto, pubblicata a pag. 3177*).

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi intendimenti in merito alle numerose domande di mutuo giacenti inevase presso gli ispettorati agrari e inerenti a provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice previsti dalla legge 25 maggio 1965, n. 590; i motivi per i quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo aver inviato da svariati mesi una circolare agli ispettorati agrari ordinando la sospensione di ogni pratica per l'esaurimento dei fondi stanziati, non ha ancora proposto nuovi finanziamenti.

Per sapere se intenda, d'intesa con i Ministeri del bilancio e del tesoro, presentare con urgenza al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della summenzionata legge e formulare proposte non solo per gli interventi e la spesa relativa al quinquennio 1970-1974, ma anche per coprire il vuoto del secondo semestre del 1969 e non rinviare l'accettazione delle domande presentate ai finanziamenti del 1970-1974. (4-07713)

RISPOSTA. — Il Ministero ha recentemente provveduto alla ripartizione, tra i dipendenti ispettorati agrari compartimentali, dei fondi disponibili sullo stanziamento previsto dall'articolo 16 della legge del 26 maggio 1965, n. 590, per l'anno 1970.

Si è reso così possibile disporre la definizione delle domande presentate agli ispettorati agrari alla data del 30 giugno 1969.

Per quanto concerne le esigenze operative del secondo semestre dell'anno 1969, s'informa che il Ministero ha allo studio la predisposizione di uno schema di disegno di legge per l'integrazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio 1970.

Frattanto, in conformità di quanto disposto dall'articolo 24 della legge, verrà sottoposta al Parlamento la relazione sugli interventi effettuati, in applicazione della legge stessa, con le proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.

Il Ministro: VALSECCHI.

FRACANZANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per cui l'Italia non ha ancora firmato la convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità adottata il 26 novembre 1968 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 2391 (XXIII).

Per sapere ancora se ritenga indispensabile di addivenire al più presto a tale firma; per conoscere infine se ritenga opportuno compiere ogni possibile passo, anche presso i governi di Stati che non sono membri delle Nazioni Unite, e in particolare presso la Germania Federale, perché anche essi sottoscrivano tale convenzione. (4-07768)

RISPOSTA. — La convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro la umanità è stata adottata dalla XXIII Assemblea generale delle Nazioni Unite (1968) con voti 58 favorevoli (paesi del gruppo sovietico, afro-asiatici, Cile, Messico, Israele), 7 voti contrari (USA, Regno Unito, Australia, Portogallo, El Salvador, Honduras) e 37 astensioni (di tutti gli altri paesi occidentali tra cui l'Italia e latino-americani).

Il gran numero di astensioni e voti contrari, del tutto inconsueto nell'adozione di strumenti internazionali, indica di per sé stesso che la convenzione presenta aspetti giuridicamente discutibili.

Invero, essa non definisce con il necessario rigore i crimini di guerra; il suo campo di applicazione è molto ampio perché non contempla alcuna specificazione dei crimini di « grave natura »; infine essa deve trovare una armonizzazione con la nostra norma costituzionale sulla non retroattività della legge penale.

Alcuni paesi, tra cui l'Italia, hanno cercato, purtroppo finora senza successo, di superare questi ostacoli.

Nel dibattito e in sede di voto la nostra delegazione, confortata dal parere di eminenti giuristi, non ha mancato di far presente che già il nostro ordinamento ha accolto il principio della imprescrittibilità dei crimini più gravi, vale a dire quelli punibili con l'ergastolo e che quindi da parte italiana si era, in linea di massima, favorevoli all'affermazione anche nel diritto internazionale della imprescrittibilità dei crimini in questione.

Alle Nazioni Unite l'esame della questione della punizione dei crimini di guerra e contro l'umanità non è ancora esaurito. È in corso uno studio che prelude all'adozione di nuovi

strumenti internazionali sull'arresto, lo scambio di informazioni e l'estradizione dei criminali di guerra e delle persone colpevoli di crimini contro l'umanità.

Recentemente è stato chiesto il parere degli Stati membri sull'indicato studio e da parte italiana è stato espresso parere favorevole, in linea di principio, ad una più ampia solidarietà internazionale nel campo della ricerca e della raccolta delle prove dei crimini in questione. È stato però rilevato che, sul piano concreto, ogni ulteriore strumento di collaborazione internazionale in materia rischierebbe di restare in gran parte inoperante se venisse ancorata alla convenzione o se, comunque fosse inficiato da difetti analoghi a quelli della convenzione stessa.

La mancata firma della convenzione da parte dell'Italia non significa che i crimini di guerra e contro l'umanità siano nell'ordinamento italiano prescrittibili.

Infatti, pur mancando una legislazione in tale materia, i crimini di guerra punibili con l'ergastolo sono considerati dal nostro ordinamento, come già si è fatto rilevare, imprescrittibili. Analogamente dicasi per i crimini contro l'umanità in genere, salvo che non si tratti di genocidio per il quale sono state recentemente emanate la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, e la legge 9 ottobre 1967, n. 962, entrambe in attuazione della convenzione internazionale sul genocidio.

Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.

FRANCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i terreni espropriati per l'ampliamento delle piste dell'aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari (Gorizia) non sono stati ancora pagati ai legittimi proprietari i quali continuano a pagare le imposte per gli appezzamenti dei quali non hanno la libera disponibilità e per conoscere dato che questa situazione è ormai antica, quali urgenti interventi intenda intraprendere. (4-08242)

RISPOSTA. — Le espropriazioni per l'ampliamento dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari sono state curate dall'aeronautica militare (prima regione aerea); in base alla convenzione di repertorio del 23 settembre 1964, n. 4837, intervenuta tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il Ministero della difesa ed il Consorzio per l'aeroporto giuliano di Trieste, il pagamento delle indennità spettanti alle ditte espropriate è stato ripartito fra questa amministrazione e quella del consorzio predetto.

Per la parte di competenza di questa amministrazione, tutte le indennità di esproprio dovute sono state regolarmente pagate.

Restano ancora da corrispondere soltanto alcune indennità residuali per occupazione temporanea e frutti pendenti, i cui mandati di pagamento, già emessi, potranno aver corso non appena gli interessati avranno fatto pervenire i documenti loro richiesti.

Per quanto concerne lo sgravio delle imposte relative ai terreni espropriati, gli interessati potranno rivolgersi direttamente ai locali uffici catastali e delle imposte, esibendo i documenti in loro possesso, oppure richiedere al comando della prima regione aerea - direzione demanio - il perfezionamento delle volture catastali.

Il Ministro: GASPARI.

FRASCA E BUFFONE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere - premesso che il consiglio provinciale di Cosenza, nella seduta del 31 luglio 1969, ha emesso alcune deliberazioni, con le quali ha nominato alcuni rappresentanti della provincia in enti pubblici, e, tra questi, un membro del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria, in istato di evidente incompatibilità politica e morale, data la sua carica di segretario politico provinciale di uno dei partiti della maggioranza - quali provvedimenti intendano adottare per impedire la confusione fra detto istituto bancario e gruppi politici e per accertare, per altro, se sia vero che le delibere in parola sarebbero illegittime in quanto avrebbero preso parte, alla loro formazione, in maniera determinante, alcuni consiglieri provinciali in condizioni di incompatibilità. (4-07341)

RISPOSTA. — Il consiglio provinciale di Cosenza, nella adunanza del 31 luglio 1969, ha deliberato, con atto n. 580, di riconfermare il dottor Rivadavio Vetere a rappresentante della provincia in seno al consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania con sede in Cosenza.

L'atto deliberativo è stato adottato a scrutinio segreto, con 15 voti favorevoli e 5 astensioni su un totale di 21 consiglieri presenti e votanti.

Il dottor Rivadavio Vetere, che da tempo ricopriva l'incarico anzidetto, era effettiva-

mente il segretario provinciale della democrazia cristiana, ma lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1968, non prevede una situazione del genere come causa di incompatibilità.

Per quanto riguarda l'altra situazione di incompatibilità in cui si troverebbero alcuni consiglieri provinciali che hanno preso parte all'adozione della delibera in questione, si ritiene che il rilievo sia da riferire alla posizione dei consiglieri dottor Mundo Antonio, dottor De Paula Vincenzo e avvocato Donadio Eugenio.

Infatti, il dottor Antonio Mundo e il dottor Vincenzo De Paula, allorquando sono stati, di recente, chiamati a far parte del consiglio provinciale di Cosenza in surrogazione di altrettanti consiglieri dimissionari, coprivano già la carica di sindaco, rispettivamente, del comune di Albidona e del comune di Belvedere Marittimo e, pertanto, essi si sono venuti a trovare nella condizione prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Gli interessati, però, intervenuta la nomina a consigliere provinciale, hanno presentato all'amministrazione provinciale dichiarazione di opzione per quest'ultima carica, venendo così a sanare la situazione di incompatibilità in cui erano venuti a trovarsi.

Per il consigliere avvocato Eugenio Donadio, è da dirsi, invece, che susseguentemente alla sua nomina a consigliere provinciale, venne nominato assessore effettivo al comune di Castrovillari che, interpellato dall'amministrazione provinciale, ha assicurato che l'avvocato Donadio aveva presentato dichiarazione di opzione per la carica di consigliere provinciale.

Per quanto precede è da ritenersi che gli anzidetti consiglieri provinciali non si sono più trovati, in virtù della opzione esercitata, nella rilevata situazione di incompatibilità e che essi sono, quindi, consiglieri provinciali in carica a tutti gli effetti.

Di conseguenza, i medesimi sono legittimamente intervenuti alle adunanze del consiglio provinciale e non può ritenersi che con la loro presenza ed il loro voto abbiano inficiato le deliberazioni adottate, ivi compresa quella in questione, che risulta del tutto regolare.

Si soggiunge che il consiglio comunale di Castrovillari, in seduta del 16 settembre 1969, ha preso atto delle dimissioni dalla carica di assessore rassegnate dall'avvocato Eugenio Donadio.

Ugualmente la giunta municipale di Belvedere Marittimo ha preso atto delle dimissioni anche dalla carica di consigliere rassegnate dal dottor Vincenzo De Paula, sindaco di quel comune, con provvedimento in data 6 ottobre 1969.

Per quanto concerne il sindaco del comune di Albidona, dottor Antonio Mundo, si comunica che quell'amministrazione non ha ancora provveduto alla presa d'atto delle dimissioni dallo stesso presentate, per cui la prefettura di Cosenza ha rivolto ulteriori sollecitazioni di adempimento.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GIANNINI, BORRACCINO, GRAMEGNA E SCIONTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda disporre sollecitamente perché il prefetto della provincia di Bari convochi i comizi elettorali in modo che gli elettori dei comuni ancora amministrati da gestioni commissariali possano eleggere finalmente i consigli comunali. Tra i predetti comuni vi sono grandi centri come Molfetta e Canosa.

Gli interroganti ritengono che si debba, senza ulteriori rinvii, restituire ai comuni di che trattasi l'amministrazione ordinaria per superare lo stato di anormalità attualmente esistente, che provoca una grave paralisi amministrativa, disagi e danni alle popolazioni interessate. (4-08015)

RISPOSTA. — Il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1842, recante norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 1969, dispone, com'è noto, che le elezioni amministrative previste per il 1969 si svolgano nella primavera del 1970 contemporaneamente alle prime elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Ciò stante, anche le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali della provincia di Bari sottoposti a gestione commissariale si effettueranno nell'anzidetto periodo, simultaneamente alle altre consultazioni popolari.

Il Ministro: RESTIVO.

GIOMO, COTTONE E MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se sia vera la notizia appresa dai giornali e del resto non smentita, secondo la

quale il ministro del lavoro Donat-Cattin avrebbe aderito a un convegno indetto a Palermo dal Comitato unitario permanente « Palermo per la pace » sul tema « Mediterraneo anni '70 per l'autodeterminazione e il progresso dei popoli contro la politica dei blocchi » e con la partecipazione dei rappresentanti dell'organizzazione terroristica *Al Fatah*. Se la notizia risultasse vera gli interroganti chiedono quale sia il parere del Governo di fronte alla presenza ufficiale in Italia di rappresentanti di un'organizzazione che si distingue per atti di pirateria internazionale, e per il terrorismo nei mercati, nelle vie, sui mezzi di comunicazione del quale è vittima quasi esclusivamente la popolazione civile araba e israeliana, organizzazione che ha come programma dichiarato il genocidio del popolo israeliano, quasi a continuazione del criminoso e folle disegno razzista hitleriano, e che comunque non favorisce gli stessi interessi dei paesi arabi che solo nella pace possono trovare soluzione ai loro problemi.

Gli interroganti inoltre chiedono come sia compatibile l'intervento di un ministro in carica della Repubblica italiana a tale riunione e domandano se il Governo ravvisi nel grave fatto una prova di inimicizia contro lo Stato d'Israele con il quale la Repubblica italiana intrattiene rapporti cordiali e che nel bacino del Mediterraneo, insieme con l'Italia, è il solo paese a ordinamento democratico.

(4-08762)

RISPOSTA. — La notizia di che trattasi è destituita di ogni fondamento.

Il Sottosegretario di Stato: BONADIES.

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ripristinare l'osservanza della legge del 25 luglio 1966, n. 574, disattesa dalla ordinanza del 16 giugno 1969, n. 202, emessa dalla divisione terza del Ministero della pubblica istruzione.

Sta di fatto che, mentre la citata legge n. 574 all'articolo 2, comma quinto, sancisce: « I candidati che hanno riportato nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno il diritto ad essere inclusi fino a raggiungere il dieci per cento dei posti messi a concorso ». Per contro l'ordinanza surrichiamata al paragrafo 1 lettera *d*) stabilisce: « Sarà calcolato il dieci per cento dei posti messi a concorso da conferire ai candidati *sub a*) (ottodecimisti) fermo restando che il numero dei posti messi a concorso non può subire, in conseguenza, variazioni in aumento e che i candidati medesimi i quali siano già da comprendere nella graduatoria dei vincitori, in virtù del punteggio complessivo conseguito e quindi ivi compreso quello relativo ai titoli, concorrono ai fini del computo della predetta percentuale del dieci per cento ».

Sulla base di una simile difformità verrebbe a crearsi uno stato situazionale di fatto in conflitto con la volontà del legislatore. Per la legge n. 574, infatti, sono previste due graduatorie – l'una comprendente il numero dei vincitori per titoli e per merito e l'altra il numero dei vincitori per solo merito (ottodecimisti) – mentre l'applicazione delle prescrizioni dell'ordinanza comporta la compilazione di una sola graduatoria comprendente anche quei candidati che, pur avendo riportato la media degli otto decimi, riuscissero comunque vincitori. (4-07028)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-07241, del deputato Bronzuto, pubblicata a pag. 3177*).

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ovviare al notevole ritardo nell'inquadramento del personale non di ruolo dell'amministrazione finanziaria, già in servizio in qualità di diurnisti, nei ruoli organici in soprannumero ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

Il ritardo pare che sia imputabile a perplessità interpretative nella norma che disciplina le modalità di inquadramento.

Sembra, infatti, che la direzione generale del personale intenda inquadrare il suddetto personale nei ruoli organici speciali delle intendenze di finanza, anche se assunti dalla direzione generale delle imposte dirette, allorquando trovasi a prestare servizio presso le commissioni provinciali e distrettuali delle imposte.

L'interrogante chiede di conoscere, atteso che per « amministrazione diversa da quella di appartenenza » deve intendersi altro Ministero e non direzione generale, se il Ministro reputi opportuno chiarire tale concetto

evitando ulteriori dannosi ritardi, ed agli interessati l'impugnativa dei provvedimenti di inquadramento. (4-08069)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 32, gli impiegati non di ruolo assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono collocati nella qualifica iniziale delle carriere di ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

Va intanto chiarito subito che ad avviso del Ministero delle finanze, per amministrazione diversa da quella di appartenenza deve intendersi non solo altro Ministero ma anche altre direzioni generali di uno stesso Ministero, sempre che queste amministrino personale per il quale è previsto un distinto ruolo organico.

Ciò posto avvertesi che in attuazione delle surriferite disposizioni e nel rispetto della procedura stabilita dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, l'amministrazione finanziaria ha già provveduto all'inquadramento, nei ruoli organici di appartenenza, di un numero rilevante di diurnisti per i quali sono stati ultimati i richiesti adempimenti, mentre per gli altri, le cui domande sono tuttora in fase di istruttoria, si ha motivo di ritenere che potrà provvedersi entro un termine ragionevolmente breve.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale diurnista organicamente assegnato agli uffici distrettuali delle imposte dirette e distaccato presso le commissioni provinciali e distrettuali delle imposte dirette e indirette sugli affari, si assicura che le relative domande sono anch'esse in corso di esame presso la direzione generale delle imposte dirette, che provvederà, quanto prima, al chiesto inquadramento nel ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

Il Ministro: BOSCO.

IANNIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere per definire, di intesa con le diverse istanze locali, un organico piano di coordinamento dei trasporti nell'area napoletana e nel bacino della Campania.

La crisi dei trasporti, in quanto crisi di una delle fondamentali infrastrutture economiche e sociali, si riflette negativamente su tutto il sistema, provocando ulteriori ritardi alla realizzazione delle stesse ipotesi di sviluppo nell'intera area meridionale.

L'avvio di concrete iniziative immediate, pur nell'ambito di soluzioni graduali e di una visione globale del problema, potrebbe attenuare i disagi degli utenti e dei lavoratori ed elevare la funzionalità e la economicità delle attuali forme di gestione.

A tal fine l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga di promuovere un'azione coordinata volta da un lato a concentrare in una sola azienda pubblica urbana l'esercizio del trasporto pubblico in città e dall'altro ad istituire aziende provincializzate di trasporto alle quali devolvere tutte le concessioni locali, pubbliche e private.

La soluzione realizzerebbe l'avvio di un concreto coordinamento, la riduzione dei costi di gestione, ma soprattutto porterebbe le necessarie premesse per la creazione di nuove e più valide strutture a dimensioni regionali. (4-08274)

RISPOSTA. — Il problema dei trasporti urbani e suburbani della città di Napoli è già stato oggetto di studio presso la direzione generale del coordinamento che ha redatto in proposito una accurata relazione attualmente in esame presso i competenti organi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

È stata inoltre istituita una apposita commissione per la riorganizzazione dei trasporti urbani e suburbani di Napoli presieduta dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di cui faranno parte, oltre ai competenti esperti ministeriali, gli assessori per i trasporti e le aziende municipalizzate di Napoli, nonché il presidente e il direttore dell'ATAN e della TPN.

È opportuno rilevare che, per quanto riguarda le zone a levante di Napoli, si sta già provvedendo ad un radicale ammodernamento della ferrovia circumvesuviana, a seguito del quale il problema dei trasporti in tale zona potrà considerarsi risolto nel modo più completo.

Il Ministro: GASPARI.

LA BELLA. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare affinché nell'imminente campagna di consegna della foglia secca di tabacco sia applicato l'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, sostituito dall'articolo 1 della

legge 21 aprile 1961, n. 342, la cui osservanza è sistematicamente disattesa in molti compartimenti coltivazione tabacchi d'Italia dalla quasi totalità di concessionari speciali, a tutto danno dei contadini coltivatori in quanto: l'apprezzamento dei tabacchi in moltissimi casi viene effettuato con il preavviso al coltivatore di poche ore ed al massimo di un giorno e alla presenza del solo perito del concessionario, spesso persino privo del titolo professionale voluto dalla legge, anziché da due tecnici designati dalle parti come prescritto dalla citata norma di legge; frequentemente l'apprezzamento stesso viene effettuato in campagna in locali di custodia, non preventivamente autorizzati a tali operazioni, anziché nei magazzini generali il che comporta il danneggiamento del prodotto e la conseguente condizione di inferiorità del coltivatore costretto ad accettare l'arbitraria valutazione del solo perito di fiducia del concessionario trovandosi nella materiale impossibilità di ricomporre la partita danneggiata dalle operazioni di perizia (specialmente quando il tabacco si trova al puro stato sciolto in festoni e non imballato), trovare all'istante un perito di fiducia, trasportare il prodotto nei magazzini generali, sede prescritta dall'articolo 5 comma *b*), regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1590, per il ricevimento e il sollevamento delle contestazioni.

Se ritengano opportuno fare diramare a tutti i compartimenti d'Italia precise direttive affinché i funzionari del monopolio accertino che tra le parti, prima di procedere alla consegna, « sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto », e in caso negativo che l'apprezzamento sia effettuato « obbligatoriamente da due periti di fiducia designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione », così come vuole la citata norma di legge, rifiutando l'operazione di perizia eseguita dal solo perito di nomina del concessionario speciale ed esigendo che per le operazioni di consegna sia dato al coltivatore un preavviso di almeno dieci giorni, in modo che questi sia messo concretamente in grado di nominare il proprio perito di fiducia, « scelto tra coloro che per legge ne siano abilitati », ponendo fine ad ogni condizione di vantaggio a favore dei concessionari speciali nella fase delle consegne. (4-07784)

RISPOSTA. — I rapporti fra i concessionari speciali e coltivatori di tabacco, disciplinati dall'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, sono rapporti di natura privatistica, nei confronti dei quali l'amministrazione dei monopoli, fatta salva la determinazione delle tariffe di acquisto dei tabacchi ed i controlli di natura tecnico-fiscale, non può svolgere, nella propria competenza, alcun particolare intervento.

Non v'è dubbio, per altro, che in base al citato articolo, l'apprezzamento dei tabacchi consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali, qualora tra le parti non sia stata raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, deve essere effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia designati rispettivamente dal concessionario e dal coltivatore, e scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati.

È quindi da ritenere che i casi segnalati di apprezzamenti effettuati dal solo perito del concessionario o da un incaricato di questi, nei locali di custodia, rientrino nei preventivi tentativi di stabilire l'intesa sul prezzo, senza dar luogo alla formale perizia.

A prescindere da tale supposizione si può comunque assicurare che, per il tramite delle competenti direzioni compartimentali, sarà ricordata alle ditte concessionarie la necessità di avvertire, in tempo utile, i coltivatori delle date fissate per le consegne delle singole partite, in modo che ciascuno di essi possa procedere, ove lo ritenga, alla designazione di un proprio perito di fiducia.

Il Ministro delle finanze: BOSCO.

LA BELLA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti ritengano necessario adottare per porre fine alla gestione commissariale della università agraria di Calcata (Viterbo) che perdura ininterrottamente da undici anni, anche per ristabilire un sano costume democratico in quanto la carica di commissario è stata sempre ricoperta dal segretario *pro tempore* della locale sezione del partito della democrazia cristiana come se si trattasse di una carica a tale partito dovuta per legge.

Se ritengano opportuno imporre la immediata convocazione dell'assemblea degli utenti affinché la maggioranza di essi possa darsi o l'amministrazione elettiva prevista dalla legge o dal regolamento o decidere di richiedere lo scioglimento dell'ente e il passaggio al comune del patrimonio restante a norma dell'articolo 25 della legge 16 giugno 1927,

n. 1766, e dell'articolo 62 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 332, considerato che la totale quotizzazione e distribuzione delle terre di uso civico, salvo un trascurabile residuo alla cui quotizzazione e distribuzione potrà provvedere l'amministrazione comunale, rende superflua l'esistenza dell'ente agrario (le cui spese generali assorbono la quasi totalità delle entrate) mantenuto in vita al solo scopo di fornire al commissario, con la acquiescenza del prefetto, uno strumento di pressione politica e potere personale. (4-08113)

RISPOSTA. — L'università agraria di Calcata è ormai prossima al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, e l'attuale gestione commissariale ha fattivamente operato per portare a definizione le ultime operazioni occorrenti (quotizzazione e ripartizione delle terre residue).

Tale gestione commissariale si è protratta, pertanto, in relazione a tali situazioni ed esigenze, anche perché, dopo il compimento delle operazioni sopra menzionate dovrà essere convocata l'assemblea degli utenti per pronunciarsi sulla opportunità o meno dello scioglimento dell'ente.

Per quanto concerne i criteri seguiti nella scelta del commissario, va premesso che Calcata è un piccolo centro che offre poche possibilità di scelta delle persone in grado, soprattutto nell'attuale momento di liquidazione di tutte le attività dell'ente, di svolgere, con la necessaria capacità, i compiti connessi alla carica.

Per tali motivi è stato nominato commissario il collocatore comunale, ritenuto dalla prefettura la persona più idonea ad assolvere l'incarico di che trattasi.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

LAMANNA, GULLO E SCUTARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per garantire l'occupazione dei lavoratori dei lanifici gestiti dall'IMI-Rivetti nei comuni di Praia a Mare (Cosenza) e di Maratea (Potenza).

L'IMI-Rivetti, che ha beneficiato d'ingenti finanziamenti pubblici, sta ora trattando la vendita dei lanifici e, a quanto risulta agli interroganti, la vendita è condizionata al preventivo licenziamento di tutto il personale dipendente. (4-05040)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-04868 del deputato Capua, pubblicata a pag. 3178*).

LATTANZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di convocare, per l'autunno 1969, i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio provinciale di Pesaro-Urbino, retto da gestioni commissariali da circa un anno; se creda che, soltanto così facendo, si adempia in concreto alle prescrizioni di legge in materia ed inoltre si rispettino le regole democratiche del nostro Stato repubblicano. (4-07664)

RISPOSTA. — Il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1842, recante norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 1969, dispone, com'è noto, che le elezioni amministrative previste per il 1969 si svolgano nella primavera del 1970 contemporaneamente alle prime elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Ciò stante, anche le elezioni per la rinnovazione del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino si effettueranno nell'anzidetto periodo, simultaneamente alle altre consultazioni popolari.

Il Ministro: RESTIVO.

LONGO PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali ragioni abbia disposto la chiusura della scuola media di Colfiorito di Foligno (Perugia), nonostante l'avviso contrario di tutta la popolazione del luogo e della giunta comunale di Foligno. Lo sforzo compiuto a favore dello sviluppo civile ed economico della montagna folignate viene ad essere colpito da questo ingiustificato provvedimento.

L'interrogante chiede, inoltre, per quale motivo il Ministro della pubblica istruzione, più volte sollecitato a dare una risposta dagli amministratori comunali, non abbia provveduto ad informare i responsabili della giunta della città delle decisioni che il Ministero aveva in animo di prendere.

L'interrogante chiede, infine, che il provvedimento di chiusura della scuola venga immediatamente revocato. (4-08249)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-08197, del deputato Brizioli, pubblicata a pag. 3177*).

LUCCHESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se ritenga opportuno e doveroso dare disposizioni agli uffici e commissioni dipendenti affinché nel rispondere alle istanze della periferia trovino ragioni e giustificazioni adeguate, appropriate e pertinenti e non illogiche ed offensive come quella data all'EVE di Portoferraio (Livorno), per negare il contributo per la stagione lirica, con le lettere ciclostilate in data 10 luglio 1969, n. 4699, e 4 agosto 1969, n. 7246.

L'Elba infatti non può non ritenersi offesa quando gli si nega il contributo in base all'articolo 26 della legge del 14 agosto 1967, n. 800, quasi che sia « località senza alcuna importanza, non abbia alcun interesse turistico, non sia stata classificata zona economicamente depressa ».

Il che, si ripete, è ingiusto ed offensivo e, tutto sommato, testimonia solo della leggerezza e dell'incompetenza con le quali certe decisioni vengono adottate. (4-07352)

RISPOSTA. — L'istanza di sovvenzione avanzata dall'ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba per l'allestimento di una stagione lirica nel secondo semestre 1969 non è stata accolta, su conforme parere della commissione centrale per la musica, prevista dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, soprattutto per effetto della notevole selezione che si è dovuta operare tra le numerosissime domande di sovvenzione presentate per il secondo semestre del 1969, per un importo di oltre un miliardo, di fronte ad una disponibilità di bilancio di poco più di 260 milioni.

Si è dovuto, pertanto, a seguito dell'esame comparativo delle varie richieste, negare l'aiuto statale a numerosi progetti, tra cui quello riguardante l'Isola d'Elba, che pure presentavano elementi di indubbio interesse anche sotto l'aspetto turistico.

Il Ministro: SCAGLIA.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come mai il comune di Viareggio (Lucca) non ha ancora provveduto, nonostante le numerose e frequenti istanze dell'interessato, alla riassunzione, presso l'azienda municipale del latte, del dipendente Patalani Luciano, sospeso dal servizio di raccoglitore del latte, in attesa delle decisioni che sarebbero state adottate dalla magistratura nei suoi confronti.

Il Patalani era stato infatti denunziato per concorso in appropriazione indebita aggravata nei confronti della centrale. Il predetto però in data 30 marzo 1967 venne prosciolto con formula piena dalla corte di appello di Firenze dalla predetta imputazione. Tale sentenza è passata in giudicato. Sono passati da allora oltre due anni ed il comune non ha ancora provveduto alla riassunzione del dipendente. (4-07948)

RISPOSTA. — Con deliberazione della giunta municipale di Viareggio in data 16 luglio 1962, n. 672, al signor Luciano Patalani venne data in concessione, a norma del regolamento per la gestione in economia del servizio della centrale del latte, la raccolta del prodotto, nell'ambito della zona di pertinenza della centrale stessa.

Con ordinanza sindacale del 9 febbraio 1963, il predetto fu sospeso dal servizio di raccoglitore, essendo stato sottoposto a procedimento penale per appropriazione indebita aggravata e sottrazione di cose sottoposte a sequestro e, specificatamente, per i reati inerenti alla integrità, genuinità e salubrità del latte raccolto e trasportato alla centrale.

Durante la sospensione del Patalani, il consiglio comunale di Viareggio costituì la azienda speciale per la raccolta, la pastorizzazione e la distribuzione del latte.

Con sentenza in data 14 dicembre 1964 il tribunale di Lucca assolse il Patalani per insufficienza di prove, dall'imputazione dei reati di cui all'articolo 646 del codice penale, con l'aggravante di cui all'articolo 61, abuso di prestazione d'opera per essersi appropriato di circa 65 litri di latte e di quantità imprecisate di panna e di burro che, mediante apposite manovre di scrematura, traeva dal latte di proprietà della centrale di Viareggio e, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'articolo 334, capoverso, del codice penale per avere sottratto al sequestro, effettuato dalla polizia giudiziaria, un trasformatore di corrente ed una scrematrice di sua proprietà, affidati alla sua custodia.

Con sentenza in data 30 marzo 1967, la corte d'appello di Firenze, dinanzi alla quale il Patalani aveva impugnato la sentenza di primo grado, lo assolse per non aver commesso il fatto dal primo reato di cui all'articolo 646 del codice penale (appropriazione di circa litri 65 di latte); lo ritenne invece colpevole del secondo reato di cui allo stesso articolo 646 del codice penale con l'aggravante di cui all'articolo 11 del codice penale (appropriazione di quantità imprecisata di panna e di burro), concedendogli le attenuanti gene-

riche e dichiarando, per altro, estinto il reato per l'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332; ritenne parimenti responsabile il Patalani per il terzo reato di cui all'articolo 334 del codice penale (sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro), applicando anche ad esso l'amnistia di cui al citato decreto presidenziale n. 332.

Passata in giudicato la sentenza, il Patalani rivolse istanza per la revoca della sospensione al comune di Viareggio, il quale, però, non intende più avvalersi della di lui opera non essendosi mai instaurato tra l'ente e l'interessato un rapporto di lavoro subordinato.

Si deve, per altro, soggiungere che neppure l'azienda speciale ritiene di dover ripristinare con il Patalani il rapporto di concessione per la raccolta del latte, anche in considerazione della circostanza che nella zona, in cui egli operava, il servizio viene ora direttamente curato dall'azienda stessa.

Il Ministro: RESTIVO.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui non sono state ancora evase migliaia di pratiche riguardanti gli ex combattenti di Vittorio Veneto, che, specie nei paesi dell'entroterra ligure-piemontese, ritengono di essere stati dimenticati, non riuscendo a rendersi conto del perché, malgrado il tempo trascorso, non abbiano ancora ricevuto l'atteso riconoscimento. (4-08572)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-07689, del deputato Castellucci, pubblicata a pag. 3180*).

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga indispensabile disporre per l'urgente approvazione dei piani generali di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale elaborati a suo tempo dal consiglio di valle di Pavia, di intesa con la locale camera di commercio, che prevedono rispettivamente le spese di lire 3.045.424.860 e 1.105.566.250 da destinare all'esecuzione di opere giudicate indifferibili per dare uno stabile assetto ad una vasta zona periodicamente e gravemente danneggiata dalle esondazioni dei bacini imbriferi dei torrenti Staffora e Tidone, i quali continuano a turbare anche il regime idraulico del Po.

L'interrogante fa rilevare, al riguardo, che il fenomeno interessa 16 comuni dell'oltrepò pavese, classificati in comprensorio di bonifica montana fin dal 1962 con decreto del Presidente della Repubblica n. 2071, per una superficie di circa 37 mila ettari. Essi avevano perduto in media in un decennio, tra il 1951 ed il 1961, come è confermato dai censimenti, circa il 16 per cento della popolazione; l'esodo è poi continuato dal 1961 ad oggi nella misura di un ulteriore dieci per cento. Le economie locali, un tempo fiorenti per le loro attività agricole ed artigiane, hanno subìto gradualmente un decentramento preoccupante, tanto da indurre gli organi responsabili ad inserire i suddetti comuni, per i necessari incentivi, tra quelli riconosciuti depressi ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 29 luglio 1957, n. 635. Tali considerazioni, che indicano in modo inequivocabile il periodo di flessioni con conseguenze irreparabili, sono fondate sul risultato degli studi particolareggiati promossi dalla camera di commercio di Pavia, facenti parte integrante del progetto esecutivo all'esame degli organi ministeriali fin dall'estate del 1968, di cui si sollecita l'approvazione. (4-05827)

RISPOSTA. — Occorre, anzitutto, precisare che i bacini imbriferi dei torrenti Staffora e Tidone ricadono nel comprensorio di bonifica montana dell'oltrepò pavese, in cui opera l'omonimo consiglio di valle, al quale è stata riconosciuta l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana, con decreto ministeriale del 10 ottobre 1963.

A seguito di tale riconoscimento, il consiglio di valle dell'oltrepò pavese, con successivo decreto del 23 dicembre 1964, è stato autorizzato ad eseguire lo studio del piano generale di bonifica del comprensorio. Il relativo elaborato, dopo la pubblicazione e gli altri adempimenti di rito, è pervenuto al Ministero nel mese di agosto 1969 e sarà, quanto prima, sottoposto al parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e, quindi, di quello dei lavori pubblici.

Comunque, in attesa dell'approvazione del predetto piano, il Ministero non ha mancato di intervenire nel comprensorio di che trattasi, con particolare riferimento ai bacini imbriferi dei torrenti Staffora e Tidone.

Infatti, nell'ultimo quinquennio, per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica montana, sono stati disposti finanziamenti per complessive lire 670 milioni circa, di cui lire 300 milioni, per lavori da eseguire a cura

del consiglio di valle e lire 370 milioni per lavori in gestione diretta a cura del dipendente corpo forestale dello Stato.

A ciò si aggiungano i finanziamenti destinati all'attuazione di opere di sistemazione idraulico-forestale negli stessi bacini, per un importo di circa lire 420 milioni.

La sistemazione dei bacini di che trattasi sarà proseguita più incisivamente, allorquando si potrà disporre dei mezzi finanziari, che saranno messi a disposizione dalla legge per la difesa del suolo, da emanarsi sulla base delle risultanze degli studi condotti dall'apposita commissione interministeriale.

Il Ministro: SEDATI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'avvenuto inserimento del comune di Pieve Porto Morone (Pavia), tra quelli che hanno subìto danni rilevanti per effetto delle alluvioni e se, al fine di scongiurare il ripetersi di tali calamità, causa dei ben noti disagi per le popolazioni interessate, ritenga necessario ed urgente disporre per il finanziamento del progetto di esecuzione del colatore pedemarginale da tempo elaborato dal consorzio idraulico e di bonifica del basso pavese e del secondo e terzo lotto del canale allacciante il colatore Olonetta alla chiavica del colatore Reale, con sede in Chignolo Po, opera giudicata indispensabile per dare una definitiva sistemazione idrografica a quel vasto comprensorio rurale, che comprende i comuni di: Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, Corteolona, Costa dei Nobili, Zerbo, Badia Pavese. (4-05828)

RISPOSTA. — Il Ministero, in data 5 marzo 1969, ha autorizzato il consorzio idraulico e di bonifica del basso pavese a redigere perizie idrauliche dei lavori relativi al canale allacciante la zona sud alla chiavica Reale, nel comune di Pieve Porto Morone, fino ad una spesa complessiva di lire 600 milioni, riservandosi di finanziarle in relazione alle future disponibilità di bilancio.

Il Ministro: SEDATI.

MAGGIONI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno ispirato il rilascio dell'autorizzazione all'uso di alcoli di origine diversa dal vino nella preparazione degli aromatizzati destinati alla produzione del vermut, in deroga all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, riportato qui di seguito testualmente:

« L'alcole impiegato nell'alcolizzazione dei vini in base alle disposizioni del presente decreto, nonché a quelle di cui alle leggi 4 novembre 1950, n. 1068, 4 novembre 1950, n. 1069, e 16 marzo 1956, n. 108, anche se non sottoposto ad agevolazione fiscale, deve provenire esclusivamente dalla distillazione del vino e dei sottoprodotti della vinificazione.

« L'alcole e l'acquavite di vino impiegati nell'alcolizzazione dei vini in base alle disposizioni di cui al comma precedente, devono essere esclusivamente e rispettivamente alcole etilico rettificato " buon gusto " di non meno 95 gradi ed acquavite di vino di gradazione alcolica non inferiore a 65 gradi, aventi i requisiti di purezza prescritti dalle vigenti disposizioni.

Nelle cantine e negli stabilimenti vinicoli è vietato detenere alcole ed acquaviti diversi da quelli consentiti ».

L'interrogante fa rilevare che la direzione generale delle dogane, diciassettesima divisione, con circalare del 3 giugno 1969, n. 406, concordata con la direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli, ha esteso la portata di una precedente concessione in deroga (circolare del 27 settembre 1967, n. 403) proprio mentre i produttori di alcoli da vino richiamavano ripetutamente l'attenzione degli organi competenti sulla situazione determinatasi a seguito di decisioni prese in contrasto con lo spirito e la lettera della legge e destinate, in definitiva, a danneggiare sia i produttori sia i consumatori; e chiede se, considerata l'insussistenza di ragioni tecniche né specificate né dimostrate, ritengano necessario ed urgente revocare le istruzioni diramate, ristabilendo, con opportune disposizioni rivolte agli uffici periferici comunque tenuti a far osservare la legge, la fiducia nella certezza della norma disattesa, affinché questa trovi piena ed integrale applicazione. (4-07707)

RISPOSTA. — Con l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è stato disposto che l'alcole impiegato nell'alcolizzazione dei vini, deve provenire esclusivamente dalla distillazione del vino o dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Attesa la formulazione letterale di detta norma e le perplessità interpretative a cui la

stessa aveva dato luogo in fase applicativa, si è reso necessario chiarirne la portata con apposita circolare ministeriale del 27 settembre 1967, n. 3261, così pervenendosi a stabilire che nella preparazione degli estratti aromatizzati, da impiegare successivamente per la produzione di particolari tipi di vino, la disposizione di cui all'articolo 15 succitato non esclude l'uso di alcole proveniente da materie prime diverse dal vino e da materie vinose.

Ad avviso di questo e delle altre amministrazioni interessate, infatti, non esiste alcun contrasto circa la possibilità dell'accennato impiego con la disposizione dell'articolo 15 in questione, il quale riguarda l'acole utilizzato nell'alcolizzazione dei vini e non quello da impiegare nella preparazione di sostanze aromatizzanti destinate ai vini vermut e marsala.

Nel proposito, per altro, di impedire il verificarsi di attività fraudolente nel particolare settore, con il provvedimento anzidetto è stato altresì stabilito che nella preparazione degli indicati infusi aromatizzanti da utilizzare appunto per la produzione dei vini vermut e marsala, fosse impiegato un quantitativo di alcole di provenienza da materie prime diverse dal vino, tale che la presenza dell'alcole stesso a seguito della aromatizzazione, non superasse il litro e mezzo anidro per ettolitro di prodotto.

Quantitativo quest'ultimo che per dimostrate necessità tecniche è stato successivamente elevato a due litri per ogni ettolitro di prodotto finito, con circolare ministeriale del 3 giugno 1969, n. 2889.

Il Ministro delle finanze: BOSCO.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, considerate le gravi difficoltà che si incontrano nei piccoli comuni della provincia di Pavia, ed in particolare in quelli delle zone collinari e montane nell'effettuare il trasporto degli alunni dalle circostanti frazioni, a causa della mancanza di pulmini o autobus appartenenti alla pubblica amministrazione ed ai rispettivi istituti scolastici, ritenga necessario ed urgente, stante l'iniziato nuovo anno scolastico, autorizzare la direzione compartimentale della motorizzazione civile di Milano a rilasciare ai privati autotrasportatori che ne facciano richiesta, licenze temporanee limitate alla durata dell'anno scolastico, con numero di posti pari alla capienza del mezzo e superiore, cioè, ai nove posti attualmente consentiti.

L'interrogante, nel precisare che il disservizio si verifica in gran parte nella provincia di Pavia, ove i comuni, anche se non deficitari, non possono acquistare i mezzi di trasporto, ritiene doveroso segnalare, come caso limite, la situazione di Giussago nel quale capoluogo confluiscono alunni di vari ordini di scuola, provenienti da otto popolose frazioni prive di collegamenti di linea con il capoluogo. (4-08014)

RISPOSTA. — La proposta di che trattasi non può essere accolta, in quanto la norma che considera autobus i veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti è sancita oltreché dall'articolo 26 del codice della strada, anche dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 415, che ha aggravato le sanzioni a carico di coloro che trasportino con autovetture un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione. Circa la situazione del comune di Giussago si precisa comunque che:

1) detto ufficio per la Lombardia ha autorizzato il comune di Giussago ad immatricolare in uso privato un autobus per il trasporto gratuito degli alunni alla scuola di obbligo;

2) inoltre dall'apposito elenco redatto dal provveditorato agli studi di Pavia risulta che la stessa amministrazione comunale ha stipulato con la locale impresa Colosio Pietro, che risulta essere titolare di una delle quattro licenze di autovetture in servizio di noleggio con conducente in quel comune, una convenzione per il trasporto degli studenti ai vari istituti di istruzione.

Il Ministro: GASPARI.

MAGGIONI E SANGALLI. — *Ai Ministri del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere i motivi che hanno finora impedito di ratificare l'accordo raggiunto il 22 gennaio 1969 con i sindacati dei lavoratori degli enti provinciali per il turismo sugli emendamenti da apportare al regolamento organico in vigore; e se, ad evitare che tale incomprensibile ritardo possa determinare danni alla categoria, ritengano necessario ed urgente adottare misure atte a rendere applicabile la concordata regolamentazione, a tutti gli effetti, dalla data in cui venne siglato l'accordo medesimo. (4-08022)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-08177, del deputato Benocci, pubblicata a pag. 3173*).

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, nel piano decennale di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria per quanto attiene la soppressione dei passaggi a livello, il compartimento delle ferrovie dello Stato di Milano, tanto benemerito in questo settore, nel quale ha eliminato, nei due ultimi anni, oltre 800 barriere ferroviarie che intralciavano l'intenso traffico anche su strade di secondaria importanza, abbia compreso ed a quale scadenza, la soppressione di passaggi a livello che interessano la provincia di Pavia sugli importanti nodi stradali interprovinciali per Vercelli e Novara per quanto si riferisce al passaggio a livello in zona Sant'Albino, a quattro chilometri da Mortara sulla provinciale Pavia-Mortara-Vercelli, e al passaggio a livello alla periferia di Mortara sulla strada n. 211 Tortora-Novara. (4-08324)

RISPOSTA. — La realizzazione di opere sostitutive per consentire la eliminazione di attraversamenti a raso sulle linee ferroviarie rientra di norma nella iniziativa e nella competenza degli enti proprietari delle strade. l'azienda ferroviaria compartecipa alle spese occorrenti con un contributo commisurato alla capitalizzazione delle economie conseguibili con le soppressioni stesse.

Per quanto si riferisce ai passaggi a livello ricadenti nel comune di Mortara, si informa che è già stata concordata la realizzazione di un sottovia, attualmente in fase di costruzione, sostitutivo del passaggio a livello su strada comunale al chilometro 40+566 della linea Alessandria-Arona. Nessuna iniziativa è invece stata sinora presa da detto comune per la eliminazione dell'attraversamento a raso situato in località Sant'Albino (chilometro 30+760 della linea Vercelli-Pavia) né di quelli sulla strada n. 211 (chilometro 27+006 della linea Vercelli-Pavia e chilometro 41+455 della linea Alessandria-Arona).

Comunque, ove venissero avanzate richieche in tal senso, l'azienda ferroviaria è disposta ad offrire la propria collaborazione e assistenza tecnica per lo studio e l'elaborazione dei relativi progetti nonché a contribuire alle spese nella misura sopra specificata.

Il Ministro: GASPARI.

MAROTTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere lo stato delle trattative – già annunziate – relative all'intervento dell'ENI nella società Lanificio di Maratea (Potenza), e per sapere se ritenga d'intervenire per accelerare l'operazione per procedere al più presto al risanamento della azienda, la cui situazione si va sempre più appesantendo, determinando gravi apprensioni fra i dipendenti del complesso industriale e fra le popolazioni dei comuni interessati, la cui economia è legata all'efficienza ed allo sviluppo di quell'azienda. (4-04444)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-04868 del deputato Capua, pubblicata a pag. 3178*).

MARRAS, PINTOR E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risultino le gravi irregolarità giuridico-amministrative compiute dal provveditorato agli studi di Sassari, relativamente ad atti amministrativi concernenti l'ultimo concorso magistrale normale cui parteciparono oltre 2.200 candidati della provincia; e, in particolare, chiedono se sia a conoscenza dei seguenti fatti:

a) in alcuni plessi scolastici del comune di Sassari i posti in organico, messi a suo tempo a concorso, hanno in effetti – dal 1° ottobre 1967 ad oggi – insegnanti titolari in eccedenza, in dispregio di norme giuridiche e di quei criteri di corretta amministrazione cui gli organi della pubblica amministrazione devono, ad ogni livello, uniformarsi;

b) nell'ambito dei plessi del comune capoluogo, i vincitori del concorso magistrale hanno scelto la sede di prima nomina su un elenco, originariamente viziato dalla circostanza che in esso – per l'organico – venivano indicati posti di ruolo normale vacanti, in realtà inesistenti; per cui le indicazioni, fornite nel settembre 1967 dal provveditorato, hanno deviato le scelte degli interessati, col risultato che numerosi vincitori del concorso sono stati privati delle effettive numeriche possibilità di scelta, mentre degli insegnanti sono stati assegnati a posti in organico inesistenti che non rappresentano, di certo, la loro legittima sede;

c) l'organo periferico della pubblica amministrazione non ha inteso intervenire, su segnalazione, per sanare l'anormale situazione essendosi l'attuale provveditore agli studi di Sassari limitato, successivamente, a sopprimere – a partire dal 1° ottobre 1968 – i posti in organico inesistenti con l'applicazione dell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 16 febbraio 1968, n. 2576/9. Ricorrendo a tale

articolo la pubblica amministrazione ha messo in atto un procedimento, apparentemente legittimo, ma sostanzialmente rivolto al fine di « rimediare » a irregolarità preesistenti (eccedenza numerica di titolari); con pregiudizio attuale e diretto dei diritti dei vincitori del concorso per plessi del comune capoluogo;

d) l'attuale provveditore, assumendosi le responsabilità del suo predecessore col trascurare di sanare atti arbitrari, ha ulteriormente aggravato la situazione nell'applicazione degli articoli 12 e 17 dell'ordinanza ministeriale citata, trasferendo a comuni viciniori insegnanti che avevano chiesto sistemazione nell'ambito del comune di titolarità e avevano precisato le sedi di preferenza, alle quali invece sono stati assegnati altri maestri che tali sedi non avevano chiesto, o che per esse non avevano diritto di precedenza;

e) se gli risulti, inoltre, che il provveditore abbia ecceduto nei suoi poteri tanto da applicare, in alcuni casi, l'articolo 17 per la soppressione dei posti, prima della fase di sistemazione (vedi articolo 12 ordinanza ministeriale) determinando ancora una situazione di ulteriori ingiustizie e disagi negli aventi diritto al posto, in qualità di vincitori del concorso magistrale, e alla successiva sistemazione nei plessi del comune.

Gli interroganti chiedono:

1) se gli consti che le situazioni rilevate nella presente interrogazione siano effettive e siano state denunziate alle autorità scolastiche locali che, tra l'altro, violando prescrizioni di legge, non avrebbero predisposto, per qualche ricorso diretto alle superiori gerarchie, la tempestiva affissione dell'avviso di avvenuto deposito, presso l'ufficio scolastico provinciale;

2) quali provvedimenti abbia preso o intenda adottare per sottoporre ad approfondita inchiesta l'operato – sotto vari aspetti viziato da eccesso di potere – del provveditorato agli studi di Sassari, in relazione ai fatti segnalati e alla luce delle responsabilità civili, amministrative ed altre eventuali; responsabilità derivanti da atti (compiuti in un clima di dispregio delle leggi e dei diritti acquisiti dagli insegnanti) che occorre risanare per ricostituire quella giustizia amministrativa tanto carente negli organi periferici della pubblica amministrazione di Sassari;

3) se ritenga opportuno, a seguito dei fatti che costituiscono oggetto della presente interrogazione(fatti che inficiano – per molti aspetti – sia la validità delle nomine conferite nel settembre 1967 per i plessi del comune di Sassari, sia la stessa efficacia del successivo decreto del movimento magistrale del maggio 1969 verificatosi – in larga misura – su una situazione di fatto irregolare), annullare gli atti amministrativi illegittimi e procedere, allo scopo di risanarlo, ad un riesame di tutte le operazioni concernenti le nomine effettuate dopo il concorso magistrale nonché il movimento di sistemazione e di trasferimento decretato il 13 maggio 1969;

4) se ravvisi, inoltre, l'opportunità di promuovere una indagine tesa ad accertare se nei singoli plessi scolastici della provincia di Sassari esistano situazioni analoghe a quella del comune capoluogo, cioè con titolari in eccedenza rispetto all'organico.

A parere degli interroganti tutto ciò è reso necessario anche per rasserenare l'ambiente scolastico e l'opinione pubblica, tanto turbati da atti amministrativi non regolari e da episodi di varia natura verificatisi nell'ambito del funzionamento del provveditorato di Sassari. (4-00696)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la lettera *a*) dell'interrogazione, si precisa che all'atto della revisione dell'organico delle scuole elementari del capoluogo e della provincia, il provveditore agli studi di Sassari, ebbe modo di rilevare che nei plessi scolastici di Sassari-Argentiera, Sassari-Monteferro, Trinità d'Agultu, Vignola Lu Colbu, Baddusò capoluogo, era stato assegnato dal 1° ottobre 1967 un insegnante in più rispetto all'organico della scuola.

In particolare per la sede dell'Argentiera di Sassari la situazione di fatto al 1° ottobre 1967, risultava essere rispondente all'organico di 5 posti, poiché all'errore della nomina di cinque nuovi insegnanti in aggiunta ad un titolare, proveniente da Ossi per trasferimento, si ovviò, a suo tempo, non sostituendo con altro maestro l'insegnante Enna Francesco, ivi titolare, ma comandato per l'anno scolastico 1967-68 presso il provveditore agli studi.

Per la sede di Monteferro, invece, rilevata la presenza di 3 insegnanti rispetto ai due posti in organico, il provveditore dispose lo spostamento, l'anno scolastico 1967-68, di una maestra titolare (insegnante Melis Lia) alla scuola elementare di Latte Dolce (nel capoluogo) dall'8 febbraio 1968, in uno dei cinque posti assegnati, con istituzione precaria, dal Ministero della pubblica istruzione.

Per le sedi di Trinità d'Agulto, Vignola Lu Colbu e Buddusò capoluogo, risultò che non vennero occupati con altro insegnante, i posti lasciati liberi, rispettivamente, dalla maestra

Puggioni Giuseppa nata Idini e dalla maestra Saddi Mariantonietta nata Sanna, assegnate provvisoriamente ad altre sedi per l'anno scolastico 1967-68, in modo che la situazione « di fatto » corrispondesse all'organico effettivo.

Per i punti di cui alle lettere *b*) e *c*), si fa presente che, contemporaneamente alla pubblicazione dell'ordinanza annuale sul movimento magistrale 1968-69 e dell'elenco dei posti disponibili a tal fine, il citato provveditore agli studi, non considerando possibile la revisione delle nomine in ruolo – per concorso – disposte in precedenza e cioè nell'ottobre 1967, ritenne di dovere ovviare all'inconveniente derivante dalla presenza, in quattro plessi scolastici, di titolari in numero superiore di una unità rispetto all'organico, predisponendo gli atti per la soppressione di uno o più posti nei plessi medesimi, comprendendovi anche i « posti » non in organico, ma corrispondenti ad un insegnante titolare di fatto, ai soli fini di cui all'articolo 2 (secondo comma) dell'ordinanza ministeriale 16 febbraio 1968, n. 91, protocollo 2576/9. Così l'invito a produrre la documentazione necessaria a permanere nella sede, ai fini di cui all'articolo 17 della suddetta ordinanza ministeriale, venne comunicato ai titolari dei plessi in argomento, con riferimento alla necessità di sopprimere anche o soltanto il « posto » esuberante rispetto all'organico, cui corrispondeva un insegnante titolare.

In effetti, si predisposero gli atti per la soppressione (più esattamente, il trasferimento a domanda o per servizio dei rispettivi titolari) di 2 posti a Sassari, Argentiera, 1 posto a Sassari, Monteferro, di 2 posti a Trinità d'Agultu-Vignola Lu Colbu e di 2 posti a Buddusò capoluogo.

Nell'attuare il movimento magistrale 1968-1969, il provveditore agli studi stesso ha disposto il trasferimento del maestro Cherchi Emanuele (cui verosimilmente si riferisce l'interrogante), titolare alla Argentiera di Sassari, per soppressione di posto, ad Alghero, Tanca Ferrà, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17 sopraccitato e prima di attuare la seconda fase del movimento.

L'assegnazione a plesso di comune viciniore (Alghero) anziché ad altro plesso di Sassari richiesto dall'interessato, è stata disposta nella osservanza della suddetta norma e tenendo conto del punteggio, assegnato al maestro stesso, al fine della permanenza nella sede.

Infatti il maestro Cherchi, avendo riportato punti 53 per la permanenza all'Argentiera, non aveva titolo ad ottenere l'assegnazione ad altra sede del comune di Sassari, perché nel medesimo comune, dopo la sistemazione di altri insegnanti trasferiti per servizio ai sensi del citato articolo 17 e aventi maggiore punteggio, non risultavano disponibili altri posti.

Sulla questione il maestro Cherchi ha proposto due ricorsi gerarchici al Ministero della pubblica istruzione, i quali sono stati respinti con decisione in data 12 febbraio 1969, n. 3383.

Nell'operare i trasferimenti per servizio nell'ambito del comune di Sassari, trasferimenti dai quali è stato escluso il maestro Cherchi, perché assegnato ad Alghero, l'ufficio scolastico ha tenuto conto dei punti conseguiti dagli interessati e delle eventuali indicazioni di preferenza riportate, a tal fine, nella lettera di trasmissione dei titoli atti a dimostrare il diritto a permanere nella sede di titolarità.

In quanto al rilievo contenuto nel punto *c*) si precisa che la soppressione dei posti con il conseguente trasferimento dei titolari, secondo le modalità previste nell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 16 febbraio 1968, è stata effettuata dopo e non prima del movimento magistrale a seguito di regolare deliberazione del consiglio scolastico provinciale, adottata nell'adunanza del 18 luglio 1968.

Premesso quanto sopra, non sembra siano state commesse ingiustizie a danno dei vincitori del concorso magistrale, se si pensa che per gli stessi non si può parlare di diritto ad un posto determinato e che, per altro, delle soppressioni non hanno ridotto il contingente dei posti messi a concorso.

Circa la mancata notifica all'albo del provveditorato del primo dei tre ricorsi prodotti dal maestro Cherchi in merito al movimento magistrale 1968-69, cui sembra alludere l'interrogante, si precisa che l'omissione è stata dovuta a mero disguido, determinato anche dal fatto che il funzionario addetto alla sezione istruzione elementare era assente, per congedo straordinario, alla data in cui il ricorso medesimo pervenne a quell'ufficio (11 giugno 1968). La notifica è stata regolarmente disposta il giorno 16 luglio 1968, con atto n. 26966.

Si precisa infine che, dal 1° ottobre 1968, per effetto del movimento magistrale 1968-69, e del riordinamento dell'organico, disposto come sopra precisato, le situazioni di cui alla precedente lettera *a*) sono state eliminate.

Tutto ciò premesso non sono state ravvisate irregolarità nell'operato del provveditore agli studi di Sassari.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quale credito bisogna dare alle affermazioni verbali fatte da funzionari dell'ETFAS (Ente di sviluppo in Sardegna) circa il condizionamento degli stanziamenti occorrenti per la costruzione a Pattada di un caseificio sociale da parte della cooperativa Monte Lerno costituita fra produttori di Pattada, Ozieri, Nughedu San Nicolò (Sassari), al fatto che l'attuale cooperativa venga sciolta e se ne promuova una nuova che non aderisca, come la Monte Lerno, alla Lega nazionale delle cooperative mutue - Federazione di Sassari. Si fa presente che la cooperativa Monte Lerno costituitasi sin dal 20 maggio 1966, ha già avuto dal comitato ristretto permanente per l'applicazione del programma speciale per le zone interne della Sardegna, operante con fondi della Cassa per il mezzogiorno, assicurazioni sulla validità della propria iniziativa, e l'autorizzazione a predisporre la progettazione degli impianti (già in fase di avanzata elaborazione), trattandosi della cooperativa che per prima ha presentato la domanda di finanziamento, che è aperta a tutti i produttori della zona e che già oggi copre coi suoi soci una capacità produttiva (20 mila litri di latte al giorno) doppia di quella richiesta dal disciplinare della Cassa.

L'inammissibile e pretestuosa richiesta avanzata da funzionari dell'ETFAS, con il suo inaccettabile carattere discriminatorio, non serve ad altro che a rallentare e sabotare, nell'interesse dei grandi speculatori del settore caseario, la realizzazione di un'opera indispensabile al miglioramento del reddito dei pastori della zona. (4-04741)

RISPOSTA. — Il programma straordinario per le zone interne della Sardegna, per quanto attiene alla realizzazione di caseifici nelle zone di concentrazione dell'allevamento ovino, prevede un impianto al servizio del territorio costituito dai comuni di Pattada, Ozieri e Nughedu San Nicolò.

Nel comune di Pattada, alla titolarità del previsto caseificio aspirano due cooperative di pastori, ciascuna delle quali presenta, quanto al prodotto conferibile, apporti apprezzabili e pressoché uguali.

Ambedue gli organismi sono stati visitati da funzionari dell'assessorato all'agricoltura e dell'ente sviluppo, chiamato a svolgere, quale strumento operativo dell'istituto regionale, la indispensabile azione promozionale e di coordinamento a livello locale; le risultanze di tali sopralluoghi hanno confermato la legittimità delle aspirazioni delle due cooperative.

Essendo, d'altra parte, esclusa la possibilità di procedere alla realizzazione di due impianti analoghi nello stesso territorio in cui è presente una notevole concentrazione di capi ovini, e tanto meno nello stesso comune, e prospettandosi, anzi, una condizione di particolare favore per gli allevatori (connessa alla possibilità di fruire, con la concentrazione, di rilevanti economie di gestione e di organizzazione) è stato deliberato, in una recente riunione tra gli istituti responsabili dell'attuazione del programma, di stimolare, nel quadro di una organica e corretta visione economica del problema, la fusione delle due cooperative interessate.

Ove tale obiettivo si dovesse dimostrare del tutto irraggiungibile, la Cassa per il mezzogiorno, entro un breve periodo, si riserva di valutare le iniziative da adottare, in modo da assicurare comunque la realizzazione dell'impianto, con le facoltà che le derivano dalla legge nei casi in cui siffatti investimenti rivestono preminente carattere di utilità generale per il comprensorio.

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: IOZZELLI.

MASSARI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che nel comune di Mesenzana (Varese), siano state commesse gravi infrazioni alla legge urbanistica ed al vigente piano regolatore comunale; che tali infrazioni, denunciate da un ricorso di un consigliere comunale, abbiano determinato un invito dal provveditore regionale alle opere pubbliche al sindaco del comune interessato al fine di adottare più opportuni provvedimenti; che la richiesta del provveditore non abbia avuto alcun seguito; e per conoscere - in caso positivo - quali provvedimenti intenda adottare per surrogare l'inerzia del sindaco. (4-08028)

RISPOSTA. — Il sindaco di Mesenzana, in data 2 febbraio 1966, concese alla signora Barbieri Adalgisa la licenza n. 53 per la costruzione di una fattoria da adibire a ricovero attrezzi ed animali in via Umberto da Mesenzana.

Le relative opere sono state ritenute illegittime dalla sezione urbanistica presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, sia perché contrastanti con le previsioni del programma di fabbricazione, che prevedeva la zona in parola come residenziale, sia perché eseguite in difformità da quelle autorizzate.

Per tali motivi, la sezione stessa, in data 6 dicembre 1968, invitava il comune interessato a revocare la licenza edilizia in parola, ai sensi dell'articolo 32 della legge urbanistica del 1942, n. 1550.

Non avendo il comune esercitato la suddetta facoltà, la sezione urbanistica, in data 4 luglio 1969, ha richiesto alla stessa civica amministrazione notizie e documentazione sulla questione, nell'evidente intento di esercitare i poteri sostitutivi attribuiti alla sua esclusiva competenza dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In data 3 settembre 1969, le richieste notizie sono state fornite dal comune al predetto ufficio, che dovrà ora adottare i provvedimenti di competenza.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se si ritenga opportuno, per evitare una eccessiva proliferazione, regolamentare il rilascio delle autorizzazioni per scuole guida autoveicoli ispirandosi ai seguenti criteri:

1) che il rilascio di nuove autorizzazioni sia in funzione del numero degli abitanti (una autoscuola ogni 10 mila abitanti);

2) del parere favorevole di una commissione istituita presso i compartimenti della motorizzazione, di cui deve far parte almeno un rappresentante delle scuole guida (come per tutte le licenze);

3) fra una istituenda autoscuola ed un'altro preesistente tenere una congrua distanza.

L'interrogante ritiene inoltre che si debba puntare al riconoscimento giuridico della professione attraverso l'istituzione di un albo. (4-08265)

RISPOSTA. — La vigente normativa sulle scuole per conducenti di veicoli a motore, quale stabilita dall'articolo 84 del codice stradale, non consente all'amministrazione di poter regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alle scuole stesse in base ai criteri limitativi indicati.

Ciò in quanto le condizioni previste dalla citata norma di legge, e che sono le sole a subordinare il rilascio delle autorizzazioni, sono unicamente intese a garantire la idoneità delle scuole ai compiti che esse devono svolgere, per cui l'amministrazione può negare il rilascio delle autorizzazioni soltanto per motivi di inidoneità e di inadeguatezza.

D'altra parte la limitazione numerica delle scuole potrebbe suscitare perplessità in relazione a quanto sancito dall'articolo 33 della Costituzione sulla libertà d'insegnamento.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dalla amministrazione secondo criteri del massimo consentito rigore, per ottenere che ogni nuova scuola risponda in pieno alle condizioni tutte prescritte dalle vigenti disposizioni e rappresenti un ben qualificato nuovo centro d'istruzione per conducenti.

Infine, in quanto all'istituzione di un albo professionale dei titolari di scuola guida non appare ne ricorra la necessità in quanto la attività dei titolari stessi è già regolamentata da apposita autorizzazione ministeriale.

Il Ministro: GASPARI.

MAULINI, GASTONE E DAMICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'iniziativa del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Novara che, il giorno 5 ottobre 1969, avuta notizia della avvenuta occupazione pacifica di fabbrica alla Rumianca di Pieve Vergonte, da parte dei lavoratori, contro l'intransigenza padronale di fronte alle loro sacrosante richieste, ha disposto l'allontanamento dei vigili del fuoco di guardia ai complessi e pericolosi impianti definendo la situazione interna « anormale ».

Gli interroganti ritengono che, semmai, proprio la anormalità della situazione aziendale avrebbe dovuto consigliare il predetto comandante ad inviare i vigili qualora non vi fossero stati, e non ad allontanare quelli che già c'erano, in quanto il corpo dei vigili del fuoco, amato e stimato dai cittadini, non è al servizio delle direzioni aziendali ma della collettività.

Se il ministro ritenga che la mancata censura di tale inopportuna iniziativa sanzionerebbe oggettivamente una presa di posizione in favore dei padroni e di condanna dei lavoratori che lottano per il superamento di situazioni igienico-sanitarie e salariali non più tollerabili. (4-08133)

RISPOSTA. — Il 26 settembre 1969, a seguito dello sciopero delle maestranze dello stabilimento Rumianca di Pieve Vergonte, non ve-

niva consentito agli addetti alla sicurezza degli impianti aziendali di rimanere in servizio. Conseguentemente, la direzione dell'azienda chiedeva al comando provinciale dei vigili del fuoco un apposito servizio a salvaguardia degli impianti stessi e per la tutela della popolazione civile, data la presenza nello stabilimento di notevoli quantità di sostanze venefiche e infiammabili.

A richiesta del prefetto di Novara, il comando provinciale dei vigili del fuoco provvedeva al servizio di che trattasi.

Sopravvenuta l'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze, il servizio dei vigili del fuoco veniva portato fuori dal recinto dello stabilimento e sistemato in locali del municipio, adiacente all'opificio.

La presenza del servizio nell'interno dello stabilimento non era, infatti, più necessaria in quanto fra le maestranze occupanti erano presenti gli addetti alla sicurezza degli impianti e la squadra pompieristica aziendale.

Per altro, il servizio dei vigili del fuoco veniva mantenuto all'esterno dello stabilimento - per un eventuale pronto intervento a tutela della sicurezza delle popolazioni civili - fino alla composizione della vertenza.

Per tali considerazioni, non si ritiene che il comportamento tenuto dal comandante dei vigili del fuoco di Novara, nella circostanza, sia suscettibile di censura.

Il Ministro: RESTIVO.

MENICACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il bilancio annuale della Cassa nazionale del notariato al fine di accertare con il suo saldo attivo il rapporto tra gli introiti di cui la cassa stessa beneficia e le erogazioni effettuate a favore della stessa categoria professionale, con specifico riferimento alla destinazione ed all'ammontare dei considerevoli contributi pagati da coloro che richiedono la erogazione di atti notarili.

Per sapere se, constatando la mole di denaro che la cassa stessa introita per pagare le pensioni di circa 3 mila titolari delle sedi notarili del nostro Stato, ritenga da valutare l'opportunità di veder ridotti gli importi di codeste contribuzioni che, nella maggior parte dei casi, specialmente per tutti gli atti a tassa fissa, sono enormemente superiori alle tasse di stretta pertinenza statuale. (4-06984)

RISPOSTA. — I quesiti posti riguardano materia che esula dalla competenza dell'amministrazione finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, infatti, agli uffici del registro è unicamente demandato il compito della liquidazione e della riscossione della quota di onorario da devolvere a favore della Cassa nazionale del notariato.

Detta quota, da calcolarsi in base alla tariffa notarile, viene desunta dalla differenza tra il valore del bene, indicato nel rogito, accertato ai fini tributari e quello dichiarato in atto dalle parti.

Al di là dell'anzidetto compito, nessun'altra ingerenza ha il Ministero delle finanze sull'amministrazione dei fondi che affluiscono al succitato ente, la cui commissione amministrativa risiede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è in parte nominata dal titolare di tale dicastero in base alle norme contenute nei regi decreti-legge 9 novembre 1919, n. 2239 e 27 maggio 1923, n. 1324.

Il Ministro: BOSCO.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, di fronte alla indignazione ed alla protesta espresse dal comune di Foligno (Perugia) per la soppressione della scuola media statale in Colfiorito e considerando le particolari ragioni di carattere sociale ed economico esposte nella lettera di quell'ente al ministro in data 25 agosto 1969, quali disposizioni intenda dare ad evitare la cennata soppressione, che contrasta con il proposito di garantire lo sviluppo economico e civile della montagna folignate. (4-08388)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-08197 del deputato Brizioli, pubblicata a pag. 3177*).

MILIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che in occasione della prova scritta di lingua francese che si è svolta il 1° marzo 1969 presso la scuola media Amedeo d'Aosta di Bari per l'espletamento del concorso bandito dall'articolo 7 della legge del 25 luglio 1966, n. 603 (per l'abilitazione all'insegnamento della scuola media) si sono verificati i seguenti gravissimi episodi:

1) già dalla sera precedente tale esame circolavano fra i candidati notizie allarmanti, secondo cui i responsabili dei corsi preparatori all'abilitazione di lingue, tenutisi nel continente, avevano diffuso fra gli iscritti a tali

corsi (per altro costosissimi) il testo e la traduzione del compito ministeriale;

2) alle ore 7,40 del primo marzo il gruppo dei professori sardi raggiungeva la sede di esame, ma la trovava già occupata da rappresentanti della CGIL, dello SNAFRI e del movimento studentesco. Cordoni di polizia impedivano l'accesso all'edificio nel timore, forse, che i candidati volessero andare ad ingrossare le file degli occupanti;

3) verso le ore 10 veniva portato fuori dall'edificio il testo del brano oggetto d'esame che, letto e tradotto a mezzo di altoparlante, veniva subito dopo ciclostilato e divulgato fra le centinaia dei candidati presenti nella piazza che inutilmente attendevano di entrare nell'edificio (infatti solamente un centinaio degli 870 candidati circa iscritti alla sede di Bari era riuscito a sistemarsi in alcune aule sin dalle prime ore del mattino mescolandosi agli occupanti);

4) una delle copie ciclostilate sarebbe stata consegnata immediatamente ad un notaio di Bari per documentare l'ora in cui il testo era divenuto di pubblico dominio, mentre l'inizio effettivo della prova d'esame all'interno dell'edificio avveniva invece verso le 12 circa;

5) nonostante il verificarsi dei sopradetti fatti, i candidati in numero di circa 700 rimasti nella piazza sotto una pioggia incessante, non desistevano dall'attendere pazientemente di poter ancora entrare a sostenere la prova d'esame, ma verso le ore 13,30 la forza pubblica esasperata dall'aggravarsi della situazione, culminata all'interno dell'edificio nell'esplosione di una bomba lacrimogena e conseguente caos, caricava per ordine del questore la folla dei presenti, disperdendola.

E poiché:

a) il numero massimo di candidati previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 per ciascuna sede d'esame era stato fissato un numero di 500 mentre in realtà l'effettivo numero nella sede di Bari era di circa 870 candidati;

b) la prova scritta aveva inizio senza la osservanza delle formalità prescritte nei pubblici concorsi, quali per esempio il preliminare controllo dei documenti d'identità e la distribuzione dei candidati secondo l'ordine alfabetico nelle varie aule;

c) nell'aula n. 8 il compito non veniva dettato e dopo che fu dettato ebbe a svolgersi in un clima e con irregolarità che hanno solo dell'incredibile;

d) eguali fatti ed episodi, si sono verificati anche nelle altre sedi d'esame di Palermo, Firenze, Roma e Lecce; l'interrogante chiede di sapere come mai sino ad oggi, il Ministero competente non abbia provveduto all'annullamento del detto concorso celebratosi all'insegna della illegalità, della frode, della violenza e con l'esclusione di quasi un migliaio di candidati, che hanno visto violati i loro diritti dalla debolezza dell'autorità che avrebbe dovuto impedire quanto sopra precisato, e come mai sino ad oggi il Ministero competente non abbia disposto la sospensione degli esami orali che avranno inizio nel settembre 1969 al fine di evitare maggiore danno e più gravi irregolarità.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se si sia provveduto a denunziare all'autorità giudiziaria gli autori dei fatti sopra denunziati costitutivi di reati perseguibili di ufficio.

(4-07415)

RISPOSTA. — Il giorno 1° marzo 1969, nei locali della scuola media statale Amedeo d'Aosta di Bari, ha avuto luogo la prova scritta dell'esame di Stato per l'abilitazione allo insegnamento nella scuola media (sessione riservata – lingua francese), indetto con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967.

Alle ore 7,30 è stato consentito l'accesso, per gruppi, dei candidati che sostavano al di fuori dell'ingresso per procedere al riconoscimento dell'identità personale e all'apposizione – sugli appositi elenchi – della firma di presenza.

Le operazioni si sono svolte con regolarità sino all'entrata di 266 candidati, così come risulta dalle firme di presenza apposte sugli elenchi.

A questo punto una parte della massa di candidati che sostavano al di fuori del portone a vetri ha fatto irruzione nell'atrio dell'edificio, senza che gli agenti della forza pubblica avessero la possibilità e il modo di arginare l'irruzione, incrinando i vetri retinati del portone d'ingresso. Fra i primi a fare irruzione erano un parlamentare ed altri elementi estranei agli esami. Gli stessi manifestavano con grida e fischi la loro volontà di non far svolgere la prova d'esame, invitando i colleghi ad astenersi dalla prova stessa.

Il personale del provveditorato agli studi di Bari, coadiuvato dalle forze dell'ordine sotto la direzione del questore di Bari e di ufficiali superiori dell'arma dei carabinieri, si è prodigato nel convincere i candidati – che non intendessero esercitare il proprio diritto a sostenere la prova d'esame – a non porre impedimento di qualsiasi natura all'esercizio

di analoga facoltà da parte di quegli altri candidati disposti, invece, a fare gli esami.

Naturalmente, tale azione, paziente e corretta, svolta anche a mezzo di apparecchio radio centralizzato e di megafono, ha comportato la perdita di circa due ore, anche in considerazione del fatto che un buon numero di candidati ha occupato la scalinata che dà accesso alle aule del primo piano nonché la palestra adibita ad aula di esame. Tale lasso di tempo, per altro, ha consentito a tutti i candidati che volevano sostenere la prova di accedere alla sede di esame.

Solo dopo che è stato assicurato a ciascun candidato che intendeva sostenere la prova d'esame l'esercizio concreto di questo suo diritto, si procedeva – da parte delle commissioni giudicatrice e di vigilanza – alle formalità inerenti all'apertura dei plichi. In particolare, nelle aule n. 3 e n. 21 il provveditore agli studi – fatta constatare ai candidati delle predette aule l'integrità dei due plichi ministeriali contenenti i testi della versione – ha proceduto alla distribuzione – iniziando alle ore 11,10 – a ciascun candidato presente alla prova del testo della versione stessa. La distribuzione aveva termine alle ore 12,15 nell'aula n. 8. Senonché prima di far luogo alla distribuzione dei testi della versione ai candidati di detta aula, i commissari di vigilanza presenti nell'aula – avendo constatato che molti candidati si rifiutavano di sostenere la prova e di ritirare il testo della versione schiamazzando e fischiando – invitavano quei candidati che, invece, volevano sostenere la prova, a trasferirsi in altra aula.

Tale trasferimento avveniva in più riprese, per sette o otto candidati per volta che svolgevano, poi, la prova di esame nelle aule loro assegnate.

Dal controllo effettuato è risultato che dei 266 candidati che avevano firmato all'ingresso, 16 candidati si sono allontanati prima dell'inizio della prova.

Durante lo svolgimento della prova stessa, nell'interno dell'edificio, non si è verificato più alcun incidente. Ciò in considerazione del fatto che i candidati protestatari che sostenevano sia sulle scalinate dell'edificio che nella palestra, sono stati fatti allontanare dall'edificio sede d'esame dagli agenti della forza pubblica.

La presenza eventuale nel gruppo dei candidati protestatari di qualcuno che, per sopravvenuta resipiscenza, si fosse deciso a partecipare alla prova, sconsigliò alle forze dell'ordine di procedere alla immediata estromissione di tutto il gruppo, e l'operazione di sgombero venne rinviata al momento successivo dell'apertura dei plichi e della conseguente chiusura dell'ingresso dell'edificio.

Tale estromissione ebbe infatti luogo subito dopo e senza incidenti di sorta.

Dall'esterno dell'edificio, durante la prova stessa, si è tentato da ignoti, a mezzo megafono, di disturbare lo svolgimento degli esami. Il tempestivo intervento della forza pubblica ha immediatamente neutralizzato il tentativo.

È da escludere quindi che tale tentativo – a parte il fatto che esso è stato prontamente stroncato dall'immediato intervento della forza pubblica con la conseguente identificazione della persona in possesso del megafono, risultata per altro estranea alla categoria interessata agli esami – possa aver influito sul regolare svolgimento della prova da parte dei candidati presenti nelle aule, perché attraverso il megafono si è udito per brevi istanti solo il vociare di un esagitato che voleva far intendere che stesse per dettare la versione, senza che si potesse percepire alcuna parola. Il responsabile del tentativo di disturbo non fu trovato per altro in possesso di alcuno scritto in lingua francese che avrebbe potuto porlo in grado di dettare la versione.

Ne consegue inoltre che, proprio durante e per effetto del paziente lavoro di convincimento presso i candidati contrari a sostenere la prova d'esame, alcuni concorrenti che erano entrati nelle aule con l'evidente scopo di arrecare disturbo ne uscirono mentre stava per iniziarsi l'apertura dei plichi.

Quanto all'affermazione secondo cui il testo della prova d'esame sarebbe stato divulgato all'esterno dell'edificio verso le 10 mentre l'inizio dell'esame sarebbe avvenuto alle ore 12, si precisa, come risulta anche dall'attestazione riportata a tergo dei plichi contenenti i testi della prova d'esame (attestazione sottoscritta oltre che dal provveditore agli studi da almeno tre candidati di ciascuna aula), che i plichi furono aperti alle ore 11,10 alla presenza dei candidati dell'aula n. 3 del piano rialzato e alle ore 11,40 alla presenza dei candidati dell'aula n. 21 del secondo piano.

Ne deriva, quindi, che ove in ipotesi una copia del testo d'esame fosse stata depositata presso un notaio di Bari antecedentemente alle ore 11,10 del giorno 1° marzo 1969 non poteva essere copia del testo uscita dalla sede d'esame di Bari. E d'altra parte non risulta che il deposito di che trattasi sia stato effettuato.

In particolare per quanto concerne il numero di candidati iscritti, per la sede di Bari,

a sostenere la prova in parola si precisa che la disposizione citata (articolo 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1967) come nei decorsi anni è stata dettata dalla esigenza di assicurare ai provveditori agli studi le condizioni necessarie – in relazione ai locali disponibili – per lo svolgimento degli esami, senza voler dare alla disposizione stessa carattere inderogabile. E d'altra parte va tenuto conto che per limitare l'afflusso dei candidati nella sede di Bari, con ordinanza ministeriale 7 dicembre 1968 nel riaprire i termini di partecipazione all'esame in questione non fu consentita la presentazione di altre domande per la sede di Bari e fu al contempo consentito ai candidati che già avevano prodotto la domanda per detta sede, di chiedere lo spostamento in una delle nuove sedi indicate (fra cui Lecce) dalla stessa ordinanza ministeriale del 7 dicembre 1968.

Da quanto sopra precisato risultano quindi essere state assicurate anche le formalità prescritte per lo svolgimento degli esami in questione anche in ordine al controllo della identità personale dei candidati e alla loro distribuzione nelle aule secondo le esigenze di svolgimento della prova; e risulta infine essere stata effettuata la « dettatura del tema » in tutte le aule.

La denuncia dei fatti verificatisi il giorno 1° marzo 1969 è stata inoltrata immediatamente dal provveditore agli studi di Bari alla procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale per l'acclaramento dei reati eventualmente consumati con l'occasione dai gruppi protestatari.

Non sono stati ravvisati, quindi, motivi validi per procedere ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, all'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame.

Né sono emersi motivi di annullamento per gli analoghi fatti svoltisi nelle sedi di Palermo, Firenze, Roma e Lecce e organizzati per il preordinato disegno di creare le condizioni di annullamento degli esami di abilitazione in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FERRARI-AGGRADI.

MINASI. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga del tutto insufficiente a sodisfare le esigenze minime di vita il sussidio mensile di lire 8 mila, divenuto irrisorio per il galoppante aumento del costo della vita, ai sordomuti.

Se ritenga doveroso il rispetto della legge 21 agosto 1950, n. 698, garantendo all'ENS la possibilità di assolvere i compiti molteplici attribuiti dalla predetta legge, che non vengono assolti e per l'insufficienza delle scuole-convitto in rapporto al numero dei giovani che legittimamente aspirano all'istruzione professionale e per la inadeguatezza ed arretratezza delle attrezzature tecniche e per la carenza di insegnanti specialisti.

Se ritenga che il problema assuma ormai aspetti dolorosi nelle zone economicamente depresse ed in ispecie in Calabria. (4-08279)

RISPOSTA. — Si è già provveduto a predisporre uno schema di disegno di legge, col quale l'assegno mensile di assistenza ai sordomuti viene elevato da 8 a 12 mila lire, con effetto dal 1° maggio 1969, data di decorrenza della pensione sociale istituita con la legge 30 aprile 1969, n. 153. Nello stesso schema si prevede, altresì, la concessione di un tredicesimo assegno di pari importo, da corrispondersi con la mensilità di dicembre, nonché il passaggio dei sordomuti ultrasessantacinquenni al regime della « pensione sociale » erogata dall'INPS ed il trasferimento dall'Ente nazionale sordomuti al Ministero dell'interno, della competenza ad erogare l'assegno di assistenza allineando, in tal modo, la disciplina della materia con quella vigente per gli invalidi civili.

Con il provvedimento in parola, infine, il contributo annuo dello Stato all'Ente nazionale sordomuti viene portato da lire 2 miliardi 750 milioni a lire 2 miliardi 850 milioni e viene interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

Lo schema di disegno di legge di che trattasi è tuttora in fase di concerto con i dicasteri cointeressati; si confida, tuttavia, che al più presto possa esserne disposta la diramazione al Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

MONACO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per un ritorno alla normalità nella gestione del CNEN. Non si è ancora provveduto a nominare il nuovo consiglio direttivo e quello preesistente, scaduto fin dal 28 dicembre 1968

può provvedere soltanto alla ordinaria amministrazione, con grave pregiudizio dell'attività del comitato.

In questa situazione si inserisce una agitazione del personale che avanza rivendicazioni di carattere normativo ed economico, e non ha una regolare controparte. In proposito si rileva che i dipendenti addetti ai due centri di Frascati (Roma) (ricerca pura di base) e della Casaccia (ricerca nucleare applicata), e che rappresentano l'85 per cento del totale dei circa tre mila dipendenti del CNEN, hanno attuato uno sciopero bianco che ha avuto come conseguenza lo spegnimento delle due macchine del laboratorio nazionale di Frascati (Sincrotone e Adone). (4-06456)

RISPOSTA. — Premesso ché la situazione del personale del CNEN può considerarsi avviata alla normalità, proseguono, a tutt'oggi, le trattative tra i rappresentanti sindacali ed un gruppo di membri della commissione direttiva per l'esame delle rivendicazioni di carattere normativo ed economico.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'ente, il CIPE ha ravvisato l'opportunità che il terzo piano quinquennale del CNEN sia correlato al programma economico nazionale 1971-1975 ed ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un provvedimento di legge per un finanziamento limitato all'anno 1970.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: MAGRÌ.

MONACO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che un direttore generale del suo dicastero, recentemente rinviato a giudizio per reati commessi con l'alto grado da lui ricoperto, anziché essere posto in aspettativa per motivi cautelativi, è stato trasferito ad altra direzione generale, sempre con l'incarico di direttore generale. (4-08458)

RISPOSTA. — Risponde a verità che un direttore generale di questo Ministero è stato rinviato a giudizio.

Si è ritenuto tuttavia di non adottare nei confronti del predetto dipendente la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, per le seguenti considerazioni.

Stante il generale principio di presunzione di innocenza dell'imputato, affermato dalla Costituzione (articolo 27 della Costituzione), è evidente che l'autorità competente debba avvalersi con estrema moderazione e prudenza della sospensione cautelare nei confronti dell'impiegato sottoposto a procedimento penale, ad evitare, per quanto possibile, anticipazioni di giudizi anche se operati sulla base di una deliberazione sommaria dei fatti ed al solo fine della adozione di una misura cautelare amministrativa.

Costituisce quindi regola di buona amministrazione per il corretto esercizio del potere discrezionale in questione – per il fatto che viene ad interferire anche se per aspetti riflessi nei rapporti della vita civile dell'impiegato costituzionalmente garantiti – l'adottare la misura cautelare della sospensione dal servizio solo in presenza di gravi motivi, che siano anche lesivi del prestigio della pubblica amministrazione.

Tale prestigio si è ritenuto di salvaguardare con il rimuovere il predetto funzionario dalla direzione generale interessata all'attività in ordine alla quale sono avvenuti i fatti per cui si procede, e destinarlo ad altra direzione generale del tutto estranea a quel settore di attività.

Il Ministro: MISASI.

MORVIDI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere:

a) con quali elementi di fatto l'autorità giudiziaria abbia potuto affermare – secondo la risposta data dal ministro di grazia e giustizia all'interrogazione del deputato Querci (n. 4-02502) – che il signor Amedeo Tabegna « con i suoi reiterati esposti mirava a incidere sul corso dei numerosi procedimenti penali pendenti a suo carico su denuncia del personale delle ferrovie dello Stato, tentando di inficiare l'attendibilità e la obiettività delle denunce stesse », tenendo conto che proprio dalle numerose imputazioni di violazione al regolamento di polizia ferroviaria il Tabegna, salvo una volta, è stato sempre assolto o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato (vedansi sentenza 5 novembre 1962 della pretura di Latina, unica condanna per violazione degli articoli 51 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria, nonché le altre sentenze, tutte di assoluzione, che qui si citano: pretura di Roma 13 aprile 1961, perché il fatto non costituisce reato; pretura di Roma 24

marzo 1962 perché non commesso il fatto; pretura di Roma 29 novembre 1962, perché il fatto non costituisce reato; tribunale di Latina 16 ottobre 1963 conferma pretura di Priverno, assolto perché il fatto non costituisce reato; tribunale di Latina 11 novembre 1964 altra conferma di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; pretura di Latina 13 dicembre 1968 perché il fatto non costituisce reato) – le quali assoluzioni – a parte le altre, pure assoluzioni, dall'imputazione di truffa e di oltraggio – dimostrano o l'assurdo che realmente l'autorità giudiziaria si sia lasciata « incidere » dai reiterati esposti del Tabegna, ovvero la realtà che il Tabegna sia stato costretto a presentare gli esposti suddetti perché fatto oggetto di persecuzione – non escluse vere e proprie minacce, come si desume dal processo contro il ferroviere Scarselletti Mario prosciolto per amnistia dalla pretura di Roma il 20 febbraio 1963 appunto dall'imputazione di minacce contro il Tabegna – da certi agenti ferroviari che hanno avuto la fortuna di archiviazioni delle denunce presentate dal Tabegna contro di loro, e non contro l'autorità giudiziaria, denunce che non potevano certo « incidere » a vantaggio del Tabegna stesso ma piuttosto a carico dei denunciati che, anche soltanto dalle prime indagini, venivano raggiunti da elementi non trascurabili di prova (denuncia 13 settembre 1962 al pretore di Latina in relazione al verbale dei carabinieri di Roma 1° febbraio 1963; si confronti anche la relazione del capo divisione commerciale del traffico 21 novembre 1963 al pretore della quinta sezione penale di Roma);

b) perché non sia stato considerato che il regolamento di polizia ferroviaria, posto alla sottaciuta base di ogni denuncia penale contro il Tabegna dall'amministrazione ferroviaria, non aveva e non ha alcun valore di legge, come si evince, oltre che dalle sentenze della magistratura di merito sopra enunciate, anche dalla sentenza n. 73 della Corte costituzionale in data 20 giugno 1968;

c) come si possa qualificare autentica la firma apposta in atto pubblico, quale è il verbale di accertamento, per il semplice fatto che la firma stessa è stata riconosciuta da un funzionario interessato – troppo, forse, *et pour cause*, interessato – senza procedere alla identificazione periziale una volta che essa era impugnata di falso;

d) come non si sia rilevato e non si rilevi che l'erogazione dei premi al personale ferroviario da parte di un'azienda privata qual è la Compagnia internazionale vagoni letto costituisca, da parte dell'azienda ferroviaria italiana, un vero e proprio interesse privato in atti di ufficio se non ancora il più grave delitto di corruzione, dei quali delitti vengono resi compartecipi quei 40-50 ferrovieri appartenenti ai compartimenti di Roma, Napoli e Reggio Calabria che usufruiscono dei premi per compiere atti di ufficio;

e) se ritenga che proprio codesti premi spieghino e chiariscano, senza per altro giustificare, gli insistenti verbali di accertamento dei quali alcuni almeno, come quello *sub c*) predetto, falso;

f) se sia vero che una denuncia del Tabegna presentata il 15 dicembre 1966 al Consiglio superiore della magistratura contro alcuni magistrati che avrebbero usato espressioni menzognere e ingiuriose nei riguardi del detto Tabegna, denuncia che sarebbe stata inoltrata il 9 febbraio 1967 alla procura generale presso la Corte di cassazione « per quanto di eventuale competenza », non sarebbe ancora stata oggetto di alcun provvedimento;

g) quali provvedimenti si intendano prendere affinché venga eliminata la possibilità del ripetersi di atti, simili a quelli indicati, da parte del personale ferroviario e venga riportata la gestione ferroviaria ad un clima di moralità e di giustizia, fermo restando il criterio di colpire, chiunque essi siano, coloro che si servono delle ferrovie per compiere azioni illegittime;

h) se ritenga anche il Ministro di grazia e giustiza sollecitare affinché venga data la dovuta sodisfazione a chiunque, Tabegna compreso, reclama legittimamente, dalla competente autorità, il riconoscimento di un proprio diritto. (4-05679)

RISPOSTA. — Si risponde sulla base delle notizie pervenute dall'autorità giudiziaria e dal predetto dicastero, non senza rilevare che il caso segnalato, nei suoi peculiari aspetti, si riferisce a materia sulla quale è devoluto esclusivamente all'autorità giudiziaria medesima di portare il suo esame, adottando le opportune determinazioni; al che essa ha già provveduto.

Ciò premesso, si deve anzitutto, confermare il contenuto della risposta fornita il 30 novembre 1968 alla analoga interrogazione n. 4-02502 del deputato Querci, dato che nell'attuale interrogazione, si fa ad essa espresso riferimento, e, pertanto, sembra superflua l'enunciazione dei fatti che hanno dato origine alle doglianze, alle denunzie ed ai numerosi

esposti di Tabegna Amedeo, esercente l'attività di venditore abusivo di dolciumi sui convogli ferroviari e ripetutamente denunziato, in relazione a tale sua attività, dal personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Si risponde poi ai singoli punti della interrogazione. Sul punto: *a*) dall'esame delle sentenze dei giudici di merito indicate nel predetto punto, si evince che il Tabegna, sulla base dei verbali di denunzia redatti dal personale viaggiante delle ferrovie dello Stato è stato sempre riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'articolo 121 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, per avere effettivamente esercitato sui treni il mestiere girovago di venditore di bevande e dolciumi, senza essere munito della prescritta licenza di polizia. Al contrario il Tabegna è stato generalmente assolto dalla contravvenzione di cui agli articoli 51 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria comportante l'imputazione di non aver esibito il documento di viaggio sul treno alle richieste del personale ferroviario.

Circa questa ultima imputazione va osservato per altro – e con ciò si intende rispondere anche a quanto premesso nel punto *a*) in esame della interrogazione – che il pubblico ministero, cui spetta istituzionalmente di promuovere l'azione penale, ha invece costantemente ritenuto e richiesto la colpevolezza del Tabegna, mediante gravami proposti alle sentenze assolutorie di primo grado.

Sul punto *b*): rilevato che spetta all'autorità giudiziaria e non al Ministero interrogato di decidere sulla questione di cui al punto in esame, va fatto presente che le sentenze della magistratura alle quali si fa riferimento al punto *a*) non pongono mai in discussione la questione di legittimità degli articoli citati 51 e 64 del vigente ordinamento ferroviario. Tale questione è stata, inoltre, presa a suo tempo in esame dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 73 del 20 giugno 1968, che l'ha dichiarata inammissibile « per assoluto difetto di rilevanza ».

Sui punti *c*) ed *h*): si deve richiamare quanto detto avanti circa l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria nella materia oggetto della interrogazione e, ciò, anche in riferimento al caso specificamente segnalato nel punto *c*) (firma del verbalizzante Scarselletti ritenuta falsa), conclusosi anche esso con decreto di archiviazione del giudice istruttore regolarmente vistato dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma.

Sui punti *d*), *e*) e *g*) (riguardanti l'erogazione dei premi al personale ferroviario): si comunica che allo scopo di evidenziare il problema dei venditori abusivi sui treni, tra i quali lo stesso Tabegna non nega di essere compreso, la Compagnia internazionale dei vagoni letto, notevolmente danneggiata dall'attività dei detti venditori, ha assunto l'iniziativa, d'intesa con l'azienda delle ferrovie dello Stato, della concessione di premi al personale che si distingua maggiormente nell'azione di prevenzione e di repressione della illecita attività. L'ammontare di detti premi si aggira dalle 5 mila alle 15 mila lire annue per ogni agente e ne beneficiano circa 40-50 ferrovieri appartenenti ai compartimenti di Roma, Napoli e Reggio Calabria ove la presenza dei venditori abusivi è maggiormente avvertita. Considerato che l'importo dei premi in questione viene, in sostanza, posto a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria che consente la sua utilizzazione per un fine ritenuto, discrezionalmente, conforme ai propri interessi, non sembrano riscontrabili nel fatto estremi di illecito.

Sul punto *f*): gli atti relativi all'esposto del Tabegna il 15 dicembre 1966 al Consiglio superiore della magistratura furono trasmessi in data 9 febbraio 1967 dal Consiglio superiore predetto al procuratore generale presso la Corte di cassazione, per quanto di competenza.

Secondo notizie del procuratore generale, l'esposto è stato oggetto di attento esame da parte dell'ufficio. In esso il Tabegna si dolse, tra l'altro, dell'operato del dottor Carlo Santolici, sostituto procuratore della Repubblica per avere questi, nella requisitoria del 13 febbraio 1966, con la quale aveva chiesto al giudice istruttore decreto di impromovibilità dell'azione penale in ordine a quattro esposti dello stesso Tabegna a carico di agenti delle ferrovie dello Stato, « falsamente affermato » che il Tabegna non aveva fornito concrete prove della sua denunzia. L'esposto fu archiviato il 28 febbraio 1967, non potendo essere oggetto di sindacato in sede disciplinare la valutazione delle prove fatte dal magistrato nei provvedimenti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni. Di tale avviso è stato anche questo Ministero a cui l'esposto fu pure inviato.

Successivamente, sempre secondo quanto ha comunicato il procuratore generale, il Tabegna inviò numerosi altri esposti – anche essi archiviati per motivi analoghi – nei quali estese le sue accuse al dottor Giuseppe Macrì, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

MORVIDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i treni in arrivo da Viterbo a Roma fermano alla stazione delle Laziali, e a circa mezzo chilometro di distanza dalla stazione di partenza di tutti gli altri treni, per modo che chi da Viterbo arriva a Roma con lo scopo di proseguire è costretto a percorrere a piedi la distanza suddetta e molto spesso trascinandosi dietro i bagagli perché di regola, alla stazione delle Laziali, porta-bagagli non si trovano.

Si chiede se pertanto ritenga di far proseguire i treni suddetti fino alla stazione centrale visto e considerato che i binari per tale proseguimento ci sono già.

Analogo incidente accade per chi arriva a Roma con un treno qualsiasi e deve proseguire per Viterbo, tranne il fatto che è meno difficile trovare i portabagagli. (4-08478)

RISPOSTA. — La stazione di Roma Termini è interessata da un ingentissimo traffico viaggiatori interno ed internazionale ed è fine ed inizio di corsa delle numerosissime relazioni, nella maggior parte a lungo percorso, fra la capitale e gli altri importanti centri ferroviari della rete.

Tali esigenze comportano l'occupazione contemporanea e quasi permanente di tutti i binari di stazionamento, per il ricevimento e partenza di treni a forte composizione, nonché un impegno del piazzale così rilevante da determinare, per prolungati periodi della giornata, la completa saturazione della sua potenzialità.

Per i motivi anzidetti non riesce assolutamente possibile attuare lo spostamento dei treni della Roma-Viterbo dal settore Laziali, che dispone di binari e marciapiedi di minore estensione in quanto adeguata alle composizioni ridotte dei treni vicinali, ai binari di testata di Roma Termini riservati ai convogli di notevole lunghezza. E ciò anche a prescindere dagli ulteriori impegni di piazzale che il provvedimento stesso, se accolto, apporterebbe per il maggior numero di attraversamenti dei binari da parte dei treni in arrivo e partenza.

Aggiungesi, a tale riguardo, che proprio per alleggerire la gravosa situazione di esercizio venutasi determinando a Roma Termini, già da alcuni anni si è reso indispensabile il decentramento di alcuni treni a carattere locale in altre stazioni periferiche del nodo di Roma e che tale provvedimento è destinato ad estendersi nei prossimi anni per far fronte alle previste ulteriori esigenze del traffico a più largo raggio.

Per quanto riguarda le difficoltà segnalate per il trasporto dei bagagli, si precisa che anche in corrispondenza dei marciapiedi delle Laziali viene svolto apposito servizio di facchinaggio gestito dalla Cooperativa portabagagli che opera nell'ambito dell'intero impianto di Roma Termini. Detto servizio è naturalmente adeguato alle accertate effettive esigenze del traffico, per cui si deve presumere che le deficienze lamentate rivestano un carattere del tutto occasionale.

Il Ministro: GASPARI.

NAPOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, dato il notevole fabbisogno di personale di ogni categoria nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per la cui copertura è insufficiente la chiamata di tutti gli « idonei » degli ultimi due concorsi per ufficiali di terza classe, si ravvisi la opportunità di procedere, nei limiti della necessità, all'assunzione di elementi giovani che, iscritti negli « elenchi provinciali » dell'amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni, ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 (assunzioni straordinarie e temporanee) abbiano già prestato servizio per tre mesi in ogni anno solare e siano risultati di buon rendimento.

Tanto per evitare ulteriori ritardi nell'efficienza dei servizi per la lungaggine di eventuali nuovi concorsi, nonché di spese inerenti agli stessi. (4-08402)

RISPOSTA. — Questa amministrazione al fine di sopperire al fabbisogno di personale, determinatosi a seguito dell'esodo volontario, previsto dall'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ha presentato al Parlamento – ove è in corso di esame – un disegno di legge (atto Camera n. 1644) che autorizza l'assunzione degli elementi risultati idonei negli ultimi concorsi espletati.

Con l'applicazione delle norme ivi contenute, si ritiene di potere agevolmente ovviare all'attuale carenza di personale essendo il numero degli idonei più che sufficiente allo scopo.

Il Ministro: VALSECCHI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come si concili l'indirizzo del Governo in materia

universitaria contro il cumulo degli incarichi, con la nomina del professor Sandulli, i cui meriti scientifici non sono in discussione, già ex presidente della Corte costituzionale e attuale presidente della RAI-TV, alla cattedra di diritto costituzionale.

Per sapere, se così stanno le cose, a che serve riformare l'università, a che serve l'articolo 22 del disegno governativo n. 612 (Senato della Repubblica) sulla riforma dell'ordinamento universitario per cui « sono collocati in aspettativa i docenti di ruolo che rivestano la carica di presidente di impresa pubblica a carattere nazionale ».

Per sapere i motivi per cui degli studenti, che protestavano contro questo evidente malcostume, sono stati arrestati con il consenso plaudente, da un lato del *Popolo* e dell'altro dell'*Unità*, mentre *Paese Sera* ha avuto la onestà intellettuale di riportare obiettivamente come stavano le cose. (4-05587)

RISPOSTA. — Le disposizioni vigenti in materia di istruzione universitaria non prevedono attualmente l'incompatibilità della funzione di docente di ruolo con incarichi pubblici e con attività professionale.

Norme precise sull'incompatibilità derivanti al professore di ruolo da tale sua qualità, soprattutto in relazione all'obbligo del pieno tempo, sono invece dettate dal disegno di legge n. 612, che trovasi all'esame della VI Commissione in via referente del Senato.

Appena tali norme in seguito all'approvazione del Parlamento entreranno in vigore, sarà cura del Ministero della pubblica istruzione di vigilare perché esse vengano applicate e rispettate.

Occorre precisare tuttavia che il disegno di legge in questione risolve il problema dell'anzidetta incompatibilità, disponendo non la decadenza dell'impiego, (articolo 63) come prescritto dallo Statuto per gli impiegati civili dello Stato, bensì il collocamento in aspettativa per la durata dell'incarico pubblico. Per giunta il disegno di legge prevede che l'incompatibilità in questione diventi operante soltanto all'inizio dell'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda, la richiesta contenuta nell'ultima parte dell'interrogazione, si rende noto che il 28 aprile 1969 circa 20 studenti penetravano di corsa nei locali del rettorato dell'università agli studi di Roma, gridando *slogans* contro il rettore e la polizia.

Poiché gli stessi avevano raggiunto il corridoio principale, con l'evidente intenzione di invadere gli uffici, venivano bloccati dalle guardie di pubblica sicurezza ivi di servizio, ed invitati ad allontanarsi.

La maggior parte di essi aderiva all'invito, tranne sei, quattro dei quali si sedevano per terra opponendo, poi, resistenza alle guardie che cercavano di allontanarli.

Questi ultimi sono stati arrestati e denunciati per il reato previsto dall'articolo 337 del codice penale (resistenza a pubblico ufficiale).

Il Ministro della pubblica istruzione:
FERRARI-AGGRADI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia esatto quanto riferisce l'agenzia OP e cioè che la British Atomic Energy Commission ha stipulato con il governo ellenico un accordo per la costruzione, in Grecia, di una centrale nucleare, che a detta importante iniziativa era interessata anche la FIAT ma che è stata « scartata » a causa della politica ostile, nei confronti della Grecia, perseguita dalla Farnesina. (4-06282)

RISPOSTA. — Circa la nota intesa di massima intervenuta il 1° maggio 1969 tra la United Kingdom Atomic Energy Authority e l'Ente ellenico elettricità per la fornitura della prima centrale nucleare ellenica, si precisa quanto segue.

L'intesa è stata raggiunta a seguito di una trattativa privata, mentre era attesa una gara internazionale.

Alla accennata gara erano interessate a partecipare numerose imprese dei sei seguenti paesi: Belgio, Canada, Germania Occidentale, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti.

Secondo precise dichiarazioni rilasciate alla stampa dal governatore dell'ente ellenico elettricità, le autorità elleniche hanno deciso di iniziare il negoziato con l'UKAEA in base alle seguenti considerazioni: le condizioni economiche e tecniche eccezionalmente vantaggiose offerte dall'ente britannico; le possibilità offerte a lungo termine all'economia greca attraverso un piazzamento sul mercato inglese di quarantamila tonnellate di tabacco connesso alla convenzione dell'accordo per la fornitura della centrale nucleare; il fatto che l'UKAEA è un organismo statale controllato dal governo britannico.

Si aggiunge che non risulta sia mai stato fatto cenno in Grecia a possibili eventuali discriminazioni politiche per la assegnazione dell'importante commessa. È risultata invece determinante per l'inizio del negoziato con la Gran Bretagna l'operazione relativa al tabacco, date le ben note difficoltà locali di esitare le giacenze di tale prodotto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per cui, mentre in molti enti dipendenti dal Ministero della difesa viene pagata l'indennità di rischio giornaliera al personale militare e civile come da legge 9 luglio 1967, n. 563, ciò non avviene per il CAMEN di San Piero a Grado (Pisa), dove, essendo un centro nucleare, c'è il pericolo di contaminazione radioattiva, che è una delle voci previste dalla legge citata.

Per sapere se sia esatto che questa strana dimenticanza sia dovuta agli organi ministeriali che, quando hanno preventivato la copertura della spesa, si sono dimenticati dell'unico centro nucleare militare esistente in Italia. (4-07430)

RISPOSTA. — I dipendenti della difesa in servizio presso il Centro applicazioni militari energia nucleare (CAMEN) sono compresi tra il personale cui, ricorrendo le condizioni di legge, compete l'indennità di rischio prevista dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.

Per taluni casi dubbi, che riguardano tutto il personale della difesa (e non soltanto quello del CAMEN), si attende il parere del Consiglio di Stato, già interpellato in merito.

Relativamente al personale civile laureato assunto con contratto triennale per le esigenze del CAMEN, l'indennità di rischio non può essere corrisposta in quanto gli interessati, che sono in godimento di un particolare trattamento economico stabilito dalla legge 29 settembre 1962, n. 1483, non rientrano tra i soggetti previsti dalla citata legge n. 563. Con disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente in corso di presentazione al Parlamento, si provvede ad estendere a detto personale contrattista l'indennità in parola.

Il Ministro: GUI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a) se sia esatto che il CAMEN (Centro applicazioni militari energia nucleare) di San Piero a Grado (Pisa) chiese, in data 29 dicembre 1967, al comune di Pisa, normale licenza edilizia per costruire sull'arenile di Tirrenia (Pisa), un manufatto « per esigenze addestrative del Centro »;

b) l'amministrazione comunale, anche in conformità della decisione negativa della sovrintendenza ai monumenti, rifiutò la licenza, in ossequio all'articolo 35 delle norme di attuazione del piano regolatore di Pisa, in quanto, secondo il comune, detta costruzione aveva tutte le caratteristiche di un vero e proprio « bagno » e nulla che la avvicinasse ad opera militare;

c) il CAMEN malgrado i pronunciamenti negativi del comune, iniziava e proseguiva i lavori in questione, per cui il sindaco, prima ordinava al Centro la sospensione dei lavori, di poi, con ordinanza diffidava la direzione del CAMEN a demolire il fabbricato;

d) in data 30 marzo 1969 (ore 11,30) con fonogramma trasmesso tramite l'aeroporto militare di Pisa (n. 46-P.291310), lo stato maggiore della difesa comunicava al comune di Pisa che la costruzione realizzata « era esclusivamente destinata alla difesa nazionale », per cui non occorreva richiedere la licenza edilizia;

e) dopo queste non certo allegre vicende che hanno visto tutta la stampa nazionale interessarsi al « caso » e per cui, prendendo pretesto dall'episodio, certi ambienti hanno approfondito per colpire nel loro prestigio e nella loro dignità, le stesse forze armate, trascinate, loro malgrado, in una polemica « paesana », la direzione del CAMEN è addivenuta ad un tacito accordo con il comune di Pisa per cui « su giuste direttive impartite dallo stato maggiore difesa », così come si legge in una lettera del maggiore generale del genio navale Roberto Schiroli in data 13 agosto 1969, protocollo 14/123 AM15, concede all'amministrazione comunale, per il rimanente periodo estivo, il manufatto realizzato sull'arenile di Tirrenia per ospitare i ragazzi che frequentavano la colonia comunale di Marina di Pisa, cioè il CAMEN, in breve, viene a concedere un'area e un manufatto che lo stato maggiore della difesa aveva fatto costruire, come afferma l'ammiraglio Schiroli in altra lettera, come opera esclusivamente destinata alla difesa nazionale.

Per sapere se sia a conoscenza delle clamorose polemiche scoppiate nella città di Pisa in relazione alla gestione della colonia comunale di Marina di Pisa che, da notizie in possesso ormai di tutte le autorità locali, sarebbe stata affidata a non meglio definiti centri Rousseau di Milano che, all'atto pratico, si sono dimostrati nei loro... educatori, « centri » di propaganda maoista, tanto da fare sfilare i ragazzi per le vie di Marina di Pisa scandendo *slogans* anti-NATO.

Per sapere quali provvedimenti il ministro intenda prendere nei riguardi della direzione del CAMEN che, dopo avere trascinato, non tanto il Centro, quanto lo stesso stato maggiore della difesa, per una costruzione abusiva, in una polemica indecorosa, corona la vicenda donando in uso un manufatto, destinato alla difesa del suolo nazionale, ad ambienti maoisti. (4-07643)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia esatto che:

a) la direzione del CAMEN (Centro applicazioni militari energia nucleare) di San Piero a Grado (Pisa) chiese in data 29 dicembre 1967, al comune di Pisa, la licenza edilizia per costruire, sul litorale di Tirrenia, una costruzione di metri 16,30×16,45, per esigenze addestrative del centro;

b) il sindaco di Pisa, in data 14 agosto 1968, in armonia con il parere negativo espresso dalla sovrintendenza ai monumenti il 25 gennaio 1968, comunicava alla direzione del CAMEN di non poter concedere l'autorizzazione in parola, in quanto la costruzione nulla aveva di militare (nei disegni erano indicati: bar, cucina, ristoro, docce per donne, eccetera), mentre tutte le sue caratteristiche erano quelle di un bar-ristorante per uso balneare;

c) malgrado questi provvedimenti negativi, la direzione del CAMEN iniziava e proseguiva i lavori in questione, per cui il sindaco, con ordinanza del 3 febbraio 1969, ordinava, prima la sospensione dei lavori e poi, in data 17 febbraio 1969, l'ordine di demolizione del fabbricato entro 20 giorni dalla data di notifica;

d) in data 12 marzo 1969 la direzione del CAMEN comunicava al sindaco che la costruzione in parola, essendo stata disposta dallo stato maggiore della difesa per esigenze il carattere strettamente militare, non abbisognava della licenza di costruzione;

e) alle ore 11,30 del 30 marzo 1969, tramite l'aeroporto militare di San Giusto (Pisa), con fonogramma n. 46-P. 291310, lo stato maggiore della difesa comunicava al sindaco di Pisa che l'iniziale progetto del CAMEN del 29 dicembre 1967 era stato annullato e sostituito con altro progetto « prevedente una costruzione di opera esclusivamente destinata alla difesa nazionale » e perciò rientrante, ai fini della licenza edilizia, nella eccezione di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

f) dopo questa... guerra accanita, a base di carta da bollo, denunce, fonogrammi, udienze ministeriali, in data 26 luglio 1969 il sindaco di Pisa, tutto conciliante, chiese al direttore del centro CAMEN di ottenere, per la residua stagione estiva, l'edificio realizzato sull'arenile di Tirrenia, per ospitare i ragazzi della colonia comunale di Marina di Pisa che, sotto la guida dei centri Rousseau di Milano (organizzazione paracomunista), si erana già distinti nello sfilare nelle vie di Marina di Pisa scandendo *slogans* anti-NATO;

g) con lettera in data 13 agosto 1969 il direttore del centro CAMEN, ammiraglio Schiroli, concede alla amministrazione comunale quanto richiesto, cioè l'uso di un manufatto che, a giudizio dello stato maggiore della difesa, era destinato esclusivamente alla difesa nazionale; manufatto che viene, a sua volta, passato in gestione ai centri Rousseau, responsabili della colonia comunale, centri che si sono dimostrati (vedi le clamorose polemiche scoppiate sulla stampa al riguardo) focolai di comunismo attivo, in particolare anti-NATO.

Per sapere se approvi quanto accaduto, in particolare il comportamento della direzione del CAMEN che, dopo aver coinvolto il prestigio delle forze armate in una poco edificante vicenda relativa ad una costruzione abusiva, chiude il... « ciclo » delle brutte figure, concedendo ad organismi di propaganda anti-NATO, una costruzione che lo stato maggiore della difesa aveva dichiarato essere esclusivamente destinata alla difesa nazionale. (4-07922)

RISPOSTA. — Nella stagione estiva 1969, su interessamento del sindaco di Pisa, è stato consentito l'uso di una striscia di arenile a ridosso della spiaggia libera di Tirrenia, facente parte del comprensorio del Centro applicazioni militari dell'energia nucleare (CAMEN), ad una colonia di ragazzi organizzata da quel comune, con facoltà di usare gli impianti igienici di un manufatto militare ed altre minori facilitazioni.

L'amministrazione militare non è al corrente dei motivi che hanno consigliato al comune l'iniziativa assistenziale.

Il Ministro: GUI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia esatto che è stata ritrovata nella scuola nazionale di Pisa, una quantità di tritolo, tale da far saltare l'intero edificio della scuola.

Per sapere come sia avvenuto il ritrovamento e se la scuola sia stata subito ispezionata dalle forze di polizia. (4-07874)

RISPOSTA. — Il 23 settembre 1969 nella scuola normale superiore di Pisa un inservente, nell'ispezionare la fossa di scarico delle immondizie dell'edificio, rinveniva otto cartucce di tritolo del peso complessivo di chilogrammi 1,300 circa e nove capsule detonanti di fulminato di mercurio.

Detto materiale, per altro, non era predisposto per l'esplosione, per cui dovevasi ritenere che i detentori, non ancora identificati, abbiano inteso disfarsene. Eseguita una attenta ricognizione dei locali non è stato rinvenuto altro esplosivo. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria, che ha assunto la direzione delle ulteriori indagini del caso.

Il Ministro: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza degli atti di vandalismo compiuti, in questi ultimi tempi, nel comune di Capoliveri (Livorno), dove la chiesa è stata imbrattata da scritte blasfeme, sono state divelte bacheche di organizzazioni politiche, diffusi volantini offensivi e provocatori, minacciati esponenti politici locali. Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per ristabilire la calma e la serenità in un comune, che ha sempre dato prova di alto senso civico e morale. (4-07879)

RISPOSTA. — Il 15 agosto 1969, nella bacheca di piazza Matteotti della sezione del MSI di Capoliveri, appariva un manifesto di critica nei confronti dell'amministrazione comunale, in ordine ai festeggiamenti del ferragosto, organizzati dal sindaco.

Nelle prime ore del giorno successivo, sulla porta principale della chiesa parrocchiale, furono rinvenuti dal parroco alcuni foglietti scritti a stampatello, contenenti frasi irriguardose nei confronti del clero. Nella stessa mattinata, esponenti del MSI ed altri cittadini trovarono affissi, ai muri delle rispettive abitazioni, manifestini con frasi offensive all'indirizzo del partito.

Il 16 agosto, inoltre, appariva nella bacheca della sezione DC in via San Gaetano, un foglio scritto a stampatello, con cui venivano rivolte critiche nei confronti dell'amministrazione comunale. Il 21 agosto, infine, sulle porte d'ingresso delle abitazioni di alcuni esponenti della DC veniva affisso un manifesto in ciclostile, contenente allusioni alla loro vita privata.

Gli episodi suddetti accentuarono l'attrito fra le varie correnti politiche, per cui si verificarono atti di intolleranza, quali la sottrazione di bacheche e la distruzione dei manifesti.

Non risulta, per altro, che la chiesa parrocchiale sia stata imbrattata da scritte blasfeme, né hanno trovato conferma alcuna le minacce che sarebbero state formulate nei confronti di esponenti politici.

Da parte dei locali organi di polizia sono tuttora in corso indagini, per identificare gli autori degli atti di vandalismo ed i responsabili dell'affissione degli stampati offensivi.

Il Ministro: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se nell'inchiesta promossa dalla prefettura di Livorno nei riguardi dell'amministrazione comunale del comune di Capoliveri (Livorno), siano state esaminate anche le delibere di giunta nn. 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108 e 109 del 23 agosto 1969, delibere fondo a calcolo e sanatoria di forniture di stampati, lavori, servizio taxi, ecc. avvenute nell'anno 1968 e primi mesi del 1969. (4-08255)

RISPOSTA. — Nel mese di settembre 1969 alla prefettura di Livorno sono pervenute le deliberazioni di che trattasi adottate tutte dalla giunta municipale di Capoliveri il 23 agosto 1969.

Le deliberazioni stesse riguardano liquidazioni di note e fatture per spese su fondi a calcolo, liquidazioni per prestazioni straordinarie eseguite da operai vari nonché liquidazioni, a sanatoria, di spese per la fornitura di stampati e di cancelleria.

In particolare, si precisa che delle deliberazioni nn. 90, 92, 93, 95 e 99, trattandosi di incarichi di urgenza e di liquidazioni di note e fatture varie per spese su fondi e calcoli regolarmente documentate e di lieve entità, è stata segnata ricevuta.

Le deliberazioni nn. 96, 97, 98, 100 e 101 riguardano la liquidazione di spese per la fornitura di stampati e cancelleria varia. È stata autorizzata, a sanatoria, la trattativa privata, essendosi riscontrata la effettiva necessità, convenienza ed urgenza dei provvedimenti.

Infine, le deliberazioni nn. 104, 105, 106, 107, 108 e 109, riguardanti l'esecuzione di lavori vari, affidati ad operai generici o specializzati, sono state annullate perché illegittime, in quanto non è stato preventivamente deliberato l'appalto e perché, come documentazione, sono state esibite semplici note, senza alcuna annotazione ufficiale atta a comprovare l'esecuzione dei lavori.

Ad eccezione di due liquidazioni, per la fornitura di stampati per la compilazione del bilancio e per la fornitura di cancelleria, comprese, rispettivamente, nelle deliberazioni 92 e 93, e che si riferiscono all'ottobre e giugno 1968, tutte le altre spese indicate innanzi concernono forniture avvenute nell'anno 1969 e non avevano formato oggetto di rilievi o di contestazioni nel corso della nota ispezione eseguita al comune di Capoliveri.

Il Ministro: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia esatto che, con decreto del ministro della difesa, è stata concessa una indennità mensile lorda di 140 mila lire al commissario generale per le onoranze ai caduti e ciò in aggiunta al trattamento di ausiliaria da generale di corpo d'armata.

Per sapere se sia esatto che per la concessione di indennità di specializzazione ai sottufficiali occorra il decreto del Presidente della Repubblica.

Per sapere quale sia il pensiero del ministro in ordine a queste disparità di trattamento. (4-08516)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 12 giugno 1931, n. 877, e successive modificazioni, al commissario generale per le onoranze ai caduti compete una indennità il cui importo va determinato con il decreto ministeriale che provvede alla sua nomina.

In ottemperanza a tale legge il decreto ministeriale 8 gennaio 1969, nel disporre la nomina all'incarico dell'attuale commissario ha contestualmente stabilito l'importo della indennità mensile dovutagli.

Quanto all'indennità di specializzazione, essa, in base alle vigenti disposizioni di legge, compete di diritto ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nominati con provvedimenti ministeriali alle varie specializzazioni.

Il Ministro: GUI.

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga illegittimo il provvedimento del provveditore agli studi di Macerata, il quale – in forza di una circolare, che non può ovviamente modificare la legge e che è pervenuta a destinazione a concorso ultimato – ha escluso dalla graduatoria dei vincitori del concorso magistrale, indetto con decreto protocollo 14016 *B*/13, i candidati ottodecimisti che – secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, quinto comma della legge 25 luglio 1966, n. 574, e di cui all'articolo 20, terzo comma dell'ordinanza ministeriale 31 luglio 1968, n. 6814 – avevano diritto ad esservi inclusi sino al raggiungimento del dieci per cento dei posti messi a concorso; e per sapere se creda di intervenire per annullare il provvedimento stesso, dato che non può evidentemente negarsi che le norme precedentemente citate chiaramente dispongono che il dieci per cento dei posti messi a concorso deve essere attribuito a quei candidati i quali – pur avendo raggiunto la elevata votazione di otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna prova degli esami ed essendo stati iscritti nella graduatoria di merito – siano stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori per il minor punteggio complessivo, determinato dalla minor misura dei punti attribuiti ai titoli. (4-07161)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-07241, del deputato Bronzuto, pubblicata a pag. 3177*).

PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per aumentare ad almeno sei miliardi all'anno il contributo sta-

tale annuale all'Ente nazionale sordomuti per consentire l'aumento del sussidio ancora limitato a lire 8 mila mensili, per provvedere alla assistenza di carattere scolastico e professionale dei sordomuti più bisognosi. (4-08270)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-08279 del deputato Minasi, pubblicata a pag. 3205*).

PEZZINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi siano finora stati compiuti e quali altri si intendano compiere allo scopo di evitare che il governo argentino dia effettiva esecuzione al provvedimento di espulsione emesso nei confronti dello studente italiano Andrea Sikirko, nato 24 anni fa a Senigallia (Ancona) e da otto anni residente in Argentina, accusato di avere partecipato ad una manifestazione di studenti, dato che tale gravissimo provvedimento appare del tutto sproporzionato rispetto alle eventuali responsabilità del giovane connazionale. (4-07091)

RISPOSTA. — Nonostante il giovane Sikirko non possa essere considerato, in base alle nostre leggi, cittadino italiano, non si è mancato di intervenire a suo favore, essendo lo stesso figlio di una cittadina italiana e di un profugo polacco.

Si informa che le autorità argentine hanno accolto la richiesta delle autorità italiane ed hanno revocato il provvedimento di espulsione nei riguardi del giovane Andrea Sikirko.

Il Sottosegretario di Stato: COPPO.

PIGNI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano disporre con sollecitudine per avviare a soluzione la grave questione della mancata assistenza medico-farmaceutica ed ospedaliera agli emigrati italiani e alle loro famiglie che rientrano in patria dall'Australia dopo aver maturato il diritto alla pensione.

L'interrogante ritiene che ad essi, ormai provvisti di pensione di invalidità o vecchiaia concessa dal governo o dagli enti australiani, debba essere garantito lo stesso trattamento disposto per i lavoratori che lavorano in Italia. (4-08237)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri fin dal 1951 ha cercato di avviare conversazioni per il raggiungimento di un accordo in materia di assicurazioni sociali tra l'Italia e l'Australia che contemplasse, fra l'altro, la trasferibilità all'estero delle pensioni.

Fin dai primi approcci, però, le autorità australiane si sono mostrate riluttanti a tali negoziati al punto che nel 1956 fu ufficialmente respinta la proposta di entrare in trattative con l'Italia per motivi di ordine tecnico, cioè per estrema diversità fra il sistema previdenziale italiano e quello australiano.

I tentativi per riaprire, da parte nostra, il discorso si sono susseguiti anno per anno senza ottenere alcun risultato concreto. Nel 1965 e 1967 il problema è stato ripreso in occasione delle visite in Italia degli allora Ministri per l'immigrazione, signor Opperman e signor Snedden.

Si è potuto, pertanto, a seguito di insistenti pressioni, in sede dell'accordo di emigrazione e di stabilimento del settembre 1967, porre le premesse (articolo 35) circa la possibilità di una convenzione su base di reciprocità dei pagamenti dei benefici previsti dai rispettivi sistemi australiano ed italiano di sicurezza sociale.

I colloqui in materia sono stati, a varie riprese, continuati nel corso del 1968 e discussi nel febbraio 1969 in occasione della visita in Italia di una missione tripartita australiana, composta di rappresentanti del Governo, di datori di lavoro e sindacati.

Si è riusciti così nel mese di giugno 1969, dopo tante laboriose trattative, a dare l'avvio ai passi preliminari per giungere alla stipula di un accordo e, allo scopo di accelerare i tempi, d'intesa con l'Istituto nazionale di previdenza sociale, si è provveduto alla elaborazione di una bozza di accordo che, per il tramite della nostra rappresentanza diplomatica in Canberra, è stata consegnata a quelle autorità competenti.

Non si conoscono, ancora, le decisioni adottate; tuttavia si è avuto modo di notare alcune perplessità da parte delle autorità finanziarie australiane per il fatto che l'eventuale concessione a favore dei lavoratori italiani del godimento delle pensioni australiane in Italia comporterebbe in prosieguo l'estensione dello stesso principio anche agli immigrati di altri paesi; il che potrebbe provocare ad avviso delle autorità finanziarie australiane, un sensibile esodo di valute.

Un'indicazione di un orientamento più flessibile da parte australiana si è avuta per altro di recente con l'estensione da 12 a 30

settimane del periodo accordato per il godimento in Italia delle pensioni di vecchiaia australiana.

Si assicura che il Ministero degli affari esteri continuerà a premere presso le autorità australiane al fine di poter pervenire, quanto prima, alla stipula di un accordo in materia di assicurazioni sociali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: COPPO.

QUARANTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il perché si vuole effettuare una trattenuta sullo stipendio (per l'addebito di una visita fiscale) al signor Pasquale Tacelli, ufficiale dell'albo nazionale presso l'ufficio postale di Buonabitacolo (Salerno).

Infatti la direzione postale di Salerno vuole addebitare al Tacelli il costo della visita a norma delle disposizioni contenute nel *Bollettino ufficiale* del 1946, n. 9; disposizioni abrogate dal testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 (articolo 35). (4-08104)

RISPOSTA. — Il provvedimento adottato nei confronti dell'ufficiale Pasquale Tacelli è stato riconosciuto non legittimo e pertanto è stato revocato.

Il Ministro: VALSECCHI.

RE GIUSEPPINA, TEDESCHI, MORGANA E COCCIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se abbia disposto accertamenti al fine di individuare le responsabilità della morte del bambino di Antonietta Merlo Del Fiore, nonostante la tenera età e le precarie condizioni di salute.

Chiedono quali provvedimenti intenda adottare o proporre nei confronti dei responsabili e quale azione vorrà intraprendere per evitare - in attesa della riforma carceraria - che venga evitata l'applicazione delle più aberranti norme dei regolamenti in vigore. (4-07659)

RISPOSTA. — La presenza media mensile dei bimbi costretti a vivere nelle carceri, a causa della detenzione delle loro madri, è stata - nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 agosto 1969 - di 47.

L'assistenza alle detenute e gestanti, partorienti o madri, viene attuata da questa amministrazione con cura particolare per garantire i conforti necessari alla loro condizione.

A tal fine, sono stati allestiti, in questi ultimi tempi, nuovi asili-nido nelle parti più salubri ed accoglienti di alcune importanti carceri giudiziarie; sistemati in locali spaziosi ed ariosi, forniti di mobili e di attrezzature funzionali, in modo da renderli confortevoli, i suddetti asili-nido non sono dissimili, per quanto possibile, da quelli dei reparti di maternità dei più moderni ospedali. Al riguardo, va fatta particolare menzione della istituzione dei nuovi asili-nido presso le carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia, Napoli, Torino, Bari, Potenza e Messina. Nel contempo, si è provveduto a rimodernare gli asili-nido già esistenti in altri stabilimenti, dotandoli di nuove attrezzature e opportunamente adattando i relativi locali.

Inoltre, sono state concordate e raggiunte intese con l'ONMI per assicurare, agli asili-nido delle carceri giudiziarie di Torino e del carcere femminile di Roma-Rebibbia, le prestazioni di specialisti e della organizzazione assistenziale della suddetta Opera nazionale di maternità e infanzia.

Ciò premesso si informa, circa il doloroso episodio verificatosi in Campobasso, che la madre del bambino deceduto venne presentata a quelle carceri dagli organi di polizia e che non ne fu disposto il trasferimento in altro stabilimento dotato di asili-nido, in considerazione della brevità della pena da espiare (11 giorni di reclusione) dalla detenuta. Il decesso del bimbo fu, inoltre, conseguenza dell'insorgere improvviso di una malattia, dovuta a cause indipendenti dal trattamento carcerario riservato alla madre, per la quale era stato - anzi - apprestato un posto isolato per poter meglio assistere la sua creatura.

Il Ministro: GAVA.

SCUTARI, LAMANNA E CATALDO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'ENI ad acquistare i due stabilimenti tessili di Maratea (Potenza) e Praia a Mare (Cosenza); se l'operazione si esaurisce solo nell'azione di salvataggio di una azienda che trovasi in difficoltà o se sia legata ad un programma, così come deve essere, di espansione dell'intervento dell'industria a partecipazione statale ai fini di uno sviluppo delle industrie manifatturiere

della Lucania e della Calabria in modo da venire incontro alle urgenti esigenze di occupazione e di sviluppo economico delle regioni medesime. Per avere, inoltre, assicurazioni che l'ENI provvederà ad eliminare, rapidamente, i fenomeni di sottosalario, di sfruttamento e di incivili condizioni di vita e di lavoro esistenti nelle fabbriche, promuovendo la valorizzazione della manodopera e l'incremento salariale e occupazionale. (4-04522)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-04868 del deputato Capua, pubblicata a pag. 3178*).

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere per quale ragione la zona di Gatteo a Mare (Forlì), una delle più densamente turistiche della provincia, non ha ancora ottenuto il riconoscimento quale azienda autonoma di soggiorno, costituendo un incomprensibile vuoto nella riviera romagnola, pur avendo caratteristiche ambientali, infrastrutturali, igieniche idonee.

L'interrogante ritiene il citato riconoscimento indispensabile ed urgente, anche in presenza di recenti creazioni di aziende di soggiorno in zone incomparabilmente meno importanti dal punto di vista turistico della citata. (4-05877)

RISPOSTA. — In data 14 dicembre 1962 il consiglio centrale del turismo, dopo aver esaminato un'istanza del comune di Gatteo a Mare diretta ad ottenere il riconoscimento della qualità di stazione di cura, soggiorno e turismo, in quell'epoca proposta, e la relativa documentazione, decise di soprassedere ad ogni pronuncia in attesa di più probanti dati sull'adeguatezza delle entrate di bilancio a carattere continuativo e sulla rispondenza dei requisiti igienici e sanitari, oltreché sulla sufficienza delle disponibilità idriche della zona.

Tale decisione del consiglio centrale del turismo fu comunicata all'EPT di Forlì in data 15 febbraio 1963.

Successivamente, il 4 gennaio 1964, l'EPT di Forlì chiese a questo Ministero di riesaminare la istanza del comune di Gatteo a Mare. In rapporto a tale proposta furono impartite all'ente istruzioni per il perfezionamento della necessaria documentazione e la sua trasmissione agli organi ministeriali.

Non essendo pervenuta alcuna notizia in merito, questa amministrazione, con nota del 10 aprile 1967, n. 80958, inviata all'EPT di Forlì ed al comune di Gatteo per conoscenza, trasmetteva copia delle summenzionate istruzioni riguardanti la documentazione da approntare per ottenere il riconoscimento di stazione di cura soggiorno e turismo.

Con nota dell'11 maggio 1967, n. 3987, l'EPT di Forlì informava questo Ministero che erano state rivolte ripetutamente sollecitazioni sia al medico provinciale di quella città sia al comune di Gatteo a Mare per ottenere i documenti necessari per l'avvio della nuova richiesta di riconoscimento.

A detta nota, ad altra successiva, l'amministrazione comunale interessata non ha fornito, a tutt'oggi, risposta.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SCAGLIA.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in questo inizio di stagione balneare alcune zone del litorale ravennate sono state investite per diversi chilometri da notevoli quantitativi di sostanze oleose, che hanno reso il mare e la spiaggia letteralmente impraticabili e che hanno determinato l'allontanamento di numerosi turisti italiani e stranieri.

L'interrogante ritiene ci si trovi nuovamente di fronte o a rotture delle condutture che trasferiscono a terra il carico delle petroliere, oppure a lavaggi di tanche vicino alla riva. In ogni caso, raccomanda una vigilanza assai più rigorosa ed impegnata, ad evitare che il rigoglioso turismo della zona venga irreparabilmente compromesso. (4-06558)

RISPOSTA. — Verso la metà del mese di maggio il fenomeno delle « acque rosse » ha interessato le acque della Romagna, delle Marche ed, in misura minore, quelle del compartimento marittimo di Ravenna. Il fenomeno ha, fra l'altro, provocato danni alla fauna ittica.

Gli istituti scientifici di Bologna, Fano e Pesaro hanno accertato nella circostanza che si è trattato di un fatto del tutto naturale, abbastanza ricorrente, determinato dalla rigogliosissima proliferazione di organismi unicellulari del genere del *Piridinium*, che si trovano in sospensione nelle acque marine e che, a seguito di variazioni ambientali particolarmente favorevoli quali la temperatura, si moltiplicano con rapidità e formano masse gelatinose di vasta estensione.

Non si ritiene, tuttavia, che le « acque rosse » abbiano potuto influenzare in modo

negativo l'attività turistica perché essa in tale epoca non era ancora iniziata.

All'inizio dell'estate si sono in qualche caso riscontrate macchie di nafta. Non esistono fondate ragioni per ritenere che esse siano derivate dalle operazioni di carico e scarico dei prodotti petroliferi, sia per l'entità delle macchie stesse sia perché la capitaneria di porto di Ravenna ha svolto una costante azione di prevenzione e di vigilanza nell'ambito del porto, ai terminali degli oleodotti della SAROM e presso le navi in rada.

I risultati di tale azione possono ritenersi senz'altro positivi ove si consideri che, nonostante l'aumento dei traffici petroliferi nel porto di Ravenna, il quale ha fatto registrare nei primi sette mesi dell'anno un movimento di 968 navi cisterne e di circa quattro milioni di tonnellate di combustibili liquidi, non si sono lamentati inconvenienti per rotture di manichette o di oleodotti.

Anche gli inquinamenti imputabili a scarico a mare di acque di zavorra o di rifiuti di sentina sono diventati sempre più rari, tanto che non si sono registrati casi di rilievo.

Pertanto si deve ritenere per esclusione che le macchie di nafta individuate in qualche caso, siano derivate dal lavaggio delle tanche ad una distanza dalla costa inferiore a quella consentita di 30 miglia. Ma, purtroppo, bisogna considerare che tali trasgressioni vengono compiute di notte per cui l'azione di vigilanza risulta in certi periodi inadeguata, in considerazione della molteplicità dei compiti affidati alle capitanerie di porto ed alla enorme estensione delle acque alle quali bisognerebbe estendere la vigilanza medesima, cioè entro il limite di 30 miglia dalle coste.

Ad ogni modo, data la limitata entità e la scarsa ricorrenza del fenomeno l'andamento della stagione balneare non è stato sostanzialmente pregiudicato; anzi, secondo i dati segnalati dall'azienda di soggiorno di Ravenna, si è registrato un aumento dell'afflusso turistico pari al sette-otto per cento, che può essere considerato senz'altro sodisfacente e che non consente di nutrire perplessità sul futuro sviluppo delle attività turistiche sul litorale di Ravenna.

Il Ministro della marina mercantile: VITTORINO COLOMBO.

SERVADEI. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) in base a quali disposizioni di legge sia stato concesso un ampio arenile demaniale, anni addietro, alla società a responsabilità limitata ARPA a Milano Marittima (Ravenna);

b) se alla prima scadenza del contratto gli immobili costruiti su tale arenile siano stati incamerati dall'erario, dando allo stesso i vantaggi previsti dalla legge;

d) come sia avvenuto il rinnovo – o i rinnovi – del contratto originale;

e) quale sia l'attuale scadenza e quale il canone corrisposto precedentemente.

(4-06682)

RISPOSTA. — La concessione dell'arenile demaniale in Milano Marittima alla società ARPA è stata assentita in base alle disposizioni del codice della navigazione in materia di concessioni demaniali marittime.

In particolare, con atto stipulato il 21 luglio 1950 presso la capitaneria di porto di Ravenna ed approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1951, registro n. 17, foglio 204, fu concesso alla società per azioni Alberghi ristoranti pineta adriatica ARPA, per la durata di 20 anni e verso corresponsione del canone annuo di lire 45 mila, la temporanea occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima di metri quadrati 2400 situata sulla spiaggia di Milano Marittima (Carvia), allo scopo di costruirvi uno stabilimento balneare in muratura e servizi annessi.

Successivamente, con atto suppletivo stipulato il 31 marzo 1953 ed approvato con decreto del Ministro della marina mercantile in data 16 maggio 1953, venne concesso alla società stessa di apportare alcune modifiche alla forma ed all'ubicazione della zona in concessione, rimanendo inalterate le dimensioni dell'area ed il canone.

Secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 9 dell'atto 21 luglio 1950 sopraccitato, alla scadenza della concessione (30 settembre 1970), le opere non amovibili, complete degli impianti fissi ed in buono stato di conservazione, resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che alla concessione spetti compenso, rimborso od indennizzo di sorta, salva la facoltà della amministrazione marittima, di ordinare la demolizione delle opere erette e la riduzione delle zone in pristino, da eseguirsi a cura e spese della stessa società concessionaria.

Il Ministro delle finanze: BOSCO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intenda assecondare la via e lo

sviluppo delle numerosissime associazioni *pro loco* sorte spontaneamente in tutto il paese con lo scopo primario di valorizzare zone ad accentuata vocazione turistica e portando nelle stesse attività, senso civico ed impegno di rinnovamento in precedenza sconosciuti.

L'interrogante ritiene che le *pro loco* costituiscano in questa fase di ulteriore valorizzazione turistica del territorio nazionale una struttura portante di base, la quale non può continuare ad assolvere alla sua insostituibile funzione soltanto attraverso la passione e lo spirito di sacrificio delle forze locali, senza un adeguato aiuto finanziario dello Stato, per il quale il turismo è fonte di lavoro, di reddito, di elevazione morale e fisica dei cittadini. (4-07540)

RISPOSTA. — Questo Ministero conviene sulla necessità, sottolineata dall'interrogante, della concessione di adeguati mezzi finanziari alle *pro loco*, associazioni che, com'è noto, tendono ad incrementare il movimento dei forestieri nelle località in cui sono costituite.

Di strumenti legislativi che riguardino le predette associazioni non vi è, allo stato attuale, che l'articolo 2, lettera *b*) della legge 4 marzo 1958, n. 174, il quale stabilisce che i comuni, sui proventi dell'imposta di soggiorno, debbono provvedere « anche » al finanziamento delle associazioni *pro loco*.

In realtà i comuni, costretti a fronteggiare le più svariate esigenze, soltanto in rari casi destinano alle *pro loco* quegli aiuti che sarebbero necessari per assicurarne una attività proficua.

Questo Ministero, pertanto, anche di recente, con circolare del 7 giugno 1969, n. 369, ha richiamato l'attenzione degli enti turistici periferici sulla necessità di riservare contributi finanziari alle *pro loco* iscritte all'albo, per favorire l'espletamento dei loro compiti intesi alla valorizzazione delle zone turistiche meno conosciute; ma anche tali interventi non consentiranno un'adeguata soluzione del problema, dato che i bilanci degli enti provinciali del turismo nella loro esiguità, consentono appena agli stessi di far fronte ai più diretti compiti istituzionali.

Si attende che lo schema di disegno di legge per un più adeguato finanziamento dell'organizzazione turistica periferica, predisposto da questo Ministero, abbia finalmente un sollecito *iter*, in modo che renda possibile, se non lo stanziamento di un capitolo di bilancio *ad hoc* per contributi *pro loco*, almeno l'aumento dei mezzi finanziari a disposizione degli enti provinciali del turismo in modo che questi possano sovvenire in misura più adeguata alle esigenze delle *pro loco*, molte delle quali, com'è noto, svolgono una azione di riconosciuta utilità pubblica nel campo turistico.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SCAGLIA.

SERVADEI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il tribunale e la procura della Repubblica di Forlì continuano ad essere allogati in un vecchissimo ex-convento cadente, pieno di polvere e di topi, non più in grado di essere tenuto in condizioni di agibilità neppure mediante lavori manutentivi, indecoroso e mortificante per la giustizia e chi l'amministra.

Per sapere, ancora, se siano informati del fatto che – in queste condizioni – il nuovo palazzo di giustizia, in cantiere da oltre 30 anni, ritarda ad essere consegnato agli uffici competenti – malgrado sia pressoché ultimato anche come arredamento – per alcuni modestissimi lavori di rifinitura, e perché si starebbe attendendo la nomina del nuovo presidente del tribunale per concordare con lo stesso le modalità della cerimonia inaugurale (lettera all'interrogante del provveditore alle opere pubbliche di Bologna del 28 agosto 1969), cerimonia della quale la pubblica opinione non avverte la pressante urgenza avvertita per i nuovi ambienti.

L'interrogante ritiene questo stato di cose paradossale e tale da esigere interventi rapidi e risolutivi che pongano fine all'attuale situazione, che è anche di oggettivo discredito per la pubblica amministrazione. (4-07669)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Forlì furono iniziati nel febbraio 1939 a cura dell'amministrazione dei lavori pubblici ed interrotti, dopo aver ultimato il rustico, nel 1941 a causa degli eventi bellici. L'immobile venne occupato da alcune famiglie di sfollati e lasciato libero nel settembre 1959.

Nel frattempo il genio civile predispose la perizia dei lavori di completamento per un importo di lire 494.170.0000; importo che, per il sopravvenuto aumento dei prezzi risultò insufficiente e dovette essere aggiornato.

Con legge 5 luglio 1964, n. 632, per interessamento di questo Ministero fu autorizzata la spesa di lire 800 milioni per il completamento

dei lavori e l'arredamento degli uffici a cura del genio civile.

In una riunione tenutasi a Forlì il 15 giugno 1966 tra rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, della magistratura e di questo Ministero furono concordati i lavori di completamento e di arredamento da eseguire a cura dell'ufficio del genio civile di Forlì, che risultano ora compiuti.

Pertanto il presidente della corte di appello è stato invitato a disporre al più presto il trasferimento degli uffici nei nuovi locali indipendentemente dalla cerimonia inaugurale di cui sopra.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

SISTO E TRAVERSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali ragioni abbiano determinato la omissione, nel programma filatelico per il 1970, di un francobollo commemorativo di Giovanni Lanza, per cui fu avanzata tempestiva richiesta dalla *pro loco* di Casale Monferrato (Alessandria), patria dell'illustre statista.

Medico, agricoltore, giornalista, volontario in Lombardia nel 1848, per tre volte ministro di Stato, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri, definito « il carabiniere » e « l'Aristide italiano » per il vivo senso dello Stato e per il rigore morale con il quale adempiva tutti i suoi doveri nella vita pubblica e privata, Giovanni Lanza merita davvero il piccolo doveroso omaggio di un francobollo-ricordo nella ricorrenza centenaria dello storico evento che – lui Presidente del Consiglio dei ministri – segnò l'unione di Roma all'Italia. (4-08358)

RISPOSTA. — Essendo stato da alcuni anni adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi o commemorativi, non tutti gli avvenimenti, personaggi, ricorrenze, ecc., anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile.

Per tale limitazione non è stato possibile includere nel programma di emissioni per l'anno 1970, un francobollo commemorativo di Giovanni Lanza.

D'altra parte per detto statista in tale anno non ricorrono né il centenario né il cinquantenario della nascita o della morte, uniche ricorrenze che di regola vengono prese in considerazione ai fini delle emissioni filateliche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: VALSECCHI.

SPERANZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se la amministrazione delle ferrovie dello Stato nella preparazione del progetto per la linea direttissima Firenze-Roma abbia tenuto conto dei motivi economici, urbanistici e tecnici che consiglierebbero, secondo autorevoli pareri, di realizzare sotto terra l'attraversamento della città di Firenze, consentendo fra l'altro di avere a Santa Maria Novella una stazione di transito e quindi minori tempi di percorrenza e minori oneri economici.

L'interrogante chiede inoltre se le ferrovie dello Stato abbiano preso in considerazione a tal proposito il parere degli organi di tutela del paesaggio, giustamente preoccupati per il ventilato attraversamento dell'Arno in località Girone.

Nel porre tali quesiti l'interrogante chiede se l'amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia in animo di discutere in modo approfondito con le competenti autorità fiorentine i citati problemi, così osservando un moderno costume democratico che vuole il rispetto delle collettività locali alle quali lo Stato può anche imporre soluzioni di generale, superiore interesse, ma soltanto previo comune esame e – ove possibile – preventiva intesa.

Ciò appare tanto più necessario quando si tratta di incidere in un contesto così ricco di valori culturali e naturali d'interesse mondiale qual è il territorio fiorentino. (4-07559)

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria non ha inteso, con la progettazione della nuova linea direttissima Roma-Firenze, di risolvere i problemi ferroviari di Firenze che sono diversi e debbono ovviamente trovare la loro soluzione in accordo con le amministrazioni interessate e con la sovrintendenza ai monumenti.

Infatti, al fine di non pregiudicare ogni possibile soluzione per l'attraversamento in sotterraneo della città di Firenze, il progetto della nuova linea è stato limitato alla località di Rovezzano, situata a circa 7 chilometri dalla stazione di Santa Maria Novella.

Per uno studio approfondito dei vari problemi riguardanti l'interramento delle linee ferroviarie a Firenze e per la ricerca di ogni possibile soluzione che contemperi le esigenze ferroviarie con quelle urbanistiche e di rispetto del patrimonio artistico della città, la azienda ferroviaria si propone di esperire apposito appalto concorso fra ditte specializzate e studi tecnici qualificati.

Le soluzioni di cui sopra verranno poi esaminate e discusse con le amministrazioni interessate.

Per quanto concerne infine il tratto di attraversamento dell'Arno in località Girone, si fa presente che essendo stato respinto, da parte della sovrintendenza di Firenze, il primitivo progetto che prevedeva l'attraversamento dell'Arno in prossimità di Sant'Andrea di Rovezzano, l'azienda ferroviaria ha modificato il progetto stesso, spostando il tracciato verso est, in località Sant'Iacopo al Girone.

Il comune di Fiesole aveva proposto di modificare il tracciato stesso sottopassando in galleria la collina sovrastante il Girone, ma tale soluzione non è attuabile sia per i gravi rischi che comporterebbe la costruzione del manufatto proposto in terreni argillosi soggetti a frane e sia per ragioni economiche, dato il notevolissimo maggiore costo della variante rispetto al progetto ferroviario.

Il Ministro: GASPARI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità che è stata data interpretazione diversa da parte dei vari provveditori agli studi alla circolare ministeriale 25 settembre 1968, n. 386, per cui in qualche provincia soltanto, rispetto al maggior numero delle altre, i membri di ruolo laureati non hanno potuto fare ritorno nella scuola media alla cattedra da essi occupata fino al 30 settembre 1969.

Avendo tale diversità di interpretazione creato abnormi situazioni di differenziazione tra gli interessati, tanto più stridenti se di province limitrofe, si chiede di conoscere quale sia la interpretazione che il Ministero ritiene esatta e quali provvedimenti intenda adottare per consentire parità di diritti e di trattamento a tutti i maestri di ruolo laureati, relativamente al loro ritorno alla cattedra, nella scuola media, da essi occupata fino al 30 settembre 1969.

A carattere indicativo, si segnala la provincia di Lecce tra quelle poche dove i maestri laureati non hanno potuto fare ritorno alla cattedra già occupata, mentre il contrario sembra sia stato disposto nelle vicine province di Brindisi e di Taranto. (4-02291)

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nella circolare telegrafica ministeriale del 25 settembre 1968, n. 386 non prevedevano espressamente i maestri laureati in servizio nell'anno scolastico 1967-68 in scuole secondarie.

Si fa presente che il provveditore agli studi di Lecce in considerazione del fatto che le disposizioni in parola tendevano ad assicurare al massimo il normale inizio dell'anno scolastico 1968-69, di fronte al disagio degli uffici dei provveditorati agli studi determinato dallo sciopero del personale amministrativo, e tenuto conto che proprio tale puntuale inizio sarebbe stato compromesso, almeno nella scuola primaria, ove i docenti di ruolo nelle scuole elementari avessero lasciato il loro posto per insegnare nelle scuole medie (con l'eventualità, poi, in sede delle ordinarie assegnazioni degli incarichi non di ruolo, di dover ritornare alla cattedra di provenienza ad anno inoltrato) ha ritenuto di non dover estendere le disposizioni in parola anche ai maestri predetti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere a quali conclusioni siano pervenute le commissioni di inchiesta a suo tempo costituite dalle competenti autorità svizzere allo scopo di accertare le cause e le eventuali responsabilità della sciagura di Mattmark del 30 agosto 1965. (4-07424)

RISPOSTA. — La questione relativa all'inchiesta giudiziaria sulla sciagura di Mattmark è attentamente seguita da parte del Ministero degli affari esteri. In proposito va però premesso che il giudice istruttore Ruppen solo dal marzo 1969 è stato incaricato di condurre l'istruttoria che, per lungo tempo, ha segnato il passo in attesa delle decisioni del presidente del tribunale cantonale di Sion circa la nomina del magistrato straordinario al quale affidare la delicata inchiesta. In realtà, è solo dalla decorsa primavera che si procede a far luce sulla sciagura, malgrado le ripetute insistenze da parte nostra.

Il giudice Ruppen ci ha per altro di recente assicurato, in via riservata, che farà tutto il possibile per accelerare il ritmo dell'istruttoria in modo da poter giungere ad una sollecita conclusione della stessa.

Da parte del Ministero degli affari esteri non si mancherà di continuare a svolgere ogni opportuno interessamento a tal fine.

Il Sottosegretario di Stato: COPPO.

TRIPODI ANTONINO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di agitazione della popolazione di Praia a Mare (Cosenza) a causa dei minacciati provvedimenti riduttivi del personale e interruttivi del rapporto di lavoro conseguenti al trapasso del locale lanificio dalla gestione Rivetti-IMI all'ENI. L'interrogante chiede altresì di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere per scongiurare i suddetti provvedimenti ed evitare che, dopo i tragici fatti di Battipaglia (Salerno), nuove sterilizzazioni di fonti di lavoro aggravino il già pesante dissesto economico sociale delle popolazioni meridionali e in special modo alle masse lavoratrici calabresi. (4-05855)

RISPOSTA. — L'ASAP (Associazione sindacale aziende petrolchimiche) e collegate a partecipazione statale, negli incontri sindacali del 20 e del 29 maggio 1969 ha fornito garanzie in ordine alla riassunzione del personale occupato presso gli stabilimenti di Maratea e Praia a Mare della società Lanifici di Maratea da parte della società appositamente costituita dall'ente di Stato per la gestione di detti stabilimenti.

La riassunzione delle suddette maestranze avverrà secondo modalità pratiche che verranno definitivamente concordate in successivi incontri sindacali.

Il Ministro delle partecipazioni statali: MALFATTI.

TUCCARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere in quale modo intenda assicurare attenta e responsabile valutazione alla istanza avanzata dai comuni della zona Sant'Alessio-Giardini (Messina) e tendente ad ottenere che, in occasione della progettazione per il raddoppio del binario ferroviario Messina-Catania, venga attuato lo spostamento della sede ferroviaria allo scopo di liberare la fascia costiera e di consentire il naturale sviluppo turistico della zona. (4-08541)

RISPOSTA. — Nello studio generale del raddoppio della linea Messina-Catania è già stato previsto lo spostamento a monte, in galleria, della tratta ricadente fra le stazioni di Letojanni e Taormina allo scopo di eliminare le tortuosità dell'attuale tracciato costiero.

Per i tratti contigui, Sant'Alessio-Letojanni e Taormina-Alcantara, il progetto stesso prevede invece la posa in opera del secondo binario sulla sede esistente (che già presenta buone caratteristiche) eccettuate parziali, limitate rettifiche.

Ciò premesso, la richiesta dei comuni della zona compresa fra Sant'Alessio e Giardini di spostare a monte l'intera tratta ricadente fra le due località anzidette comporterebbe la costruzione di altri sei chilometri di gallerie, con una maggiore spesa dell'ordine di cinque miliardi di lire che non può far carico all'azienda delle ferrovie dello Stato in quanto diretta a sodisfare esigenze esclusivamente d'ordine urbanistico e turistico.

Il Ministro: GASPARI.

VALORI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quando verrà istituita, nel comune di Potenza Picena (Macerata), l'azienda autonoma di soggiorno e turismo.

A tal fine si ricorda che tra i comuni costieri del maceratese soltanto Potenza Picena, che pure è un notevole centro balneare, è sprovvista dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo, con grave danno della località e anche dello sviluppo turistico provinciale.

D'altra parte gli amministratori del comune hanno da molti anni richiesto e sollecitato l'istituzione dell'azienda, in considerazione dei rilevanti interessi e della viva attesa della popolazione; cosicché appare veramente inammissibile il ritardo, e ingiustificato il silenzio del Ministero responsabile al riguardo. (4-07950)

RISPOSTA. — La domanda di riconoscimento del comune di Potenza Picena quale stazione di cura, soggiorno e turismo, ai fini della istituzione della locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo è pervenuta a questo Ministero il 4 dicembre 1968.

In data 21 gennaio 1969 la predetta istanza è stata sottoposta ai Ministeri dell'interno, delle finanze e della sanità, per il prescritto parere di competenza.

Il Ministero della sanità, con nota del 7 marzo 1969, ha espresso parere favorevole; parere ugualmente favorevole è stato manifestato dal Ministero dell'interno in data 29 marzo 1969.

Il Ministero delle finanze però, in data 19 giugno 1969, ha espresso parere contrario alla richiesta di riconoscimento perché dallo

schema di bilancio della costituenda azienda ha ricavato elementi di valutazione, per quanto di sua competenza, negativi.

È in corso, allo stato, un intervento di questa amministrazione presso il predetto dicastero per il riesame della pratica, nell'intento di pervenire ad una soluzione possibilmente favorevole al richiesto riconoscimento del comune di Potenza Picena quale stazione di cura, soggiorno e turismo.

Il Ministro: SCAGLIA.

ZUCCHINI, ARZILLI, DI PUCCIO E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – premesso che le organizzazioni provinciali di Livorno della CGIL, CISL e UIL con lettere del 5 luglio e 30 settembre 1969 indirizzate al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e, per conoscenza, ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, hanno chiesto un incontro a livello interministeriale per una analisi della depressa situazione economica in cui versa l'isola di Elba (Livorno), ed al fine di studiare i provvedimenti necessari per superare tale situazione che diventa di giorno in giorno più drammatica; considerato che sino ad ora le due richieste sono rimaste inspiegabilmente senza risposta, come senza risposta sono rimaste alcune interrogazioni in proposito presentate – se ritenga necessario, oltreché corretto, di dare luogo al più presto, cioè prima che l'esasperazione e il malcontento della popolazione isolana diventino incontrollabili, all'incontro unitariamente richiesto. (4-08035)

RISPOSTA. — Sono stati già presi contatti preliminari con le organizzazioni sindacali ed enti interessati al fine di procedere ad un approfondito esame della situazione segnalata dagli interroganti.

Al riguardo, è stata fissata una riunione a Roma per il giorno 13 novembre, alla quale, ove fosse necessario, potrà seguire un successivo incontro nell'isola d'Elba per la fine del mese di novembre.

Il Sottosegretario di Stato: IOZZELLI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO